



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2225

Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

Indice

1. DDL S. 2225 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 2225	5
1.3. Trattazione in Commissione	11
1.3.1. Sedute	12
1.3.2. Resoconti sommari	14
1.3.2.1. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)	15
1.3.2.1.1. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 201 (pom.) dell'08/06/2021	16
1.3.2.1.2. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 203 (pom.) del 15/06/2021	23
1.3.2.1.3. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 204 (ant.) del 16/06/2021	32
1.3.2.1.4. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 208 (pom.) del 06/07/2021	34
1.3.2.1.5. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 217 (pom.) del 15/09/2021	40
1.3.2.1.6. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 133 (ant.) del 25/11/2021	46
1.3.2.1.7. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 135 (ant.) del 09/12/2021	47
1.3.2.1.8. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 136 (pom.) del 14/12/2021	48
1.3.2.1.9. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 240 (pom.) del 14/12/2021	49
1.3.2.1.10. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 137 (pom.) dell'11/01/2022	51
1.3.2.1.11. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 243 (pom.) dell'11/01/2022	52
1.3.2.1.12. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 138 (ant.) del 18/01/2022	108
1.3.2.1.13. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 147 (pom.) del 05/04/2022	109

1. DDL S. 2225 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2225
XVIII Legislatura

Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

Titolo breve: *Riforma della RAI*

Iter

15 settembre 2021: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.2225

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Alberto Barachini](#) ([FIBP-UDC](#))

Cofirmatari

[Anna Maria Bernini](#) ([FIBP-UDC](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **17 maggio 2021**; annunciato nella seduta n. 327 del 18 maggio 2021.

Classificazione TESEO

RADIOTELEVISIONE , SERVIZIO RADIOTELEVISIVO , SERVIZI PUBBLICI

Articoli

PUBBLICITA' (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.1, 5, 6), CONCESSIONARI (Art.1), CONCORRENZA (Artt.1, 2, 4), OBBLIGHI (Artt.1, 2), INNOVAZIONE TECNOLOGICA (Artt.2, 3, 5), CANONE DI ABBONAMENTO (Art.3), COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L' INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (Art.3), AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (Art.4), AMMINISTRATORI (Art.5), DELEGA PROCURA E RAPPRESENTANZA (Art.5), TETTI RETRIBUTIVI (Art.5), APPALTO (Art.6)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Mauro Coltorti](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina l'8 giugno 2021) (cessato dal mandato).

Relatore alla Commissione Sen. [Salvatore Margiotta](#) ([PD](#)) (dato conto della nomina il 15 settembre 2021) .

Relatore alla Commissione Sen. [Adriano Paroli](#) ([FIBP-UDC](#)) (dato conto della nomina il 15 settembre 2021) .

Assegnazione

Assegnato alla **8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)** in sede redigente il 26 maggio 2021. Annuncio nella seduta n. 331 del 26 maggio 2021.
Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 10^a (Industria)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2225

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2225

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BARACHINI** e **BERNINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 2021

Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge ha ad oggetto la modifica di alcune disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, relative al servizio pubblico radiotelevisivo.

Le modifiche di cui si tratta sono motivate, da un lato, dalla necessità di adeguare il servizio pubblico al mutato panorama dell'audiovisivo, che oggi è anche e soprattutto digitale e multimediale, intervenendo, in parte, anche sulla disciplina della *governance*, al fine precipuo di renderne l'azione più efficace, e dall'altro, dall'esigenza di correggere alcune storture dell'attuale sistema, in particolare per quanto riguarda il finanziamento, diviso tra il canone e la raccolta pubblicitaria, e l'esternalizzazione di molte produzioni anche di rilievo per il contratto di servizio.

L'articolo 1 modifica l'articolo 38 del testo unico, intervenendo sulla vigente disposizione del comma 1, che attribuisce i limiti di affollamento pubblicitario alla concessionaria nel suo complesso e non alle singole reti. Applicando alla lettera l'attuale previsione, la concessionaria effettua un calcolo cumulativo per le tre reti generaliste, cosicché l'affollamento pubblicitario risulta superare costantemente i limiti settimanali e orari su RaiUno, nelle fasce di maggior ascolto, mentre è inferiore sulle altre reti generaliste. Diversamente, per le emittenti private, i limiti stabiliti *ex lege* si applicano ad ogni singolo canale.

La presente iniziativa legislativa precisa che l'applicazione dei limiti di affollamento è da effettuare per ogni singola rete. Questa modifica produce l'effetto di far diventare più stringenti i limiti medesimi; tale misura è giustificata e deve essere letta unitamente all'introduzione della disposizione, di cui si dirà in prosieguo, che prevede l'attribuzione dell'intero gettito del canone alla concessionaria, con conseguente aumento delle risorse derivanti dal contributo pubblico. Siffatta impostazione comporta un rafforzamento delle attività ascrivibili al servizio pubblico e una riduzione delle attività aventi una connotazione commerciale, secondo lo spirito originario che ha animato la creazione delle emittenti pubbliche.

Nello stesso senso si pone l'aggiunta, all'articolo 38, di un comma finale, con il quale viene precisato quanto è già insito nell'intera disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale: le risorse acquisite attraverso la raccolta pubblicitaria devono costituire una fonte di ricavo accessoria per la concessionaria, che, godendo del finanziamento pubblico, nel relativo mercato deve agire nel rispetto più rigoroso dei principi di concorrenza, trasparenza e non discriminazione.

La missione del servizio pubblico infatti sarebbe snaturata se la concessionaria seguisse prevalentemente le logiche commerciali e quindi fosse condizionata dalle esigenze della raccolta pubblicitaria. Si ricorda che invero il servizio pubblico deve avere per obiettivo non la quantità degli ascolti bensì di « ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese », come recitava il primo comma dell'articolo 1 della legge n. 103 del 1975. La stessa Corte costituzionale, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale del canone, ha chiarito che il servizio

pubblico radiotelevisivo è tenuto ad operare non come un'emittente qualsiasi bensì svolgendo una funzione specifica per il miglior soddisfacimento del diritto dei cittadini all'informazione e per la diffusione della cultura (sentenza n. 284 del 2002).

L'articolo 2 introduce, nell'elenco di cui all'articolo 45, comma 2, del testo unico, due ulteriori obblighi in capo alla società concessionaria.

Il primo è un principio già previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera s), punto iii), del contratto di servizio 2018-2022, a tenore del quale la società concessionaria « è tenuta a garantire [...] la conclusione dei contratti di diffusione pubblicitaria sulla base di principi di concorrenza, trasparenza e non discriminazione, al fine di garantire un corretto assetto di mercato ».

L'obbligo in parola assume un particolare rilievo e discende dalla preoccupazione che il comportamento della concessionaria - che, a differenza del privato, è sostenuta anche da risorse pubbliche - possa provocare una distorsione nel relativo settore concorrenziale.

Questo timore si rinviene anche nel diritto europeo e, in particolare, nelle comunicazioni della Commissione europea relative all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione - 2001/C 320/04 - e all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva - 2009/C 257/01 - e nella raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla missione dei media del servizio pubblico nella società dell'informazione, CM/Rec(2007)3.

In relazione all'obbligo di cui si tratta, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha avviato un procedimento, conclusosi con delibera n. 61/20/CONS del 13 febbraio 2020, con la quale è stato riscontrato il mancato rispetto, da parte della concessionaria, dei principi di trasparenza e non discriminazione di cui all'articolo 25, comma 1, lettera s), punto iii), del contratto di servizio 2018-2022. In particolare, l'Autorità ha contestato alla concessionaria una « mancanza di trasparenza nelle pratiche di formazione dei prezzi praticati per la vendita degli spazi pubblicitari » la quale è « suscettibile di favorire una politica commerciale ambigua e potenzialmente lesiva di un corretto assetto di mercato, anche consentendo la messa in opera di pratiche di discriminazione di prezzo ». Le specifiche condotte, incompatibili con il contratto di servizio, sono state individuate dall'Autorità nella fissazione di prezzi teorici troppo elevati, nell'utilizzo di un *software* proprietario (Kubik) scarsamente trasparente all'esterno, nell'applicazione sistematica di sconti ingenti, nella mancanza di parametri tariffari univoci e chiari.

Con sentenza n. 945 del 25 gennaio 2021, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso della concessionaria avverso la succitata delibera, dichiarando legittimo l'intervento dell'Autorità e chiarendo, tra l'altro, che non si tratta di un'indebita compressione della libertà di iniziativa imprenditoriale della concessionaria medesima, bensì di una misura dovuta in considerazione del ruolo che essa esercita nel mercato della raccolta pubblicitaria per le risorse pubbliche di cui dispone.

A questa data, il giudizio è pendente in grado di appello dinanzi al Consiglio di Stato.

Il secondo obbligo introdotto consiste nell'offerta di contenuti e *format*, ideati per una fruizione attraverso diverse piattaforme di comunicazione, dedicati all'innovazione digitale, allo sviluppo tecnologico, alla divulgazione della cultura informatica, alla disciplina giuridica del *web* e alla sostenibilità digitale.

L'integrazione di cui si tratta è motivata dall'importanza acquisita dal digitale nell'attuale ecosistema mediatico e nel mercato dell'audiovisivo in particolare, nonché dal ritardo accusato dal servizio pubblico nello sviluppo di un'offerta digitale e crossmediale.

L'articolo 3 del presente disegno di legge interviene modificando l'articolo 47 del testo unico che disciplina il finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo, prevedendo, anzitutto, come già anticipato, l'attribuzione dell'intero gettito del canone alla concessionaria.

A tal proposito si ricorda che, nel sistema attuale, la concessionaria non incassa l'intero gettito dell'imposta. Infatti, nonostante l'inserimento del canone in bolletta abbia prodotto una sostanziale eliminazione dell'evasione, il cosiddetto extragettito viene in gran parte trattenuto dallo Stato, il quale lo utilizza per finalità diverse dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo. Questa

circostanza, unitamente alla riduzione dell'ammontare dell'imposta, ha prodotto una sostanziale diminuzione di risorse in capo alla concessionaria. Parallelamente tuttavia il contratto di servizio 2018-2022 ha imposto nuovi onerosi obblighi alla concessionaria, in particolare per quanto riguarda l'innovazione digitale, settore nel quale registra un grave ritardo rispetto alla concorrenza.

Di conseguenza, l'attribuzione alla concessionaria dell'intero gettito del canone ha lo scopo di mettere quest'ultima in condizione di adempiere efficacemente e celermente agli obblighi del contratto di servizio e, in particolare, di effettuare maggiori investimenti in un settore cruciale per la sopravvivenza nell'attuale mercato dell'audiovisivo, qual è quello digitale.

A tal fine, lo stesso articolo prevede che la società concessionaria debba garantire la destinazione di una quota adeguata dei propri investimenti all'offerta di contenuti e *format* di cui all'articolo 45, comma 2, lettera *s-bis*), nonché l'obbligo di redigere un piano di investimento digitale, nel quale siano indicati in modo dettagliato le somme stanziare e i relativi obiettivi.

L'allocazione dell'intero gettito del canone per il finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo rende necessaria una modifica altresì della disciplina della contabilità separata che ne sottoponga la verifica dell'effettiva attuazione all'organismo parlamentare di vigilanza.

Con l'aggiunta di un comma *2-bis* all'articolo 47 infatti si prevede che la società concessionaria riferisca semestralmente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in merito all'impiego effettivo delle risorse provenienti dal gettito del canone e di quelle provenienti dalla pubblicità, in base ai principi della contabilità separata.

Inoltre, al comma 4, dopo la statuizione del divieto, per la società concessionaria della fornitura del servizio pubblico, di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo, è introdotta la precisazione che si intendono compresi in dette attività altresì la produzione, l'acquisizione o la cessione, la distribuzione o la comunicazione al pubblico, sotto qualsiasi forma, di programmi che non costituiscono adempimento degli obblighi di servizio pubblico. Tale precisazione, riconducibile alla logica che informa il sistema di contabilità separata, appare necessaria ad evitare che la norma di cui al primo periodo possa essere agevolmente aggirata.

L'articolo 4 modifica l'articolo 48 del testo unico prevedendo in maniera specifica l'attività di verifica dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni attualmente disciplinata dal già richiamato articolo 25, comma 1, lettera *s*), punto iii), del contratto di servizio 2018-2022, secondo il quale « le competenti autorità di settore, anche sulla base dei dati forniti dalla Rai relativi ai prezzi di vendita degli spazi pubblicitari effettivamente praticati al netto degli sconti applicati rispetto ai listini di vendita, verificano annualmente il rispetto dei suddetti principi » di concorrenza, trasparenza e non discriminazione nella conclusione di contratti di diffusione pubblicitaria.

Si è ritenuto di trasporre anche questa previsione nel testo unico, all'articolo relativo all'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'Autorità, precisando l'oggetto della verifica - assenza di pratiche contrarie ai principi della concorrenza, ivi compresa l'applicazione sistematica e discriminatoria di sconti non trasparenti sui prezzi di listino - e abbreviando il termine a sei mesi rispetto a quello annuale previsto dal contratto di servizio. Si è inoltre prevista espressamente la facoltà dell'Autorità di ordinare misure di riequilibrio qualora accerti una violazione dei principi *de quibus*.

Sul punto si fa osservare che, con riferimento al potere di vigilanza di cui si tratta, nella sopra citata sentenza n. 945 del 25 gennaio 2021, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha affermato che « un controllo pubblico "forte" costituisce un presidio del servizio pubblico radiotelevisivo in quanto "volto a garantire a monte e in chiave di prevenzione generale, il mantenimento dei parametri di qualità, nonché di correttezza e continenza del servizio, e dotato pertanto di sufficiente portata dissuasiva da realizzarsi, a valle, mediante l'effettiva inflizione delle sanzioni" ».

L'articolo 5 interviene sulla disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa di cui all'articolo 49 del testo unico.

La durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione è elevata da tre a cinque anni. Infatti, anche alla luce di quanto avvenuto nell'esperienza concreta di questi anni, appare utopistico pensare che un triennio sia sufficiente a redigere e attuare interamente il piano industriale, specie se

questo si pone, così come dovrebbe, obiettivi ambiziosi per il futuro dell'azienda.

Parallelamente, essendo la nuova durata del mandato pari a quasi il doppio di quella vigente, è eliminata la possibilità di un secondo mandato, prevedendo la non rieleggibilità dei membri del consiglio di amministrazione.

Si è inoltre ritenuto di uniformare la disciplina prevista per la nomina del presidente e dell'amministratore delegato della RAI, introducendo anche per quest'ultimo la condizione di efficacia del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Quanto ai requisiti dei membri del consiglio di amministrazione, è aggiunto, al comma 4-*bis*, il possesso di una comprovata esperienza nell'ambito dell'innovazione digitale. Ancora una volta, vale quanto già evidenziato in merito all'attuale scenario del mercato dell'audiovisivo, nel quale l'offerta digitale e multiplatforma si presenta come fondamentale condizione di sopravvivenza.

Infine è riformulata la disposizione sul limite massimo retributivo di 240.000 euro, che prevede la sola eccezione dell'amministratore delegato, accorpando al comma 12-*bis* le previsioni contenute nei commi 1-*ter* e 1-*quater*, che sono conseguentemente abrogati.

L'articolo 6 interviene modificando l'articolo 49-*ter* del testo unico relativo ai contratti conclusi dalla RAI e dalle società partecipate.

In particolare, la disposizione dell'articolo 49-*ter* è integrata con la previsione della garanzia di equilibrio tra la produzione interna dei programmi da parte della RAI e l'affidamento della stessa a società esterne, che si concretizza nell'impegno a realizzare direttamente almeno il 60 per cento della propria offerta e a non concedere in appalto la produzione di trasmissioni in diretta, di rilievo nazionale, che hanno un impatto fondamentale per l'adempimento del contratto di servizio.

La novella è frutto delle riflessioni avvenute all'interno della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che, anche attraverso una risoluzione sul rapporto tra servizio pubblico, agenti e società di produzione approvata nella XVII legislatura, ha chiesto in più occasioni alla RAI di impegnarsi in maniera concreta e tangibile per la valorizzazione della produzione interna, nonché delle più recenti vicende che hanno riguardato alcuni programmi in diretta trasmessi dalla RAI e organizzati e prodotti da terzi, che hanno leso gravemente l'immagine dell'azienda.

Come confermato da tali episodi, la RAI, dovendo garantire un'offerta radiotelevisiva rispondente agli obblighi del contratto di servizio, non può sottrarsi dall'esercitare sulle trasmissioni che manda in onda una supervisione editoriale, la quale deve essere molto accurata quando si tratta di eventi che hanno particolare rilevanza per la società e grande risonanza mediatica. In questi casi, l'azienda non può limitarsi ad acquistare e mandare in onda, ma deve essere coinvolta nelle scelte decisionali su ospiti e contenuti, nel rispetto della missione del contratto di servizio. La responsabilità finale infatti ricade sempre sul servizio pubblico. Alla base della novella in parola vi sono altresì, come già osservato, ragioni di ottimizzazione delle spese e di valorizzazione delle rilevanti risorse interne.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)

1. All'articolo 38 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non può eccedere il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete e il 12 per cento di ogni ora di programmazione di ciascuna rete »;

b) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

« 13-*bis*. L'acquisizione di risorse attraverso la raccolta pubblicitaria da parte della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo deve rappresentare una fonte di ricavo accessoria e deve essere effettuata rispettando i principi di concorrenza, trasparenza e non discriminazione ».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)

1. All'articolo 45, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera o) è inserita la seguente:

« o-bis) la conclusione dei contratti di diffusione pubblicitaria sulla base di principi di concorrenza, trasparenza e non discriminazione, prevedendo la necessità di assicurare un corretto assetto di mercato »;

b) dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:

« s-bis) un'ampia offerta di contenuti e *format*, ideati per una fruizione attraverso diverse piattaforme di comunicazione, dedicati all'innovazione digitale, allo sviluppo tecnologico, alla divulgazione della cultura informatica, alla disciplina giuridica del *web* e alla sostenibilità digitale ».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)

1. All'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. La società concessionaria riferisce semestralmente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in merito all'impiego effettivo delle risorse provenienti dal gettito del canone e di quelle provenienti dalla pubblicità, in base ai principi della contabilità separata »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. L'intero gettito del canone determinato ai sensi del comma 3 è attribuito interamente alla società concessionaria »;

c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ivi comprese la produzione, l'acquisizione o la cessione, la distribuzione o la comunicazione al pubblico, sotto qualsiasi forma, di programmi che non costituiscono adempimento degli obblighi di servizio pubblico »;

d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. La società concessionaria garantisce la destinazione di una quota adeguata dei propri investimenti all'offerta di contenuti e *format* di cui all'articolo 45, comma 2, lettera s-bis). A tale scopo, la società concessionaria redige un piano di investimento digitale, nel quale devono essere indicati in modo dettagliato le somme stanziare e i relativi obiettivi ».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)

1. All'articolo 48 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. L'Autorità verifica semestralmente il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 45, comma 2, lettera o-bis), anche sulla base dei dati e delle informazioni trasmesse dalla società concessionaria, accertando l'assenza di pratiche contrarie ai principi della concorrenza, ivi compresa l'applicazione sistematica e discriminatoria di sconti non trasparenti sui prezzi di listino, con facoltà di adottare misure di riequilibrio ».

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)

1. All'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1-*ter* e 1-*quater* sono abrogati;

b) al comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura cinque anni e i membri non sono rieleggibili »;

c) al comma 4-*bis*, le parole: « e culturale » sono sostituite dalle seguenti: « , culturale e dell'innovazione digitale »;

d) al comma 9, le parole: « approva il piano industriale e il piano editoriale » sono sostituite dalle seguenti: « approva il piano industriale, il piano editoriale e il piano di investimento digitale »;

e) al comma 10, alinea, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La nomina diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi »;

f) al comma 11, le parole: « L'amministratore delegato rimane in carica per tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « L'amministratore delegato rimane in carica per cinque anni »;

g) il comma 12-*bis* è sostituito dal seguente:

« 12-*bis*. Ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ad eccezione dell'amministratore delegato, si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Tale limite si applica altresì al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale; non si applicano le esclusioni di cui all'articolo 23-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ».

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 49-ter del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)

1. All'articolo 49-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. La RAI-Radiotelevisione italiana Spa garantisce l'equilibrio tra la produzione interna dei programmi e l'affidamento della stessa a società esterne, impegnandosi a realizzare direttamente almeno il 60 per cento della propria offerta e a non concedere in appalto la produzione di trasmissioni in diretta, di rilievo nazionale, che hanno un impatto fondamentale per l'adempimento del contratto di servizio ».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2225
XVIII Legislatura

Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

Titolo breve: *Riforma della RAI*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede redigente

[N. 201 \(pom.\)](#)

8 giugno 2021

[N. 203 \(pom.\)](#)

15 giugno 2021

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)

[N. 204 \(ant.\)](#)

16 giugno 2021

[N. 208 \(pom.\)](#)

6 luglio 2021

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede redigente

[N. 217 \(pom.\)](#)

15 settembre 2021

[N. 133 \(ant.\)](#)

25 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 135 \(ant.\)](#)

9 dicembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 136 \(pom.\)](#)

14 dicembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)

[N. 240 \(pom.\)](#)

14 dicembre 2021

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede redigente

[N. 137 \(pom.\)](#)

11 gennaio 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)

[N. 243 \(pom.\)](#)

11 gennaio 2022

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede redigente

[N. 138 \(ant.\)](#)

18 gennaio 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 147 \(pom.\)](#)

5 aprile 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 8[^] Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 201 (pom.) dell'08/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 8 GIUGNO 2021
201ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** comunica di avere ricevuto la richiesta di non procedere in data odierna alla votazione della proposta di nomina n. 85. Chiede pertanto se vi sia l'intenzione di rinviare le votazioni di tutte le proposte di nomina alla seduta già prevista per domani mattina alle ore 12.30 e di procedere ora all'incardinamento dei nuovi disegni di legge.

Il senatore **MARGIOTTA** (PD) informa che la IX Commissione della Camera dei deputati, con il consenso del Governo, ha rinviato l'esame della proposta di nomina n. 85 alla settimana prossima e chiarisce che la richiesta del suo Gruppo è quella che il Senato si uniformi alla Camera e dunque rinvii l'esame di tale proposta alla settimana prossima.

La senatrice **VONO** (IV-PSI) ritiene che non vi siano motivi per rinviare le votazioni delle proposte di nomina n. 86 e n. 87 e chiede dunque che esse abbiano luogo immediatamente.

Il senatore **PAROLI** (FIBP-UDC) chiede chiarimenti in merito alla tempistica dell'esame della proposta di nomina n. 88.

Alla luce della discussione, il **PRESIDENTE** propone dunque che la Commissione si esprima sulla proposta di nomina n. 85 nei termini indicati dal Governo alla Camera dei deputati e di procedere immediatamente alla votazione delle proposte di nomina n. 86 e n. 87. Per quanto riguarda la proposta di nomina n. 88, ricorda che l'audizione del candidato è già prevista per domani mattina alle ore 8.30 e che, se questa è l'intenzione dei Gruppi, la votazione potrà avere luogo anche la settimana prossima.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'avvocato Ugo Patroni Griffi a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale (n. 86)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore [BERUTTI](#) (*Misto-IeC*) formula una proposta di parere favorevole alla nomina dell'avvocato Ugo Patroni Griffi a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico meridionale.

Il senatore [PAROLI](#) (*FIBP-UDC*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa alla votazione della proposta di parere favorevole formulata dal relatore. Partecipano alla votazione i senatori [ASTORRE](#) (*PD*), [BARACHINI](#) (*FIBP-UDC*), [BERUTTI](#) (*Misto-IeC*), [CAMPARI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [CIOFFI](#) (*M5S*), [COLTORTI](#) (*M5S*), [CORTI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [D'ARIENZO](#) (*PD*), [DESSI'](#) (*Misto*), [DI GIROLAMO](#) (*M5S*), [FEDE](#) (*M5S*), [RICCIARDI](#) (*M5S*) (in sostituzione della senatrice Lupo), [GASPARRI](#) (*FIBP-UDC*) (in sostituzione del senatore Mallegni), [MARGIOTTA](#) (*PD*), [PAROLI](#) (*FIBP-UDC*), [PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*), [RUSPANDINI](#) (*FdI*), [SANTILLO](#) (*M5S*) e [VONO](#) (*IV-PSI*).

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 14 voti favorevoli, un voto contrario e 5 astenuti.

Proposta di nomina del dottor Andrea Agostinelli a Presidente dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio (n. 87)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice [VONO](#) (*IV-PSI*) formula una proposta di parere favorevole alla nomina del dottor Andrea Agostinelli a Presidente dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa alla votazione della proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice. Partecipano alla votazione i senatori [ASTORRE](#) (*PD*), [BARACHINI](#) (*FIBP-UDC*), [BERUTTI](#) (*Misto-IeC*), [CAMPARI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [CIOFFI](#) (*M5S*), [COLTORTI](#) (*M5S*), [CORTI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [D'ARIENZO](#) (*PD*), [DESSI'](#) (*Misto*), [DI GIROLAMO](#) (*M5S*), [FEDE](#) (*M5S*), [RICCIARDI](#) (*M5S*) (in sostituzione della senatrice Lupo), [GASPARRI](#) (*FIBP-UDC*) (in sostituzione del senatore Mallegni), [MARGIOTTA](#) (*PD*), [PAROLI](#) (*FIBP-UDC*), [PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*), [RUSPANDINI](#) (*FdI*), [SANTILLO](#) (*M5S*) e [VONO](#) (*IV-PSI*).

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 18 voti favorevoli e 2 voti contrari.

Proposta di nomina dell'avvocato dello Stato Pierluigi Umberto Di Palma a Presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (n. 88)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), in sostituzione del relatore Mallegni, illustra la proposta di nomina in titolo, dando conto degli aspetti procedurali e del *curriculum* del candidato.

Il PRESIDENTE ricorda che l'audizione del candidato avrà luogo domani mattina alle ore 8.30.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1415) DI NICOLA ed altri. - *Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione*

dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio

(2011) Valeria FEDELI ed altri. - *Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo*

(2210) GASPARRI. - *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*

(2223) FARAONE. - *Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*

(2225) BARACHINI e Anna Maria BERNINI. - *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*

(2232) Loredana DE PETRIS ed altri. - *Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*

(2234) MALLEGNI. - *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*

(Discussione congiunta e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di Relatore, illustra i provvedimenti in esame che introducono disposizioni per la modifica del quadro normativo in materia di servizio pubblico radiotelevisivo.

Il disegno di legge n. 1415, d'iniziativa del senatore Di Nicola e altri, riproduce il contenuto di due disegni di legge presentati nella scorsa legislatura prima dell'approvazione della legge di riforma della RAI (legge n. 220 del 2015) e quindi assorbiti nel corso dell'esame parlamentare di tale provvedimento: l'A.S. 1855, d'iniziativa del senatore Cioffi e altri, e l'A.C. 2922, d'iniziativa del deputato Fico e altri.

Il provvedimento riduce a cinque il numero dei membri del consiglio di amministrazione della RAI e prevede che essi siano scelti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tramite sorteggio, nell'ambito di una procedura di selezione mediante avviso pubblico, nella quale sono coinvolte anche le competenti Commissioni parlamentari, chiamate ad esprimersi sui candidati proposti. Viene inoltre stabilito che non possano presentare la propria candidatura coloro che nei cinque anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto cariche di governo, cariche politiche elettive e incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici.

La scadenza della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale alla RAI è poi fissata al 6 maggio 2028.

Ulteriori novità riguardano la vigilanza sull'adempimento degli obblighi e delle finalità del servizio pubblico radiotelevisivo, con la soppressione della Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI e il trasferimento delle sue funzioni all'AGCOM. Contestualmente al potenziamento del ruolo dell'Autorità, vengono precisati i requisiti richiesti ai suoi componenti, che devono essere scelti tra coloro che abbiano avanzato la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione mediante avviso pubblico. Una procedura analoga è prevista anche per la scelta del Presidente dell'AGCOM.

Il disegno di legge n. 2011, d'iniziativa della senatrice Fedeli e altri, riprendendo i contenuti di disegni di legge presentati nelle scorse legislature, propone un nuovo modello di *governance*, nel quale il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato - mediante una concessione che dura 12 anni ed è rinnovabile - ad una Fondazione, che lo svolge per il tramite della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e delle società da questa controllate, sulla base di un contratto di servizio, che individua i diritti e gli obblighi della società concessionaria.

La Fondazione - alla quale viene trasferita la proprietà della RAI - ha il compito di garantire l'autonomia del servizio pubblico radiotelevisivo dal potere politico ed economico; di verificare il valore pubblico della programmazione; di assicurare la gestione efficiente di RAI Spa e di tutte le società controllate e di svolgere ogni altro compito o attività prevista dallo statuto ai sensi della legge. Viene individuato il patrimonio della Fondazione, totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari, ed è disciplinato nel dettaglio il consiglio di amministrazione della Fondazione stessa, composto da dieci membri, al quale sono affidate funzioni di indirizzo strategico nei riguardi della RAI, di individuazione degli obiettivi generali e di verifica del loro conseguimento.

La RAI è chiamata dunque a realizzare le attività di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con poteri di proposta nei confronti della Fondazione.

Sono poi disciplinati, in maniera analoga a quanto previsto dalla legislazione vigente, i poteri attribuiti al consiglio di amministrazione della RAI, composto da sette membri nominati dal consiglio di amministrazione della Fondazione, nonché le funzioni dell'amministratore delegato, scelto al suo interno dal consiglio di amministrazione della RAI.

Conseguentemente alla riforma introdotta, viene infine disposta l'abrogazione dell'articolo 21 della legge n. 112 del 2004, con la quale è disciplinata la procedura di dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI.

Il disegno di legge n. 2210, d'iniziativa del senatore Gasparri, elimina la figura dell'amministratore delegato - la cui introduzione aveva costituito una delle novità più rilevanti della riforma della RAI attuata nella scorsa legislatura con la legge n. 220 del 2015 - e ripristina quella del direttore generale. La relazione illustrativa sottolinea che, con il trasferimento dei poteri di gestione all'amministratore delegato, a quest'ultimo è stata conferita un'autonomia decisionale più ampia di quella precedentemente riconosciuta al direttore generale e che tale aumento dei poteri, giustificato all'epoca della riforma dalla necessità di maggiore efficienza nella gestione aziendale, appare oggi eccessivo. Nel ribadire la centralità del Parlamento nel governo del sistema radiotelevisivo pubblico e il suo ruolo come editore sostanziale della RAI - in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale richiamata dettagliatamente nella relazione illustrativa - il disegno di legge in esame procede dunque a novellare la disciplina vigente, per sostituire la figura dell'amministratore delegato con quella del direttore generale, al quale vengono attribuite le funzioni che aveva prima della legge del 2015. Al direttore generale, nominato dal consiglio di amministrazione, d'intesa con l'assemblea, sono affidati quindi la responsabilità della gestione aziendale nonché il compito di sovrintendere all'organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio di amministrazione. Tra gli altri compiti che egli è chiamato a svolgere, la relazione illustrativa sottolinea, in particolare, quello di proporre all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali di importo superiore a 2.582.284,50 euro. In base alla normativa vigente sono invece sottoposti al consiglio i contratti di importo superiore a 10 milioni di euro.

Il disegno di legge n. 2223, d'iniziativa del senatore Faraone, in maniera analoga a quanto previsto dal disegno di legge n. 2011, stabilisce che il servizio pubblico sia affidato ad una Fondazione, che lo svolge per il tramite della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e delle società da questa controllate. Diversamente dal disegno di legge n. 2011, il provvedimento prevede che le linee generali dello svolgimento del servizio pubblico - del quale introduce una nuova definizione - nonché i compiti e gli obblighi della concessionaria siano stabiliti in una carta del servizio pubblico, adottata dalla Fondazione.

Ulteriori differenze rispetto al disegno di legge n. 2011 riguardano la procedura per l'adozione dello

statuto della Fondazione, nonché il numero dei membri del suo consiglio di amministrazione, fissato a undici, e le relative modalità di scelta.

È inoltre ridotto a tre il numero dei membri del consiglio di amministrazione della RAI e sono introdotti requisiti che ne assicurino indipendenza e competenza professionale.

Viene poi previsto che l'ammontare del canone di abbonamento - stabilito dal MISE con durata di sei anni e adeguamenti annuali - possa essere utilizzato esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale nonché per il sostenimento delle spese di istituzione e di funzionamento della Fondazione. Sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in favore del soggetto concessionario.

Sono infine definiti i principi in base ai quali il consiglio di amministrazione della Fondazione dovrà procedere ad adottare atti volti alla riorganizzazione della RAI.

Il disegno di legge n. 2225, d'iniziativa dei senatori Barachini e Bernini, precisa innanzitutto che l'applicazione dei limiti di affollamento pubblicitario - che rimangono fissati al tetto massimo del 4 per cento dell'orario settimanale e del 12 per cento di ogni ora, come attualmente previsto - è da effettuare per ogni singola rete, invece che in riferimento alla programmazione complessiva della concessionaria. Secondo la relazione illustrativa, applicando alla lettera l'attuale previsione la concessionaria effettua un calcolo cumulativo per le tre reti generaliste, cosicché l'affollamento pubblicitario risulta superare costantemente i limiti settimanali e orari su RaiUno, nelle fasce di maggior ascolto mentre è inferiore sulle altre reti generaliste.

L'acquisizione di risorse attraverso la raccolta pubblicitaria da parte della concessionaria rappresenta una fonte di ricavo accessoria e deve inoltre essere effettuata rispettando i principi di concorrenza, trasparenza e non discriminazione. Il compito di verificare il rispetto di tali principi nella conclusione dei contratti pubblicitari è affidato all'AGCOM.

Contestualmente, il disegno di legge prevede che alla società concessionaria venga attribuito l'intero gettito del canone e che tali risorse non possano essere utilizzate per il finanziamento di programmi che non costituiscono adempimento degli obblighi di servizio pubblico. Una quota adeguata di investimenti deve inoltre essere destinata all'offerta di contenuti e *format* dedicati all'innovazione digitale e a tale scopo la concessionaria deve redigere un piano di investimento digitale. Sull'impiego effettivo delle risorse provenienti dal gettito del canone e dalla pubblicità, l'azienda è inoltre tenuta a riferire ogni sei mesi alla Commissione parlamentare di vigilanza.

Per quanto riguarda la *governance* della RAI, il provvedimento prolunga a cinque anni la durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione, con la contestuale eliminazione della possibilità di un secondo mandato e inserisce, tra i requisiti richiesti, il possesso di una comprovata esperienza nell'ambito dell'innovazione digitale.

Anche l'amministratore delegato dura in carica cinque anni e si prevede che la sua nomina divenga efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole della Commissione parlamentare di vigilanza, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

È infine affidato alla RAI il compito di garantire l'equilibrio tra la produzione interna dei programmi e il suo affidamento a società esterne, con l'impegno a realizzare direttamente almeno il 60 per cento della propria offerta e a non concedere in appalto la produzione di trasmissioni in diretta, di rilievo nazionale, che hanno un impatto fondamentale per l'adempimento del contratto di servizio.

Il disegno di legge n. 2232, presentato dalla senatrice De Petris e altri, delinea un nuovo assetto di *governance* per la RAI, basato sul sistema societario dualistico di cui agli articoli 2409-*octies* e seguenti del codice civile, con la finalità di garantire una più efficace distinzione tra poteri di indirizzo e controllo e poteri inerenti la gestione ordinaria.

Il provvedimento attribuisce dunque l'amministrazione e il controllo della RAI ad un consiglio di sorveglianza e a un consiglio di gestione.

Il consiglio di sorveglianza, che svolge funzioni di indirizzo, supervisione strategica e controllo, è composto da 15 membri, il cui mandato dura sei esercizi e non può essere rinnovato. Le disposizioni introdotte indicano nel dettaglio le modalità di nomina e i requisiti richiesti nonché le cause di ineleggibilità o di decadenza.

Tra i compiti assegnati al consiglio di sorveglianza figura anche la nomina del presidente e degli altri due componenti del consiglio di gestione, che è l'organo incaricato di svolgere le attività necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale e delle scelte strategiche dell'azienda, definite ed approvate dal consiglio di sorveglianza.

Il presidente del consiglio di gestione assume anche i poteri del consigliere delegato; sia lui che gli altri due componenti - ai quali è richiesto il possesso di requisiti professionali nella gestione di imprese con fatturato e numero di dipendenti paragonabili a quelli della RAI - durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Sono infine introdotte disposizioni di contenuto analogo a quelle attualmente vigenti in relazione alle funzioni della Commissione parlamentare di vigilanza, all'applicazione del limite massimo retributivo e alla dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI.

Il disegno di legge n. 2234, d'iniziativa del senatore Mallegni, riproduce il contenuto del disegno di legge n. 2225, dal quale differisce per i seguenti profili.

Nel prevedere che i limiti di affollamento pubblicitario debbano essere calcolati in riferimento alla programmazione di ciascuna rete, il provvedimento incide anche sui tetti massimi, che vengono abbassati al 3 per cento dell'orario settimanale e al 10 per cento di ogni ora.

È confermata l'attribuzione alla concessionaria dell'intero gettito del canone, ma non si prevede che una quota di investimenti debba essere destinata all'offerta di contenuti e *format* dedicati all'innovazione digitale. L'obbligo di riferire alla Commissione parlamentare di vigilanza in merito all'impiego effettivo delle risorse provenienti dal gettito del canone e dalla pubblicità ha inoltre cadenza trimestrale, invece che semestrale.

Viene aumentato a nove il numero dei membri del consiglio di amministrazione della RAI, stabilendo che siano tre quelli eletti da ciascuna delle due Camere.

È confermato che la nomina dell'amministratore delegato divenga efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole della Commissione parlamentare di vigilanza, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. La durata del suo mandato è fissata invece a sei anni.

Non sono infine previste disposizioni che impongano limiti all'esternalizzazione della produzione di trasmissioni televisive.

È dichiarata aperta la discussione generale.

La senatrice [PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala che il suo Gruppo ha depositato ieri il disegno di legge n. 2263, in materia di riforma della RAI, e chiede che, una volta assegnato alla Commissione, esso sia esaminato congiuntamente a quelli posti oggi all'ordine del giorno.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che, una volta assegnato alla Commissione, anche il disegno di legge segnalato dalla senatrice Pergreffi sarà inserito all'ordine del giorno ai fini del suo abbinamento a quelli iniziati oggi.

Il senatore [CAMPARI](#) (*L-SP-PSd'Az*), in considerazione dell'imminente inizio dei lavori d'Aula, chiede che la discussione generale abbia luogo in altra seduta.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

[Resoconto stenografico.](#)

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*) segnala che, secondo quanto comunicato dai Gruppi, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che nel pomeriggio di domani le Commissioni saranno

autorizzate a riunirsi tra le 14 e le 15.30. Chiede dunque informazioni su come verranno organizzati i lavori della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che resterà quindi confermata l'audizione in Ufficio di presidenza già prevista per domani mattina alle 8.30, mentre la seduta già prevista per le ore 12.30 avrà luogo alle ore 14.

La Commissione conviene.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 12,30, è posticipata alle ore 14.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.3.2.1.2. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 203 (pom.) del 15/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021
203ª Seduta

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Teresa Bellanova.

*La seduta inizia alle ore 14,40.
IN SEDE CONSULTIVA*

(2271) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il [PRESIDENTE](#) cede la parola alla relatrice Lupo ricordando che il provvedimento in esame è già calendarizzato in Aula per la seduta di questo pomeriggio che avrà inizio alle ore 16,30.

La relatrice [LUPO](#) (M5S) illustra il decreto-legge in esame, che nel testo originariamente predisposto dal Governo, conteneva una serie di misure dirette a disciplinare la graduale ripresa delle attività economiche e sociali attraverso il progressivo allentamento, a partire dal 26 aprile scorso, delle restrizioni adottate per la limitazione dei contagi da virus SARS-CoV-2, con particolare riferimento ai territori collocati nelle cosiddette "zone gialle".

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono poi confluiti in tale provvedimento i contenuti del decreto-legge n. 56, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, nonché del decreto-legge n. 65, con il quale, alla luce dei dati scientifici sull'epidemia e dell'andamento della campagna di vaccinazione, è stato anticipato il calendario delle riaperture.

Gli articoli da 1 a 8-ter del testo in esame - che si compone complessivamente di 44 articoli e un allegato - introducono misure relative agli spostamenti, che comprendono, tra l'altro, la progressiva posticipazione dell'inizio del coprifuoco e il suo completo superamento a partire dal prossimo 21 giugno, e disciplinano nel dettaglio la progressiva riapertura delle diverse attività economiche, sociali, assistenziali, scolastiche, culturali e sportive.

L'articolo 9 disciplina le "certificazioni verdi COVID-19", che sono rilasciate in formato cartaceo o digitale con la finalità di attestare lo stato di avvenuta vaccinazione, la guarigione dall'infezione o l'effettuazione di un *test* molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

Si tratta, di fatto, dell'anticipazione in ambito nazionale del *green pass* in corso di adozione a livello europeo, quale strumento per agevolare la ripresa delle attività e degli spostamenti sospesi a causa della pandemia.

Le disposizioni introdotte verranno dunque applicate fino all'entrata in vigore delle regole europee, che abilitano l'attivazione della Piattaforma nazionale-DGC (*digital green certificate*) quale sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo. La piattaforma è realizzata attraverso l'infrastruttura Sistema tessera sanitaria dalla Sogei, che la gestisce. Le specifiche tecniche per garantire l'interoperabilità della piattaforma nonché le sue modalità di funzionamento saranno definite con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, cui spetterà anche l'indicazione dei dati trattati e di quelli da riportare nelle certificazioni nonché delle misure per assicurare la loro protezione. Gli articoli da 10 a 11, oltre ad adeguare alla proroga dello stato di emergenza, fissata dal Consiglio dei ministri al prossimo 31 luglio, i termini previsti dai decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020, nonché quelli stabiliti nelle disposizioni legislative elencate nell'allegato 2 al decreto in esame, ridefiniscono i parametri per la collocazione delle Regioni nelle diverse zone "colorate".

Gli articoli da 11-*bis* a 11-*duodevicies* riguardano la proroga di termini previsti da disposizioni legislative vigenti, che in larga parte riproducono il contenuto del decreto-legge n. 56.

Per quanto riguarda gli aspetti di interesse per la 8ª Commissione, si segnala in particolare che l'articolo 11-*quinqvies* interviene sulla disciplina dei poteri speciali del Governo nei settori di rilevanza strategica (cd. *golden power*), disponendo l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2021 dell'applicazione degli obblighi di notifica introdotti, per talune tipologie di atti e operazioni, dall'articolo 15 del decreto-legge n. 23 del 2020 al fine di salvaguardare gli assetti delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale dai rischi di scalate irregolari ed improvvise nel corso della fase di emergenza epidemiologica.

L'articolo 11-*sexies* incide su una serie di termini in materia di trasporti, alcuni dei quali avevano formato l'oggetto di emendamenti presentati nel corso dell'esame in 8ª Commissione del decreto-legge n. 45 del 2021 e non accolti in tale sede.

In particolare, il comma 1 integra l'articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 183 del 2020 per stabilire che, per le domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell'anno 2020, la prova teorica è espletata entro il 31 dicembre 2021, mentre per le domande presentate dal 1º gennaio 2021 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza tale prova è espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda.

Il comma 2 posticipa il termine entro il quale le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetto ad obblighi di servizio pubblico devono procedere alla rendicontazione delle perdite economiche direttamente imputabili all'emergenza da COVID-19 per poter ricevere i contributi straordinari previsti a compensazione. Viene conseguentemente spostato anche il termine per l'adozione del decreto ministeriale di assegnazione delle risorse.

Il comma 3 prolunga fino al 31 dicembre 2021 il periodo durante il quale le navi da crociera iscritte nel registro internazionale sono autorizzate ad effettuare servizi di cabotaggio.

Il comma 4 differisce al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale la revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi può essere effettuata dagli ispettori autorizzati, di cui al decreto ministeriale 19 maggio 2017.

L'articolo 11-*octies* stabilisce che anche per il 2021 non trovino applicazione le disposizioni per la revoca dei finanziamenti concessi a valere sui fondi per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali e per lo sviluppo del Paese, istituiti con la legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 95) e con la legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 15), che siano stati assegnati ma non utilizzati.

L'articolo 11-*novies* proroga al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale gli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, che rientrano nei Piani sviluppo e coesione predisposti ai sensi dell'articolo 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2021, possono generare obbligazioni giuridicamente rilevanti.

L'articolo 11-*decies* fa slittare al 2021 lo stanziamento di 1 milione di euro per il Fondo "Antonio Megalizzi", finalizzato a garantire un servizio di trasmissione radiofonica universitaria, anche attraverso lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica.

L'articolo 11-*undecies* incide su taluni aspetti della disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 101 del 2020 per la protezione dai rischi di esposizione delle persone a livelli anomali di radioattività e di contaminazioni dell'ambiente. In particolare, vengono modificati i termini riguardanti taluni obblighi per la protezione da radiazioni ionizzanti nonché, nelle more dell'adozione di un apposito decreto che regoli la materia, i termini per l'applicazione del regime transitorio per la sorveglianza radiometrica su materiali, prodotti semilavorati o prodotti metallici. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, secondo quanto evidenziato nella relazione che accompagnava il decreto-legge n. 56, l'intervento è necessario per evitare che, in assenza della necessaria regolamentazione tecnica, si possano verificare rallentamenti nelle attività portuali e aeroportuali, che andrebbero ad incidere sul sistema logistico italiano, rendendolo meno concorrenziale rispetto ai competitori europei.

Con l'articolo 11-*terdecies* viene stabilito che fino al prossimo 31 dicembre trovino applicazione le disposizioni del decreto-legge n. 34 del 2020 con le quali è stata autorizzata, in deroga alle procedure previste dal testo unico dell'edilizia, la realizzazione di interventi, anche edilizi, consistenti in opere contingenti e temporanee volte a garantire l'ottemperanza alle misure di sicurezza imposte dall'emergenza sanitaria.

L'articolo 11-*quindiesdecies*, al fine di evitare la revoca dei finanziamenti, proroga al 31 dicembre 2022 il termine per alcuni adempimenti relativi agli interventi per il ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e per gli aeroporti di Firenze e Salerno.

L'articolo 12 reca misure in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri, finalizzate ad integrare l'articolo 85, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2020, che ha previsto che alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'ENAC che adempiono oneri di servizio pubblico venga corrisposta un'anticipazione dell'indennizzo richiesto a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell'emergenza COVID-19.

L'integrazione ora introdotta precisa che l'importo di ciascuna anticipazione non può essere superiore all'indennizzo richiesto e documentato sulla base dei criteri indicati nel decreto 11 settembre 2020 del Ministro dello sviluppo economico e dei consolidati indirizzi interpretativi adottati dalla Commissione europea in riferimento alle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza da COVID-19.

Per garantire la corresponsione dell'indennizzo, viene autorizzato l'utilizzo nel 2021 delle somme iscritte nel conto dei residui per il medesimo anno nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 12-*bis* prevede che sia sempre consentito lo svolgimento delle prove selettive di abilitazione alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, proprio in considerazione del ruolo essenziale svolto dal settore dell'autotrasporto durante l'emergenza epidemiologica.

L'articolo 12-*ter* reca una deroga alle norme di contabilità degli enti locali, finalizzata a consentire ai comuni di procedere all'individuazione dei soggetti beneficiari e all'erogazione delle somme stanziate per la concessione dei buoni viaggio, previsti dal decreto-legge n. 34 del 2020 a favore delle persone a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente.

L'articolo 13 definisce le sanzioni per la violazione di talune delle norme introdotte dal provvedimento mentre l'articolo 13-*bis* contiene infine la clausola di salvaguardia.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione.

Il senatore [PAROLI](#) (*FIBP-UDC*), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza il breve lasso di tempo a disposizione del Senato, e in particolare delle Commissioni, per esaminare il provvedimento

in titolo.

Osserva quindi che, a prescindere dal contenuto del provvedimento in esame, sarebbe opportuno che l'8ª Commissione non procedesse ad approvare il parere proposto dalla relatrice, in quanto la Commissione affari costituzionali, competente in sede primaria, sarà presumibilmente già sul punto di concludere l'esame del provvedimento per mandarlo in Aula alle 16.30 e dunque non avrà nemmeno il tempo di leggere i pareri di tutte le altre Commissioni. In tale contesto, ritiene inutile esprimersi.

Il senatore [MALLEGNI](#) (*FIBP-UDC*) chiarisce che la posizione espressa dal senatore Paroli è quella dell'intero Gruppo di Forza Italia, che quindi non parteciperà al voto.

Il senatore [DESSI](#) (*Misto*) dichiara che non parteciperà al voto, in quanto non ha senso approvare un parere del quale la Commissione competente non avrà nemmeno il tempo di prendere atto.

La relatrice [LUPO](#) (*M5S*) chiarisce che la ristrettezza del tempo a disposizione delle Commissioni deriva dal fatto che l'esame presso la Camera dei deputati si è protratto a lungo e che il decreto-legge deve essere convertito in legge in tempi strettissimi.

Ribadisce dunque che la sua proposta è quella di approvare un parere favorevole.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'avvocato dello Stato Pierluigi Umberto Di Palma a Presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile ([n. 88](#))

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 giugno.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il relatore [MALLEGNI](#) (*FIBP-UDC*), formula una proposta di parere favorevole alla nomina dell'avvocato dello Stato Pierluigi Umberto Di Palma a Presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, alla luce del *curriculum*, dell'audizione e del conseguente dibattito, che hanno confermato l'elevato profilo professionale e la sensibilità istituzionale del candidato.

Il senatore [D'ARIENZO](#) (*PD*), intervenendo in dichiarazione di voto, si dice sicuro che il candidato - le cui competenze professionali sono evidenti a tutti - darà all'ENAC l'impulso necessario per svolgere il ruolo fondamentale che gli compete. Per tale motivo annuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito democratico.

La senatrice [LUPO](#) (*M5S*) si associa alle considerazioni positive svolte dal relatore Mallegni e dal senatore D'Arienzo, osservando che dall'audizione è emerso l'elevato profilo tecnico del candidato, che consentirà all'ENAC di svolgere un ruolo centrale per il rilancio del settore richiesto da tutti gli operatori, valorizzando la propria autonomia dalla politica, ma comunque svolgendo una interlocuzione fruttuosa con le Commissioni parlamentari nel rispetto delle reciproche funzioni.

Si passa dunque alla votazione della proposta di parere favorevole del relatore.

Partecipano alla votazione i senatori [BARACHINI](#) (*FIBP-UDC*), [BERUTTI](#) (*Misto-IeC*), [CAMPARI](#)

(L-SP-PSd'Az), [CIOFFI](#) (M5S), [COLTORTI](#) (M5S), [SBRANA](#) (L-SP-PSd'Az) (in sostituzione del senatore Corti), [D'ARIENZO](#) (PD), [DESSI'](#) (Misto), [DI GIROLAMO](#) (M5S), [FEDE](#) (M5S), [LUPO](#) (M5S), [MALLEGNI](#) (FIBP-UDC), [MARGIOTTA](#) (PD), [PAROLI](#) (FIBP-UDC), [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az), [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az), [RUSPANDINI](#) (FdI), [RICCIARDI](#) (M5S) (in sostituzione del senatore Santillo) e [VONO](#) (IV-PSI).

La proposta di parere favorevole del relatore è approvata con 19 voti favorevoli.

Proposta di nomina dell'ingegner Matteo Africano a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico centrale (n. 85)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Seguito e conclusione dell'esame. Non accolta la proposta di parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella scorsa seduta si era convenuto di procedere alla votazione del parere sulla proposta di nomina n. 85 parallelamente alla IX Commissione della Camera dei deputati. Considerato che quest'ultima ha calendarizzato il provvedimento in questione per domani, propone dunque di rinviare l'esame.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD), ricordando di essere stato lui a chiedere il rinvio della votazione alla settimana corrente, afferma di non ritenere necessario attendere fino a domani, anche considerato che la IX Commissione della Camera si riunirà nel pomeriggio, mentre la seduta della 8ª Commissione è prevista per la fine della mattinata e quindi le due Commissioni non potrebbero comunque votare nello stesso momento. Chiarito dunque che la proposta di rinvio a domani non proviene dal suo Gruppo, chiede se il Presidente intenda comunque confermarla.

Il [PRESIDENTE](#) conferma la proposta di rinviare l'esame del provvedimento in titolo a domani.

Il senatore [MALLEGNI](#) (FIBP-UDC) chiede di procedere immediatamente alla votazione della proposta di nomina in questione, previa sottoposizione alla Commissione della proposta di rinvio avanzata dal Presidente.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di rinviare a domani l'esame della proposta di nomina n. 85.

La proposta di rinvio è respinta.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il relatore [FEDE](#) (M5S) formula una proposta di parere favorevole sulla nomina dell'ingegner Matteo Africano a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale, ritenendo che dal *curriculum* emerge il possesso dei requisiti richiesti dalla legge e ponendo l'accento sul fatto che sul nominativo del candidato si è verificata la convergenza del Governo e degli enti territoriali interessati.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) annuncia il voto contrario del Gruppo del PD, alla luce degli approfondimenti compiuti alla Camera, i cui esiti non possono a suo avviso essere ritenuti soddisfacenti.

Il senatore [DESSI'](#) (Misto) osserva che l'unanimità raggiunta nella votazione del nuovo Presidente dell'ENAC dimostra che quando si sottopone all'attenzione del Parlamento una professionalità così elevata non si può che registrare una convergenza. Le decisioni sulle nomine devono essere guidate

solo ed esclusivamente da criteri di merito e non di appartenenza politica. Annuncia infine il suo voto contrario.

Il senatore [FEDE](#) (M5S), pur sapendo che la Commissione ha appena respinto la richiesta di rinvio, invita i colleghi a valutare l'opportunità di prendersi ancora un po' di tempo per verificare gli approfondimenti menzionati dal senatore Margiotta.

Il senatore [DE FALCO](#) (Misto) illustra i motivi per i quali ritiene che il candidato non presenti i requisiti necessari e annuncia il suo voto contrario.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che la Commissione si è espressa in maniera molto chiara per procedere immediatamente con la votazione e ritiene dunque di non poter far altro che dichiarare aperta la votazione.

Si passa dunque alla votazione della proposta di parere favorevole del relatore.

Partecipano alla votazione i senatori [BARACHINI](#) (FIBP-UDC), [BERUTTI](#) (Misto-IeC), [CAMPARI](#) (L-SP-PSd'Az), [CIOFFI](#) (M5S), [COLTORTI](#) (M5S), [SBRANA](#) (L-SP-PSd'Az) (in sostituzione del senatore Corti), [D'ARIENZO](#) (PD), [DE FALCO](#) (Misto), [DESSI](#) (Misto), [DI GIROLAMO](#) (M5S), [FEDE](#) (M5S), [LUPO](#) (M5S), [MALLEGNI](#) (FIBP-UDC), [MARGIOTTA](#) (PD), [PAROLI](#) (FIBP-UDC), [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az), [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az), [RUSPANDINI](#) (FdI), [RICCIARDI](#) (M5S) (in sostituzione del senatore Santillo) e [VONO](#) (IV-PSI).

La proposta di parere favorevole del relatore è respinta con 9 voti contrari, 6 favorevoli e 5 astensioni.

IN SEDE REDIGENTE

[\(2037\)](#) *URSO ed altri. - Riforma della disciplina del volo da diporto o sportivo*

[\(2053\)](#) *BRIZIARELLI ed altri. - Legge quadro per la valorizzazione e la promozione del volo da diporto e sportivo e dell'avioturismo*

[\(2171\)](#) *COLTORTI ed altri. - Legge quadro per la valorizzazione e la promozione del volo da diporto e sportivo, del volo libero e dell'avioturismo*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2037 e 2053, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2171 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 9 giugno.

Il relatore [CAMPARI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge n. 2171 che si compone di 14 articoli. L'articolo 1 illustra le finalità del provvedimento, che disciplina l'attività di volo effettuata con velivoli VDS o VDS avanzati per scopi ricreativi, diportistici, sportivi o didattici. Ai fini dell'individuazione dei velivoli VDS, oltre a specificare che rientrano in tale categoria i paramotori e i deltaplani minimali con peso inferiore ai 150 chilogrammi, fa riferimento alla definizione contenuta nel regolamento (UE) 2018/1139, mentre per i velivoli VDS avanzati il riferimento è alle caratteristiche tecniche indicate nel regolamento di cui al D.P.R. n. 133 del 2010.

L'articolo 2 conferma le competenze affidate all'AeCI per lo svolgimento dell'attività preparatoria all'uso dei velivoli e alla relativa certificazione. Anche in questo caso è rinviata ad un regolamento la disciplina di tutti gli aspetti relativi all'attività di volo da diporto e sportivo, mentre si prevede che, con lo stesso regolamento, vengano definiti i criteri per il conseguimento di un titolo aeronautico unico attestante l'idoneità al pilotaggio delle tipologie di velivoli ricompresi nella disciplina introdotta.

L'articolo 3, similmente al disegno di legge n. 2053, prevede che i velivoli VDS vengano sottoposti ad

autocertificazione periodica. Dispone inoltre che l'ENAC e l'AeCI svolgano controlli a campione sull'autenticità delle autocertificazioni, con riferimento ad una percentuale di velivoli di almeno il 10 per cento.

L'articolo 4 definisce le condizioni in base alle quali ai velivoli VDS iscritti nei registri degli Stati membri dell'Unione europea è consentito il volo nello spazio aereo italiano, mentre l'articolo 5 prevede che l'AeCI possa irrogare le sanzioni della sospensione o della revoca delle licenze, delle abilitazioni, delle certificazioni e degli attestati nel caso di mancata osservanza delle disposizioni introdotte.

Gli articoli da 6 a 10 sono specificamente volti a disciplinare l'utilizzo di attrezzi sportivi per il volo libero, quali il parapendio, il deltaplano e altri attrezzi privi di motore atti al volo planato e veleggiato. Si prevede che tali attrezzi possano essere utilizzati in aria libera solo previo rilascio di attestato di abilitazione alla loro conduzione ed è fissata a sedici anni l'età minima per accedere ai corsi di formazione. Il decollo e l'atterraggio possono essere effettuati su qualsiasi area idonea, previo consenso dell'esercente dell'area o di chi può disporre l'uso. La definizione degli altri aspetti relativi alla disciplina in materia di volo libero - per l'esercizio del quale è introdotto un obbligo di copertura assicurativa - è quindi rinviata ad un regolamento del Ministero delle infrastrutture.

Gli articoli da 11 a 13 recano misure volte a promuovere e incentivare l'attività avioturistica. Viene stabilito che i velivoli VDS impiegati per i voli turistici debbano essere pilotati da soggetti della qualifica di istruttore o di pilota di VDS avanzato con almeno 200 ore di volo all'attivo e viene affidato al Ministero delle infrastrutture il compito di organizzare attività di promozione della sicurezza del volo a favore di scuole, aviosuperfici e piloti, anche avvalendosi di esperti qualificati e di associazioni aeronautiche.

Anche in questo caso si prevede che le regioni e le province autonome effettuino una ricognizione degli scali avioturistici presenti sul territorio e vengono stanziare risorse per le attività di promozione dell'avioturismo.

L'articolo 14 dispone infine che con regolamento si proceda ad apportare le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti.

In conclusione, segnala che l'esame del disegno di legge n. 2171 proseguirà congiuntamente a quello dei disegni di legge in materia di volo da diporto incardinati la settimana scorsa e ribadisce il desiderio che i provvedimenti possano essere riassegnati in sede deliberante.

Il [PRESIDENTE](#) propone dunque la congiunzione del disegno di legge n. 2171 con i disegni di legge nn. 2037 e 2053, aventi medesimo oggetto, incardinati la settimana scorsa, e ricorda di avere comunicato al Presidente del Senato l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione dei disegni di legge in questione ai fini del raggiungimento delle possibili intese con la Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del regolamento del Senato.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(1415) DI NICOLA ed altri. - Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio

(2011) Valeria FEDELI ed altri. - Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

(2210) GASPARRI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177

(2223) FARAONE. - Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

(2225) BARACHINI e Anna Maria BERNINI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di servizio

pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

(2232) Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

(2234) MALLEGNI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'8 giugno.

Il **PRESIDENTE** domanda se vi siano richieste di intervento in discussione generale.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore **PAROLI** (*FIBP-UDC*) ribadisce che, come già affermato in passato, ritiene che un tema così delicato come quello della riforma della RAI non possa essere affrontato come se si trattasse di un provvedimento qualsiasi. Prima di procedere con l'esame, sarà quindi necessario che i Gruppi di maggioranza trovino una convergenza sulle modalità dello stesso, a partire dalla questione del relatore. Il Presidente ha la facoltà di individuare uno o più relatori e sarebbe bene che delegasse questo compito a uno o più membri della Commissione, ma la cosa importante è che questa decisione sia condivisa con i capigruppo di maggioranza, cosa che finora non è avvenuta.

Il senatore **DESSI** (*Misto*) ritiene che dovrebbero essere nominati tre relatori: uno per l'ala destra, uno per l'ala sinistra e uno per la minoranza. Il Presidente potrebbe certamente svolgere benissimo il suo ruolo, ma sarebbe preferibile una struttura di questo tipo. Tutti devono trovare il coraggio di fare un piccolo passo indietro.

Il senatore **CIOFFI** (*M5S*) osserva che sui provvedimenti in esame c'è troppa attenzione e che bisognerebbe invece lavorare con più tranquillità. Se i vari Gruppi, compresa l'opposizione, vogliono fare una riunione, non c'è problema, basta che l'obiettivo di tutti sia quello di trovare una convergenza.

La senatrice **PERGREFFI** (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che sia necessario capire qual è l'obiettivo della Commissione, considerato che i disegni di legge esprimono visioni molto diverse. Concorda con il senatore Paroli che sia necessario garantire una pluralità di voci. Ritiene che il ruolo di garanzia del Presidente non dovrebbe sovrapporsi con quello di relatore.

Il senatore **BARACHINI** (*FIBP-UDC*) osserva che nessuno più dei componenti della Commissione parlamentare di vigilanza, da lui presieduta, è conscio della necessità di una riforma della visione complessiva e della *governance* della RAI. Il tema è però molto complesso e, da parte sua, dichiara di mettere a disposizione della 8ª Commissione tutto il lavoro di approfondimento già svolto dalla Commissione di vigilanza, che dovrebbe poi essere integrato con delle audizioni. Invita quindi tutti a svolgere una riflessione approfondita, in quanto i temi da analizzare presentano implicazioni non banali.

Il **PRESIDENTE**, alla luce del dibattito, invita i Capigruppo a riunirsi, ad individuare una metodologia condivisa e a riferirgli l'esito dell'incontro. Invita inoltre i Gruppi a iniziare a individuare i soggetti da audire.

Il senatore **CAMPARI** (*L-SP-PSd'Az*) osserva che prima di tutto si dovrà fare la riunione dei Capigruppo che dovranno concordare un metodo per ogni fase dell'esame. Non c'è bisogno di procedere a tappe forzate, al fine di evitare spiacevoli incidenti.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) afferma che il Gruppo del M5S vuole portare avanti l'esame del provvedimento e che se ciò richiede una riunione dei Capigruppo per discutere i temi sollevati la richiesta può essere condivisa.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce l'invito ai Capigruppo a riunirsi e a comunicargli l'esito del loro incontro.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(797) Simona PERGREFFI ed altri. - Disposizioni in materia di libretto dell'infrastruttura
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 9 giugno.

Il [PRESIDENTE](#), nel dichiarare aperta la discussione generale, osserva che anche per questo provvedimento si potrebbe procedere a svolgere un ciclo di audizioni.

La senatrice [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az) espone le finalità del provvedimento in titolo e concorda con la proposta di svolgere un ciclo di audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare a mercoledì 23 giugno il termine per l'indicazione da parte dei Gruppi dei soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è rinviato.

[Resoconto stenografico.](#)

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [PAROLI](#) (FIBP-UDC) chiede al Presidente di valutare l'opportunità di reinserire all'ordine del giorno della Commissione della settimana prossima l'esame in sede consultiva dei disegni di legge in materia di rigenerazione urbana alla luce dell'andamento dei lavori in 13a Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di verificare l'andamento dei lavori presso la Commissione ambiente.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.3.2.1.3. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 204 (ant.) del 16/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MERCLEDÌ 16 GIUGNO 2021
204ª Seduta

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

La seduta inizia alle ore 12,35.

IN SEDE REFERENTE

(1679) SANTILLO ed altri. - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di costruzioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) domanda se vi siano colleghi interessati ad intervenire in discussione generale.

Il senatore [SANTILLO](#) (M5S) chiede se vi sia l'intenzione di svolgere un ciclo di audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine entro il quale i Gruppi potranno segnalare i nominativi di eventuali soggetti da audire per mercoledì 23 giugno 2021, analogamente a quanto già concordato nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 797, in materia di libretto dell'infrastruttura.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [MALLEGNI](#) (FIBP-UDC) chiede che tipo di seguito si intenda dare al dibattito svoltosi ieri nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 1415 e congiunti, in materia di riforma della RAI.

Il [PRESIDENTE](#) propone che, fatte salve le eventuali interlocuzioni politiche che potranno intercorrere tra i componenti della maggioranza, l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi torni ad occuparsi della questione la settimana prossima, presumibilmente nel pomeriggio di

martedì 22, compatibilmente con i vari impegni della Commissione.

La Commissione conviene.

Il senatore [PAROLI](#) (*FIBP-UDC*), facendo seguito a quanto già segnalato nella seduta di ieri, in considerazione dell'andamento dei lavori in 13ª Commissione, propone di reinserire nell'ordine del giorno della Commissione l'esame in sede consultiva dei disegni di legge nn. 1131 e congiunti, in materia di rigenerazione urbana, a partire da mercoledì 23 giugno.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata domani, giovedì 17 giugno 2021, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,50.

1.3.2.1.4. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 208 (pom.) del 06/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 6 LUGLIO 2021

208ª Seduta

Presidenza del Presidente

[COLTORTI](#)

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Massimo Deiana a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna (n. 89)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 giugno.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il relatore [MARGIOTTA](#) (PD), come preannunciato nella seduta del 22 giugno, formula una proposta di parere favorevole alla nomina del professor Massimo Deiana a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna.

In assenza di richieste di intervento in dichiarazione di voto, si procede dunque alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore. Partecipano alla votazione i senatori [BERUTTI](#) (Misto-IeC), [CAMPARI](#) (L-SP-PSd'Az), [COLTORTI](#) (M5S), [CORTI](#) (L-SP-PSd'Az), [D'ARIENZO](#) (PD), [DI GIROLAMO](#) (M5S), [FEDE](#) (M5S), [LUPO](#) (M5S), [MARGIOTTA](#) (PD), [PAROLI](#) (FIBP-UDC), [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az), [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az), [RUSPANDINI](#) (Fdl), [SANTILLO](#) (M5S) e [GRIMANI](#) (IV-PSI), in sostituzione della senatrice Vono.

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 9 voti favorevoli e 6 astenuti.

Proposta di nomina del dottor Pasqualino Monti a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale (n. 90)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 giugno.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, la relatrice [LUPU](#) (M5S), come preannunciato nella seduta del 22 giugno, formula una proposta di parere favorevole alla nomina del dottor Pasqualino Monti a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale.

In assenza di richieste di intervento in dichiarazione di voto, si procede dunque alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole della relatrice. Partecipano alla votazione i senatori [BARACHINI](#) (FIBP-UDC), [BERUTTI](#) (Misto-IeC), [CAMPARI](#) (L-SP-PSd'Az), [COLTORTI](#) (M5S), [CORTI](#) (L-SP-PSd'Az), [D'ARIENZO](#) (PD), [DI GIROLAMO](#) (M5S), [FEDE](#) (M5S), [LUPU](#) (M5S), [MARGIOTTA](#) (PD), [PAROLI](#) (FIBP-UDC), [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az), [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az), [RUSPANDINI](#) (FdI), [SANTILLO](#) (M5S) e [GRIMANI](#) (IV-PSI), in sostituzione della senatrice Vono.

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 15 voti favorevoli e 1 astenuto.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera (n. 262)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il vice ministro BELLANOVA comunica alcune integrazioni che si intendono apportate dal Governo all'atto in oggetto. Con riferimento all'intervento SS 64 Porrettana - Nodo stradale Casalecchio di Reno Stralcio Sud, segnala che nella denominazione dell'opera è necessario aggiungere l'intervento relativo alla messa in sicurezza del Ponte Leonardo (Bologna). Fornisce, con riferimento alla Galleria Sant'Anna, l'aggiornamento e l'integrazione dei CUP e del quadro finanziario, nonché i CUP di riferimento per il *bypass* ferroviario di Augusta sulla tratta ferroviaria Catania-Siracusa e il collegamento ferroviario nel porto di Augusta.

Il senatore [CAMPARI](#) (L-SP-PSd'Az) si compiace che il Governo abbia recepito le indicazioni della sua parte politica per quanto attiene al nodo di Bologna, riconoscendo la dovuta attenzione alla situazione problematica in cui versa il ponte Leonardo.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) manifesta la sua perplessità rispetto alla decisione di commissariare un numero di opere che rischia di essere eccessivo e di avere effetti controproducenti rispetto alle finalità di velocizzazione proprie dell'istituto del commissariamento, al quale si dovrebbe fare ricorso con discernimento.

Ritiene inoltre non facilmente comprensibile la scelta di commissariare anche opere di piccole dimensioni e di attribuire a un unico commissario ben 15 opere stradali.

Osserva che la previsione in virtù della quale i commissari si devono servire delle proprie strutture senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica può essere condivisibile con riferimento ai commissari che operano all'interno di contesti molto strutturati come ANAS e RFI, ma diventa problematica ad esempio per i provveditori regionali alle opere pubbliche, le cui strutture sono affette

da croniche insufficienze di risorse, e, a maggior ragione, per i dirigenti pubblici in quiescenza. Considerato, infine, che il Governo ha scelto di non adottare un criterio restrittivo nell'individuazione delle nuove opere da commissariare, chiede che siano inserite nella nuova lista anche due opere già segnalate in passato dal suo Gruppo: la SS 12 area tangenziale di Verona e la Potenza-Bari.

La senatrice [PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime preoccupazione in merito alla possibilità che alcuni commissari si trovino a doversi occupare di un numero eccessivo di opere, osserva che è importante capire come la nomina dei commissari impatti sui tempi di realizzazione delle opere e appoggia le richieste di inserire tra le opere da commissariare la Tirrenica e la Potenza-Bari.

Il senatore [SANTILLO](#) (*M5S*) afferma che, a suo avviso, la politica del ricorso ai commissariamenti dovrebbe terminare, considerato che negli ultimi anni il legislatore ha adottato provvedimenti in materia di semplificazioni che hanno introdotto poteri derogatori estremamente significativi. Anche in assenza di commissariamenti, ANAS e RFI possono già usufruire di strumenti molto incisivi, addirittura superiori a quelli di cui godevano i commissari in passato. Prima di procedere alla nomina di nuovi commissari, bisognerebbe effettuare una valutazione che consenta di comprendere l'impatto dei commissariamenti sui tempi di realizzazione delle opere e capire quanti siano i responsabili unici di procedimento.

Il vice ministro BELLANOVA riferisce che l'orientamento sulle opere menzionate dal senatore Margiotta, così come su altre, è quello di istituire tavoli tecnici specifici che consentano di coordinare l'interlocuzione delle varie realtà istituzionali coinvolte nell'*iter*.

Per quanto riguarda il numero delle opere da commissariare, ricorda che è stata la stessa 8ª Commissione, nel parere reso sul precedente schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a sollecitare il commissariamento di un lungo elenco di opere, per cui il Governo si è attenuto a un chiaro indirizzo del Parlamento.

Peraltro, la lista delle opere contenuta nello schema attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari è frutto non solo del recepimento da parte del Governo delle indicazioni contenute nei pareri parlamentari ma anche di un percorso di ascolto e confronto tra Governo e Gruppi parlamentari coordinato dallo stesso Ministro, del quale il provvedimento in esame costituisce la sintesi.

Sul tema della sproporzione tra il numero delle opere da commissariare e quello dei commissari designati si impegna a riferire al Ministro quanto emerso nel corso del dibattito odierno.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2301) Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport
(Parere alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in esame, che introduce misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e disposizioni in materia di sport. In particolare, al fine di consentire l'attuazione delle politiche di transizione ecologica definite nel PNRR e di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e di politica ambientale assunti in ambito europeo e con l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, l'articolo 1 autorizza, per il biennio 2021-2022, il Ministero della transizione ecologica ad assumere a tempo indeterminato 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica.

L'articolo 2 reca disposizioni volte a definire l'articolazione della struttura di missione per l'attuazione del PNRR, istituita presso il Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 (il cosiddetto decreto "semplificazioni", attualmente in corso di esame

presso la Camera dei deputati).

Esso inoltre proroga dal 30 giugno 2021 al 31 luglio 2021 il termine entro il quale i regolamenti di organizzazione del Ministero della transizione ecologica e del Ministero dello sviluppo economico, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, potranno essere adottati con procedura semplificata in deroga al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988.

L'articolo 3 prevede che il Ministero della transizione ecologica, per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del PNRR, si possa avvalere di personale dell'ENEA e dell'ISPRA. Reca inoltre precisazioni sulla dipendenza funzionale dal suddetto Ministero del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri.

Con l'articolo 4 sono introdotte disposizioni volte al rafforzamento dei poteri dei soggetti attuatori dei quali si possono avvalere i Presidenti delle Regioni - subentrati nelle funzioni dei Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014 - per lo svolgimento delle attività di progettazione e di esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, nonché misure volte a potenziare la dotazione di personale da destinare alle attività per il contrasto al dissesto idrogeologico.

Ulteriori precisazioni riguardano la disciplina dei Commissari straordinari per l'attuazione degli interventi di bonifica nei siti contaminati di interesse nazionale di Crotone e Brescia Caffaro.

È infine istituito il Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda. A tale Commissario, individuato nel prefetto di Brescia, sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge "sblocca cantieri".

L'articolo 5, al fine di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, prevede la nomina di un inviato speciale per il cambiamento climatico da parte del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro della transizione ecologica.

L'articolo 6 innalza da tre a cinque il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'ENEA.

L'articolo 7 prevede che la disposizione contenuta nel decreto-legge semplificazioni del 2021 attualmente all'esame della Camera dei deputati che attribuisce la competenza per la valutazione ambientale dei progetti ricompresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del PNIEC alla Commissione PNRR-PNIEC si applichi alle istanze presentate a partire dal prossimo 31 luglio.

L'articolo in esame stabilisce inoltre che anche il trasferimento alla competenza statale delle istanze riguardanti i progetti per la realizzazione di impianti fotovoltaici con potenza complessiva superiore a 10MW, anch'esso previsto da una disposizione contenuta nel suddetto decreto semplificazioni, trovi applicazione con riferimento alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021.

Ulteriori disposizioni riguardano poi il personale della Commissione PNRR-PNIEC, nonché la Scuola nazionale dell'amministrazione.

L'articolo 8 reca disposizioni per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, che integrano l'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020.

Tale articolo, in particolare, ha disciplinato l'istituzione e l'attività della società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.", assegnandole lo scopo statutario di realizzare, quale centrale di committenza e stazione appaltante, le opere infrastrutturali per lo svolgimento delle Olimpiadi del 2026 che sarebbero state individuate con un successivo decreto ministeriale.

Sempre al fine di realizzare tali opere - individuate con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 dicembre 2020 - e ove ne ricorrano le condizioni, il citato articolo 3 ha inoltre autorizzato il Presidente del Consiglio dei ministri a nominare uno o più commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge "sblocca cantieri", vale a dire della possibilità di svolgere le funzioni di stazione appaltante e di operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto della legislazione antimafia e degli obblighi

derivanti dalla normativa europea.

Sempre l'articolo 3 del decreto-legge n. 16 ha infine attribuito all'organo di amministrazione della Società i poteri sostitutivi e le facoltà in materia di contratti pubblici già previsti dall'articolo 61, commi 5 e 8, del decreto-legge n. 50 del 2017 per il Commissario incaricato della realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino di Cortina del marzo 2020 e del febbraio 2021.

L'articolo 8 del provvedimento in esame interviene dunque su tale quadro normativo per attribuire come scopo statutario alla Società non solo la realizzazione ma anche la progettazione delle opere previste per lo svolgimento delle Olimpiadi e per ricomprendere tra tali opere anche le opere finanziate interamente, anche connesse e di contesto relative agli impianti sportivi olimpici, sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla Società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con le regioni interessate, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata allo sport, da adottare entro il 31 ottobre 2021.

Ulteriori integrazioni riguardano le funzioni e i poteri attribuiti ai Commissari straordinari nominati dal Presidente del Consiglio, che vengono ampliati con il richiamo alla disciplina contenuta nell'intero articolo 4 del decreto-legge "sblocca cantieri", invece che nel solo comma 3.

Tra i poteri e le facoltà attribuite all'organo di amministrazione della Società sono inoltre inseriti anche quelli previsti dai commi 4 e 7 dell'articolo 61 del già citato decreto-legge n. 50 del 2017, che disciplinano le modalità per l'approvazione del piano degli interventi e la dichiarazione di pubblica utilità.

Sempre con riferimento alla Società, è infine disposta l'applicazione dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di mobilità del personale tra pubbliche amministrazioni e settore privato.

L'articolo 9 detta norme sul personale del CONI mentre l'articolo 10 contiene le disposizioni finanziarie.

In conclusione, segnala che nel corso dei lavori della Commissione ambiente è emersa l'intenzione del Governo di presentare un emendamento volto ad inserire nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 80 del 2021 (A.S. n. 2272, all'esame delle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia del Senato) i contenuti del decreto-legge in titolo. Indipendentemente dal seguito che il Governo vorrà dare a tale intenzione, ritiene che l'8ª Commissione dovrebbe comunque procedere all'espressione del parere, affinché resti agli atti il lavoro di approfondimento sui profili di interesse e, in particolare, sull'articolo 8.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) rinnova l'invito ai capigruppo di maggioranza a incontrarsi per sciogliere i nodi politici preliminari alla prosecuzione dell'esame in Commissione dei disegni di legge n. 1415 e congiunti, in materia di riforma della RAI.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il Presidente del Senato - in risposta alla lettera con cui le era stato comunicato l'inserimento all'ordine del giorno della 8ª Commissione dei disegni di legge n. 2037 e seguenti in materia di volo da diporto, ai fini del raggiungimento delle possibili intese con la Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del regolamento del Senato - lo ha invitato a riferire alla 8ª Commissione l'orientamento emerso nel corso delle interloquazioni con il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente della IX Commissione della Camera dei deputati favorevole a proseguire in tale sede la trattazione delle iniziative legislative pendenti.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta della Commissione, convocata domani, mercoledì 7 luglio, alle ore 8,30, non avrà più luogo. Resta invece confermata la seduta prevista, sempre domani, alle ore 12,30 ovvero alla sospensione dei lavori d'Aula, se successiva.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.1.5. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 217 (pom.) del 15/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 2021

217ª Seduta

Presidenza del Presidente

[COLTORTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Anna Ascani.

La seduta inizia alle ore 13,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [PAROLI](#) (FIBP-UDC) invita la Presidenza della Commissione e tutti i Capigruppo ad affrontare il tema Alitalia, in quanto il passaggio ad ITA si sta rivelando molto più complesso del previsto e la situazione ha assunto contorni preoccupanti, che peraltro non sembrano avere alcuna coerenza con il parere espresso dalla 8ª Commissione sul piano industriale di ITA. Chiede dunque l'audizione dei vertici di ITA.

La senatrice [LUPO](#) (M5S) si associa alla richiesta del senatore Paroli, ricordando che il parere approvato dalla Commissione sul piano industriale di ITA era ampiamente condiviso e conteneva indicazioni ben precise, mentre ora si sta determinando un effetto paradossale per cui, a fronte di un investimento pubblico di tre miliardi di euro, si sono determinati ottomila esuberi. Chiede dunque che si proceda con la massima celerità ad audire i soggetti coinvolti, anche considerato che la Camera dei deputati ha già proceduto in tal senso nella settimana corrente.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) ritiene assolutamente condivisibile la richiesta formulata dai senatori Paroli e Lupo e che si debba dunque procedere senz'altro ad audire non solo i vertici di ITA ma anche il Governo.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che si farà carico della richiesta dei senatori Paroli, Lupo e Margiotta.

IN SEDE REDIGENTE

(1415) DI NICOLA ed altri. - Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio

(2011) Valeria FEDELI ed altri. - Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

(2210) GASPARRI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177

(2223) FARAONE e Gelsomina VONO. - Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

(2225) BARACHINI e Anna Maria BERNINI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

(2232) Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

(2234) MALLEGNI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

(2263) ROMEO ed altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico

(Discussione del disegno di legge n. 2263, congiunzione con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1415, 2011, 2210, 2223, 2225, 2232 e 2234 e rinvio.)

Il **PRESIDENTE** avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Regolamento, verrà redatto il resoconto stenografico.

Il relatore **MARGIOTTA** (PD) riferisce che il disegno di legge n. 2263, di cui ha inizio oggi l'esame, dovrà essere poi abbinato a quelli di cui la Commissione ha già avviato l'esame prima dell'estate, per giungere alla predisposizione di un testo unificato, che dovrà rappresentare una riforma complessiva e non limitarsi ad affrontare solo il tema della *governance* della RAI.

Sarà poi opportuno svolgere un ciclo di audizioni. Ritene che sia prerogativa del Presidente proporre di svolgere le audizioni immediatamente oppure solo una volta che la Commissione avrà adottato il testo unificato, ma, a suo avviso, sarebbe preferibile svolgerle ora.

Ricorda che la Commissione sta esaminando l'atto del Governo n. 288, che tocca alcuni dei temi trattati anche dai disegni di legge in titolo, ed è dunque auspicabile che si lavori con spirito unitario. Pone poi l'accento sulla questione dei tempi dell'esame, che dovranno essere rapidi, considerato che metà della Legislatura è già trascorsa, ed esprime il suo compiacimento per il fatto che il provvedimento verrà seguito dalla sottosegretaria Ascani.

Il relatore **PAROLI** (FIBP-UDC) dichiara di condividere la preoccupazione del collega Margiotta in merito ai tempi dell'esame ed auspica una stretta collaborazione tra tutti i Gruppi per addivenire ad una sintesi delle numerose proposte presentate.

Tanto premesso, illustra il contenuto del disegno di legge n. 2263, che introduce innanzitutto una nuova definizione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, inteso come servizio pubblico indispensabile per mantenere e affermare i valori culturali e sociali e difendere, al contempo, le identità locali, e individua in maniera dettagliata i generi di programmi di interesse pubblico che ne costituiscono l'oggetto.

Si prevede l'inserimento di una specifica dicitura che renda immediatamente riconoscibile per i telespettatori la programmazione delle trasmissioni che rispondono ai requisiti dei generi del servizio pubblico e che sono quindi finanziate dal canone e dispone che un canale sia interamente dedicato alla trasmissione di programmi e rubriche di promozione culturale e che in esso non possano essere trasmessi *spot* pubblicitari o televendite di alcun tipo.

Vengono inoltre integrati i compiti del servizio pubblico. Esso, oltre a garantire la libertà, la completezza, l'obiettività e il pluralismo dell'informazione, dovrà essere volto alla valorizzazione delle diversità e delle tradizioni locali e delle minoranze linguistiche. Si prevede dunque: che siano effettuate trasmissioni radiofoniche e televisive nelle varie lingue locali delle regioni; che la società concessionaria sia articolata in una o più sedi nazionali e in sedi per ciascuna regione; che i centri di produzione decentrati realizzino trasmissioni finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale delle regioni. La RAI è inoltre tenuta a collaborare con gli altri operatori nazionali e regionali su temi e aspetti di interesse locale.

Ulteriori disposizioni incidono sulla disciplina del finanziamento del servizio pubblico. In particolare, viene introdotto l'obbligo di pubblicazione annuale del rendiconto delle attività finanziate dal canone e si prevede che il 10 per cento dei proventi del canone venga destinato alla produzione e allo sviluppo delle sedi regionali.

L'importo del canone è poi ridotto del due per cento ogni due anni, fino al suo azzeramento ed è introdotta un'esenzione in caso di impossibilità di accesso alla rete o impossibilità di fruizione del servizio radiotelevisivo da parte degli utenti per motivi estranei alla propria volontà.

Per quanto riguarda la *governance* della RAI, le modifiche rispetto alla normativa vigente consistono

innanzitutto nell'estensione a dodici anni della durata temporale della concessione e nel prolungamento a cinque anni del mandato dei membri del consiglio di amministrazione.

In relazione ad essi, un'ulteriore novità riguarda le modalità di nomina: il presidente e l'amministratore delegato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della Commissione parlamentare di vigilanza, espresso a maggioranza dei due terzi. Degli altri cinque membri, quattro sono eletti dalla Commissione di vigilanza a maggioranza dei due terzi, e uno è designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI.

Il provvedimento introduce infine il divieto di esternalizzare più del 30 per cento della produzione, organizzazione e realizzazione di trasmissioni.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce di quanto riferito dai relatori, propone di congiungere il disegno di legge n. 2263 ai disegni di legge nn. 1415, 2011, 2210, 2223, 2225, 2232 e 2234 e di fissare a martedì 21 settembre il termine entro il quale i Gruppi potranno indicare i nominativi di eventuali soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

[Resoconto stenografico.](#)

SULL'ESAME DEGLI ATTI DEL GOVERNO NN. 288 E 289

Il [PRESIDENTE](#) chiede al rappresentante del Governo di voler indicare il termine ultimo entro il quale la Commissione potrà utilmente esprimersi in merito agli atti del Governo nn. 288 e 289, fermo restando che occorrerà comunque attendere lo scioglimento della riserva da parte del Presidente del Senato, una volta acquisiti i prescritti pareri tuttora mancanti.

La sottosegretaria ASCANI dichiara che - in considerazione dei tempi necessari per i successivi adempimenti governativi in vista dell'approvazione definitiva degli schemi - il parere sull'atto del Governo n. 288 dovrà essere reso entro il 19 ottobre, mentre quello sull'atto del Governo n. 289 dovrà essere reso entro il 12 ottobre.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/770 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (n. 269)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 settembre.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il relatore [D'ARIENZO](#) (PD) illustra uno schema di parere favorevole con osservazione, pubblicato in allegato, che recepisce il rilievo contenuto nel parere espresso dalla 10ª Commissione.

In assenza di richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazione del relatore, che risulta approvato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (n. 278)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 settembre.

Il relatore [BERUTTI](#) (Misto-IeC) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, già trasmesso a tutti i senatori e pubblicato in allegato, che recepisce i rilievi contenuti nel parere espresso dalla 13ª Commissione.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S), nel manifestare apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, propone che nella prima osservazione contenuta nello schema di parere, nella quale si invita il Governo a valutare l'opportunità di adoperarsi affinché sia prevista e garantita la partecipazione alle gare di appalti pubblici degli altri "veicoli puliti" che utilizzano combustibili alternativi *low carbon*

come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 257 del 2016, sia specificato che restano esclusi i veicoli che utilizzano il combustibile di cui al n. 6 della suddetta lettera a), vale a dire il gas di petrolio liquefatto (GPL).

Dichiara inoltre di condividere la seconda osservazione dello schema e mostra invece perplessità sulla terza osservazione che, nell'invitare il Governo a valutare l'opportunità di rivedere al ribasso gli obiettivi minimi degli appalti pubblici per talune categorie di veicoli o di prevederne addirittura l'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa, sembrerebbe a suo avviso contraddire le finalità stesse del provvedimento.

Afferma infine di condividere l'ultima osservazione dello schema di parere.

Il senatore [CAMPARI](#) (*L-SP-PSd'Az*) dichiara di condividere pienamente il contenuto dello schema di parere presentato dal relatore, che peraltro non pone condizioni al Governo ma lo invita a valutare l'opportunità degli interventi, anche attraverso interlocuzioni in sede europea. In relazione alle modifiche proposte dalla senatrice Di Girolamo, afferma di non ritenere opportuna l'esclusione dei veicoli alimentati a GPL dal novero dei veicoli puliti dei quali incentivare la partecipazione alle gare di appalto, essendo il GPL classificato quale combustibile alternativo proprio dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 257 sopra richiamato.

Osserva inoltre che la possibilità di rivedere al ribasso gli obiettivi minimi degli appalti pubblici o di prevedere esclusioni è riferita a veicoli destinati a missioni particolarmente gravose o alle necessità di comuni montani, per i quali il rispetto delle percentuali di veicoli puliti da acquistare indicate nello schema potrebbe rivelarsi davvero complicata e non sostenibile dal punto di vista finanziario.

Il senatore [CORTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle considerazioni del senatore Campari, sottolineando la difficile situazione dei trasporti nei piccoli comuni delle zone appenniniche, dove nei mesi invernali, per le condizioni meteorologiche e la totale assenza di infrastrutture di servizio per i combustibili alternativi, senza il ricorso ai motori endotermici non sarebbe possibile neppure assicurare il servizio di scuolabus.

Il senatore [RUSPANDINI](#) (*FdI*) si dichiara d'accordo con quanto sostenuto dai colleghi ed evidenzia che occorrerebbe sostenere i piccoli comuni montani che lottano contro lo spopolamento mediante interventi che rendano ai residenti la vita più facile, mettendo quindi un freno all'introduzione di innovazioni che rischiano solo di provocare danni.

Il senatore [FEDE](#) (*M5S*), nel condividere la necessità di tenere in considerazione le caratteristiche geografiche e morfologiche dei territori, dichiara che, a suo avviso, l'integrazione richiesta dalla senatrice Di Girolamo alla prima osservazione dello schema intendeva fornire una precisazione di carattere tecnico.

Il relatore [BERUTTI](#) (*Misto-IeC*), in relazione alla proposta di integrazione della prima osservazione contenuta nello schema di parere, dichiara di ritenere preferibile non introdurre riferimenti ad una specifica tipologia di carburante. Quanto alla possibilità di prevedere eccezioni all'applicazione delle nuove disposizioni per i comuni montani, rileva che le caratteristiche geografiche determinano senza dubbio situazioni gravose per alcuni territori, che meritano un approfondimento anche in sede europea. Ritiene dunque che lo schema di parere illustrato debba essere posto in votazione senza modifiche. Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazione del relatore, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 14,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 269

L'8a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/770 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (n. 269),

premessi che:

la direttiva (UE) 2019/770, partendo dal presupposto che il potenziale di crescita del commercio elettronico non sia stato ancora sfruttato pienamente in ambito UE, armonizza alcuni aspetti dei

contratti di fornitura di contenuto o servizi digitali, garantendo un elevato livello di protezione dei consumatori. La finalità perseguita è quella di instaurare un mercato unico digitale, di garantire il giusto equilibrio tra il conseguimento di un elevato livello di protezione dei consumatori e la promozione della competitività delle imprese, di accrescere la certezza giuridica e di ridurre i costi di transazione, in particolare per le piccole e medie imprese;

l'introduzione in tutti gli Stati membri di norme armonizzate in materia di diritto contrattuale dei consumatori è, quindi, finalizzata a rendere più facile per le imprese, in particolare le PMI, fornire contenuti o servizi digitali in tutta l'Unione europea, grazie ad un quadro stabile ed omogeneo di norme contrattuali, riducendo per tale via la frammentazione giuridica esistente fra le diverse legislazioni nazionali;

per espressa disposizione dell'articolo 3, la direttiva (UE) 2019/770 si applica, salvo esplicite eccezioni, a qualsiasi contratto in cui l'operatore economico fornisce, o si impegna a fornire, un contenuto o servizio digitale al consumatore e quest'ultimo corrisponde, o si impegna a corrispondere, un prezzo o dati personali;

considerato che:

lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020;

il provvedimento in esame, dando espressa attuazione a quanto previsto nella direttiva (UE) 2019/770, introduce nel Codice del consumo un nuovo Capo, contenente gli articoli da 135-*octies* a 135-*vicies* ter;

nello specifico, il provvedimento in esame, finalizzato a disciplinare taluni aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali conclusi tra consumatore e professionista: definisce l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni, nel quale rientrano sia i contratti in cui il professionista fornisca un contenuto o servizio digitale verso il corrispettivo di un prezzo corrisposto dal consumatore, sia quelli in cui il consumatore, al posto del prezzo, fornisca al professionista dati personali; chiarisce in cosa consiste l'esatto adempimento dell'obbligo di fornitura da parte del professionista e individua i requisiti soggettivi e oggettivi che devono essere posseduti dal contenuto o dal servizio digitale per essere conforme al contratto; definisce gli obblighi del professionista e la condotta del consumatore, con particolare riferimento agli aggiornamenti, anche di sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità del contenuto o del servizio digitale; disciplina l'eventuale difetto di conformità che deriva da un'errata integrazione del contenuto o del servizio digitale nell'ambiente digitale del consumatore, individua i diritti a tutela dei terzi, in particolare di proprietà intellettuale; disciplina la responsabilità del professionista nonché le tutele e le azioni a favore del consumatore in caso di omessa fornitura da parte del professionista del contenuto o servizio digitale o di difetto di conformità del bene; dispone la nullità di ogni patto volto ad escludere o limitare a danno del consumatore i diritti riconosciuti dal nuovo Capo;

preso atto che:

l'intervento regolatorio in esame integra la disciplina vigente contenuta nel Codice del consumo e si pone in linea con gli indirizzi definiti in ambito europeo con la direttiva (UE) 2019/770 in tema di contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di precisare meglio il rapporto contrattuale tra consumatore e fornitore per la parte di verifica di conformità dei servizi e dei contenuti digitali rispetto al contratto in quanto, da un lato, la "digital representation of value" non è facilmente e oggettivamente definibile in un ambiente digitale in continua evoluzione e, dall'altro, il consumatore potrebbe non collaborare con il professionista per consentirgli di verificare se la causa del difetto di conformità risieda nel suo ambiente digitale, utilizzando mezzi tecnici che presentano sempre un certo grado di intrusività per il consumatore.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 278

L'8a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante

attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (n. 278), premesso che:

lo schema di decreto legislativo in esame imponendo per le pubbliche amministrazioni degli obblighi nell'acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico, deve determinare le condizioni affinché gli appalti pubblici sia per i contratti di acquisto, di leasing, di locazione o di vendita a rate dei veicoli, sia per i contratti di servizio, siano efficaci e garantiscano la concorrenza;

nei prossimi anni per via degli obiettivi previsti dal Regolamento (UE) 2019/631 (del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011), che fissa stringenti obiettivi di contenimento delle emissioni di CO₂ in capo ai produttori automotive, continuerà a crescere l'offerta di autovetture e veicoli commerciali leggeri alimentati con energia elettrica e debutteranno quelli ad idrogeno;

l'Italia ha una consolidata tradizione industriale in materia di autoveicoli, carburanti e infrastrutture alternative (v. GPL e metano), che di recente ha trovato nuovo slancio e maggior beneficio ambientale con il biometano e il GNL (anch'essi destinati a diventare sempre più bio, con il bioGNL come per il bioGPL), come pure dimostrano le esplicite previsioni e stanziamenti di incentivazioni previste nel PNRR, che si inseriscono appieno nell'efficace sistema di incentivazione previsto dal decreto 2 marzo 2018, recante "Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti", che potrà essere rinnovato e affinato nei prossimi anni, anche nell'ambito del recepimento della direttiva 2018/2001, cosiddetta RED II;

la classificazione dei veicoli adibiti al trasporto su strada, in ordine all'impatto ambientale e al consumo energetico, basata sulle emissioni allo scarico dei gas climalteranti (CO₂ g/km) e all'emissioni di inquinanti, è da ritenersi sempre meno adeguata considerando la progressiva penetrazione delle auto elettrificate (e prossimamente di quelle a idrogeno) che non hanno motori a combustione interna,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si invita il Governo a valutare l'opportunità di adoperarsi, anche in sede europea, affinché - per un efficace svolgimento delle gare di appalti pubblici e, segnatamente, allo scopo di aumentare il numero delle possibili offerte, così da avere maggior concorrenza e, in ultima analisi, un miglior esito - oltre ad autovetture e veicoli commerciali leggeri alimentati con energia elettrica (e idrogeno) sia prevista e garantita la partecipazione degli altri "veicoli puliti" che utilizzano combustibili alternativi low carbon come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 257 del 2016;

si invita il Governo a valutare l'opportunità di adoperarsi, anche in sede europea, per assicurare che la valutazione degli impatti energetico e ambientale dei veicoli adibiti al trasporto su strada possa essere certificata mediante l'adozione dei principi del Life Cycle Assessment (LCA) per la valutazione dell'impronta ambientale (emissioni di CO₂), in considerazione della necessità di valutare i reali impatti emissivi delle differenti alimentazioni delle auto, non solo con riferimento all'uso del veicolo, ma anche al suo processo di fabbricazione e al cosiddetto "fine vita" (produzione e smantellamento del veicolo e della batteria e riciclaggio dei materiali);

si invita il Governo a valutare l'opportunità, anche rendendosi parte attiva in sede europea, di rivedere al ribasso gli obiettivi minimi degli appalti pubblici per quei veicoli leggeri e pesanti conformi alla tabella 2 destinati a missioni particolarmente gravose o per le necessità di comuni montani ovvero di escludere i medesimi veicoli dall'ambito di applicazione dello schema di decreto in titolo;

si invita il Governo a valutare l'opportunità di adeguare i contenuti e gli obiettivi dello schema di decreto legislativo in esame ai nuovi indirizzi proposti dalla Commissione europea al fine di consentire alle pubbliche amministrazioni di contribuire nei prossimi anni alla progressiva immissione sul mercato di un numero crescente di veicoli a zero emissioni e alla progressiva cessazione della commercializzazione dei veicoli con motore termico dal 2035.

1.3.2.1.6. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 133 (ant.) del 25/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 133
GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 2021

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

Orario: dalle ore 9,25 alle ore 11,20

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI USIGRAI, AFI - ASSOCIAZIONE FONOGRAFICI ITALIANI, APA - ASSOCIAZIONE PRODUTTORI AUDIOVISIVI, ARTICOLO 21 E IFC - ITALIAN FILM COMMISSIONS, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. [1415](#) E CONGIUNTI (RIFORMA DELLA RAI)

1.3.2.1.7. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 135 (ant.) del 09/12/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 135
GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 2021

Presidenza del Vice Presidente
[PAROLI](#)

Orario: dalle ore 9 alle ore 12,20

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI ANICA, DEL DOTTOR STEFANO CUPPI, DEL PROFESSOR ROBERTO ZACCARIA, DEL PROFESSOR GIULIO ENEA VIGEVANI, DEL PROFESSOR MARIO MORCELLINI, DEL DOTTOR STEFANO BALASSONE, DELLA PROFESSORESSA ELDA BROGI, DELLA PROFESSORESSA ROBERTA CARLINI E DI RAPPRESENTANTI DI CONFINDUSTRIA RADIO TELEVISIONI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. [1415](#) E CONGIUNTI (RIFORMA DELLA RAI)

1.3.2.1.8. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 136 (pom.) del 14/12/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 136
MARTEDÌ 14 DICEMBRE 2021

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16,15

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI CGIL, CISL, UIL, UGL, CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE DEI GIORNALISTI E SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. [1415](#) E CONGIUNTI (RIFORMA DELLA RAI)

1.3.2.1.9. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 240 (pom.) del 14/12/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 14 DICEMBRE 2021
240ª Seduta

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione acquisita nel corso delle audizioni informali svolte nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. [1415](#) e congiunti (Riforma della RAI) e nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. [1679](#) (Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di costruzioni) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2463\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [VONO](#) (IV-PSI) illustra il decreto-legge in esame, che mira a proseguire la strategia di contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 sul territorio nazionale, basata sul presupposto che la vaccinazione rappresenti un'arma imprescindibile nella lotta alla pandemia, configurandosi come un'irrinunciabile opportunità di protezione individuale e collettiva.

Gli articoli 1 e 2 recano modifiche ed integrazioni al decreto-legge n. 44 del 2021, finalizzate a: precisare che l'adempimento dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende, dal 15 dicembre, la somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute; disporre conseguentemente l'obbligatorietà del richiamo per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario; estendere l'obbligo di vaccinazione a nuove categorie e, in particolare, al personale della scuola, al personale del comparto della difesa, della sicurezza, del

soccorso pubblico, della polizia locale e degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007 (DIS, AISE e AISI), al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, nonché al personale dell'amministrazione penitenziaria.

L'articolo 3, che novella l'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, integra la disciplina delle certificazioni verdi COVID-19 con le previsioni che riguardano la somministrazione della terza dose. Fissa inoltre a nove mesi la validità delle certificazioni verdi rilasciate al termine del ciclo vaccinale primario o dopo la somministrazione del richiamo.

Le disposizioni di specifico interesse per la 8a Commissione sono contenute nell'articolo 4 del provvedimento, che, tra l'altro, introduce novelle all'articolo 9-*quater* del decreto-legge n. 52 del 2021 finalizzate a estendere l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 sui mezzi di trasporto.

In particolare le nuove disposizioni, che si applicano a decorrere dal 6 dicembre: rimuovono l'esclusione dall'obbligo di certificazione - prevista dalla normativa vigente - per l'accesso a navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle isole Tremiti nonché per l'accesso ad autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale; estendono l'obbligatorietà della certificazione per l'accesso ai treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri di tipo interregionale nonché ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale e regionale; specificano che sono esentati dall'obbligo di certificazione verde sui mezzi di trasporto i minori di età inferiore ai dodici anni, oltre che i soggetti esenti dalla campagna vaccinale; precisano che per il trasporto pubblico locale o regionale le verifiche, da effettuare con le modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, possono essere svolte a campione.

L'articolo in esame contiene inoltre ulteriori novelle riferite all'articolo 9-*bis* del suddetto decreto-legge n. 52, che rendono la certificazione verde obbligatoria per accedere, in zona bianca, agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché agli spogliatoi e alle docce delle piscine, dei centri benessere e dei centri sportivi.

Con l'articolo 5 si stabilisce che nelle zone gialle e arancioni, a decorrere dal 29 novembre 2021, la fruizione dei servizi, compresi quelli di ristorazione, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente sono consentiti solo a chi è in possesso di certificazione verde rilasciata a seguito di vaccinazione o guarigione.

In base all'articolo 6, in via transitoria dal 6 dicembre al 15 gennaio, esclusivamente tali soggetti possono, in zona bianca, svolgere le attività e usufruire dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni.

Nelle more della modifica del già citato DPCM dello scorso 17 giugno, vengono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle sole certificazioni verdi rilasciate ai soggetti vaccinati o guariti.

L'articolo 7 prevede che il Prefetto territorialmente competente adotti entro cinque giorni dall'entrata in vigore del provvedimento un piano per l'effettuazione costante dei controlli.

L'articolo 8 contiene disposizioni volte a garantire i più ampi spazi sui mezzi di comunicazione di massa per campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione.

L'articolo 9 proroga al prossimo 31 dicembre il termine per l'applicazione della disciplina transitoria sui controlli radiometrici sui prodotti semilavorati metallici già prevista dalla legislazione vigente, nelle more dell'adozione del decreto del MISE che, ai sensi del decreto legislativo n. 101 del 2020, dovrà regolare la materia.

L'articolo 10 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.3.2.1.10. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 137 (pom.) dell'11/01/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 137
MARTEDÌ 11 GENNAIO 2022

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 14,20

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA CNA CINEMA E AUDIOVISIVO E DI BANIJAY GROUP, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. [1415](#) E CONGIUNTI (RIFORMA DELLA RAI)

1.3.2.1.11. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 243 (pom.) dell'11/01/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 11 GENNAIO 2022
243ª Seduta

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 14,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Dopo aver dato conto delle nuove misure di contrasto all'epidemia da COVID-19 deliberate dal Collegio dei senatori questori, il [PRESIDENTE](#) informa che il Ministro dello sviluppo economico ha comunicato di non poter confermare l'audizione sugli assetti proprietari di TIM già prevista per la giornata odierna e ha fatto presente che dovrà dunque essere concordata una data successiva. Comunica inoltre che le audizioni informali sui disegni di legge in materia di riforma della RAI proseguiranno martedì 18 gennaio, alle ore 9.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 novembre.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) comunica che tale fase procedurale si intende dunque conclusa e che, a partire dalla prossima seduta, avrà luogo l'illustrazione degli emendamenti presentati, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per domani alle ore 13 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2330](#)

Art. 1

1.1

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici,» inserire le seguenti: «mediante la modifica del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ovvero la creazione di un testo unico dei contratti pubblici,» e aggiungere, in fine, le seguenti: «, prevedendo che l'Autorità nazionale anticorruzione eserciti le funzioni di vigilanza, regolatorie e sanzionatorie allo scopo di perseguire le finalità di cui al considerando (126) della direttiva 24/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014».

1.2

[Margiotta](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «servizi e forniture» con le seguenti: «servizi, forniture e concessioni».

1.3

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Dessi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «relativi a lavori, servizi, forniture» inserire le seguenti: «e concessioni».

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. È istituita la cabina di regia come individuata all'articolo 212 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con la partecipazione delle organizzazioni datoriali e organizzazioni sindacali comparativamente rappresentative sul piano nazionale, per la verifica dinamica delle modifiche ed eventuali deroghe applicate alla disciplina di cui al comma 1 nonché per coordinare soluzioni correttive e di miglioramento nell'adozione dei decreti di cui al medesimo comma».

1.4

[Margiotta](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Viene istituita una cabina di regia, così come individuata all'articolo 212 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con la partecipazione delle organizzazioni datoriali e organizzazioni sindacali comparativamente rappresentative sul piano nazionale per la verifica dinamica delle varie deroghe applicate al codice e per coordinare eventuali soluzioni correttive e di miglioramento che venissero riscontrate nell'adozione del codice appalti e nel presente decreto».

1.5

[Mirabelli](#), [Margiotta](#)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «richiesti dalle direttive stesse» inserire le seguenti: «ferme rimanendo le inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza,».

1.6

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Dessi](#)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «richiesti dalle direttive stesse» inserire le seguenti: «ferme rimanendo le inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza».

1.7

[D'Arienzo](#)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «fra gli operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture,» inserire le seguenti: «con particolare riferimento alle piccole e medie imprese,».

1.8

[Vono](#)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «della disciplina» inserire le seguenti: «in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, anche attraverso quella».

1.9

[Vono](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «mediante l'adozione di un regolamento attuativo dedicato ai lavori pubblici ed uno ai servizi e forniture».

1.10

[Berutti](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «mediante l'adozione di un regolamento attuativo dedicato ai lavori pubblici ed uno ai servizi e forniture».

1.11

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «mediante l'adozione di un regolamento attuativo dedicato ai lavori pubblici ed uno ai servizi e forniture».

1.12

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «mediante l'adozione di un regolamento attuativo dedicato ai lavori pubblici ed uno ai servizi e forniture».

1.13

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «mediante l'adozione di un regolamento attuativo dedicato ai lavori pubblici ed uno ai servizi e forniture».

1.14

[Santillo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «differenziata per tipologia di contratto, superando l'adozione di atti di indirizzo quali le linee guida di carattere generale predisposte dall'ANAC».

1.15

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici».

1.16

[Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante l'adozione di un

regolamento attuativo dedicato ai lavori pubblici e uno ai servizi e alle forniture».

1.17

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando altresì che l'esercizio del potere regolatorio dell'Autorità nazionale anticorruzione, laddove abbia natura vincolante, debba avvenire previo espletamento di procedure di pubblica consultazione e acquisizione del parere del Consiglio di Stato».

1.18

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Dessi](#)

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«(a-bis) previsione di una specifica disciplina volta a tutelare le attività delle piccole e medie imprese e i loro strumenti di aggregazione, con particolare riguardo ai consorzi di cooperative e agli artigiani».

1.19

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «in materia di qualificazione» inserire le seguenti: «e centralizzazione» e dopo le parole: «delle stazioni appaltanti,» inserire le seguenti: «nonché in materia di requisiti necessari all'iscrizione nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione,».

1.20

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti» inserire le seguenti: «, le quali non possono in ogni caso ricorrere ad affidamenti degli incarichi professionali a titolo gratuito» e sopprimere le seguenti parole: «anche mediante l'introduzione di incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche».

1.21

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «qualificazione delle stazioni appaltanti» inserire le seguenti: «, afferenti ai settori ordinari e speciali».

1.22

[Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «la riorganizzazione delle stesse,» inserire le seguenti: «in aree omogenee, sulla base di criteri che tengano conto della popolazione residente ovvero della superficie territoriale per le zone a bassa densità abitativa,».

1.23

[Fede](#), [Di Girolamo](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «l'introduzione di incentivi» inserire le seguenti: «, di entità inversamente proporzionale all'importo a base di gara,»

1.24

[Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gare pubbliche» inserire le seguenti: «, salvaguardando le forme aggregative già costituite dai comuni, e iscritte all'AUSA».

1.25

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gare pubbliche» inserire le seguenti: «, salvaguardando le

forme aggregative già costituite dai comuni, e iscritte all'AUSA».

1.26

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gare pubbliche» inserire le seguenti: «, salvaguardando le forme aggregative già costituite dai comuni, e iscritte all'AUSA».

1.27

[Berutti](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gare pubbliche» inserire le seguenti: «, salvaguardando le forme aggregative già costituite dai comuni, e iscritte all'AUSA».

1.28

[Vono](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gare pubbliche» inserire le seguenti: «, salvaguardando le forme aggregative già costituite dai comuni, e iscritte all'AUSA».

1.29

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gare pubbliche» inserire le seguenti: «, salvaguardando le forme aggregative già costituite dai comuni, e iscritte all'AUSA».

1.30

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gare pubbliche» inserire le seguenti: «e la qualificazione di diritto delle stazioni uniche appaltanti provinciali e metropolitane».

1.31

[Berutti](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gare pubbliche» inserire le seguenti: «e la qualificazione di diritto delle stazioni uniche appaltanti provinciali e metropolitane».

1.32

[Vono](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «per l'espletamento delle gare pubbliche» inserire le seguenti: «, fermo il divieto di accorpamento artificioso dei lotti».

1.33

[Berutti](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «per l'espletamento delle gare pubbliche» inserire le seguenti: «, fermo il divieto di accorpamento artificioso dei lotti».

1.34

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gare pubbliche» inserire le seguenti: «, fermo il divieto di accorpamento artificioso dei lotti».

1.35

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «per l'espletamento delle gare pubbliche» inserire le seguenti: «, fermo il divieto di accorpamento artificioso dei lotti».

1.36

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «per l'espletamento delle gare pubbliche» inserire le seguenti: «, fermo il divieto di accorpamento artificioso dei lotti».

1.37

[Santillo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gare pubbliche;» inserire le seguenti: «modalità di monitoraggio dell'accorpamento e della riorganizzazione delle stazioni appaltanti al fine di evitare un'eccessiva concentrazione del potere d'acquisto che penalizzi l'accesso al mercato di micro e piccole imprese;».

1.38

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gare pubbliche;» inserire le seguenti: «monitoraggio dell'accorpamento e della riorganizzazione delle stazioni appaltanti al fine di evitare un'eccessiva concentrazione del potere d'acquisto che penalizzi l'accesso al mercato di micro e piccole imprese;».

1.39

[Berutti](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gare pubbliche;» inserire le seguenti: «monitoraggio dell'accorpamento e della riorganizzazione delle stazioni appaltanti al fine di evitare un'eccessiva concentrazione del potere d'acquisto che penalizzi l'accesso al mercato di micro e piccole imprese;».

1.40

[Corti](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «espletamento delle gare pubbliche;» inserire le seguenti: «rafforzamento della capacità tecnica e progettuale delle stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane, valorizzando tali strutture anche come centri di competenza e progettazione al servizio, su richiesta, dei comuni e di tutte le istituzioni del territorio;».

1.41

[Santillo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante la previsione di specifici percorsi di formazione, con particolare riferimento alle stazioni uniche appaltanti e alle centrali di committenza che operano a servizio degli enti locali».

1.42

[Mirabelli](#), [Margiotta](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «del personale operante nelle stazioni appaltanti» aggiungere le seguenti: «, caratterizzando la qualificazione informatica e l'interoperabilità, come criterio vincolante per la definizione di permanenza del titolo "stazione appaltante", con particolare riferimento all'utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, del ricorso al fascicolo virtuale dell'operatore economico e relativi motivi di esclusione, alle soglie dimensionali e alla complessità delle opere, servizi o forniture oggetto di appalto».

1.43

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Dessi](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «caratterizzando la qualificazione informatica e l'interoperabilità come criterio vincolante per la definizione di permanenza del titolo di stazione appaltante, con particolare riferimento all'utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, del ricorso al fascicolo virtuale dell'operatore economico e relativi motivi di esclusione, alle soglie dimensionali e alla complessità delle opere, servizi o forniture oggetto di appalto».

1.44

[Fede](#), [Di Girolamo](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) previsione di criteri qualitativi e quantitativi volti a vincolare le stazioni appaltanti alla suddivisione degli appalti in lotti adeguati a garantire l'effettiva partecipazione da parte delle micro e

piccole imprese, nonché la tutela delle imprese del territorio di riferimento».

1.45

[Faggi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) previsione di criteri qualitativi e quantitativi tali da vincolare le stazioni appaltanti alla suddivisione degli appalti in lotti adeguati a garantire l'effettiva partecipazione da parte delle micro e piccole imprese e la tutela delle imprese del territorio di riferimento».

1.46

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) previsione di criteri qualitativi e quantitativi tali da vincolare le stazioni appaltanti alla suddivisione degli appalti in lotti adeguati a garantire l'effettiva partecipazione da parte delle micro e piccole imprese e la tutela delle imprese del territorio di riferimento».

1.47

[Berutti](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) previsione di criteri qualitativi e quantitativi tali da vincolare le stazioni appaltanti alla suddivisione degli appalti in lotti adeguati a garantire l'effettiva partecipazione da parte delle micro e piccole imprese e la tutela delle imprese del territorio di riferimento».

1.48

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) previsione di criteri qualitativi e quantitativi tali da vincolare le stazioni appaltanti alla suddivisione degli appalti in lotti adeguati a garantire l'effettiva partecipazione da parte delle micro e piccole imprese e la tutela delle imprese del territorio di riferimento».

1.49

[Faggi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) previsione dell'obbligatoria suddivisione degli appalti in lotti e divieto dell'accorpamento artificioso anche nei casi di riduzione numerica e di accorpamento delle stazioni appaltanti, ai fini dell'inclusione delle micro e piccole imprese nelle gare, e della valorizzazione delle imprese di prossimità, della filiera corta e degli appalti a "chilometro 0", in particolare per i lotti aventi un valore non rilevante rispetto alle soglie di interesse comunitario e una natura in cui assumono rilevanza i costi organizzativi legati allo spostamento e alla distanza territoriale, in osservanza ai principi di cui all'articolo 18 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, relativamente all'integrazione degli aspetti ambientali negli appalti».

1.50

[Fede](#), [Di Girolamo](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) ampliamento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione, in coerenza con i principi dello *Small Business Act*, di cui alla Comunicazione della Commissione Europea n. 394 del 25 giugno 2008, prevedendo il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti e l'obbligo di motivazione della mancata suddivisione in lotti e garantendo che la dimensione degli appalti ed il conseguente valore delle gare e dei lotti siano adeguati al fine di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, anche attraverso il ricorso alla suddivisione in lotti su base quantitativa, nonché prevedendo l'obbligo di introdurre, negli appalti del contraente

generale, condizioni equivalenti a quelle previste nel rapporto di quest'ultimo con la stazione appaltante».

1.51

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione, in ossequio ai principi dello *Small Business Act*, di cui alla Comunicazione della Commissione Europea n. 394 del 25 giugno 2008, prevedendo, tra l'altro, il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti, l'obbligo di motivazione della mancata suddivisione in lotti, e garantendo che la dimensione degli appalti ed il conseguente valore delle gare e dei lotti siano adeguati al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la possibilità di suddivisione in lotti anche su base quantitativa, nonché prevedendo l'obbligo di introdurre, negli appalti del contraente generale, condizioni equivalenti a quelle previste nel rapporto di quest'ultimo con la stazione appaltante».

1.52

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione, in ossequio ai principi dello *Small Business Act*, di cui alla Comunicazione della Commissione Europea n. 394 del 25 giugno 2008, prevedendo, tra l'altro, il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti, l'obbligo di motivazione della mancata suddivisione in lotti, e garantendo che la dimensione degli appalti ed il conseguente valore delle gare e dei lotti siano adeguati al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la possibilità di suddivisione in lotti anche su base quantitativa, nonché prevedendo l'obbligo di introdurre, negli appalti del contraente generale, condizioni equivalenti a quelle previste nel rapporto di quest'ultimo con la stazione appaltante».

1.53

[Vono](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione, in ossequio ai principi dello *Small Business Act*, di cui alla Comunicazione della Commissione Europea del 25 giugno 2008, n. 394, prevedendo, tra l'altro, il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti, l'obbligo di motivazione della mancata suddivisione in lotti, e garantendo che la dimensione degli appalti ed il conseguente valore delle gare e dei lotti siano adeguati al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la possibilità di suddivisione in lotti anche su base quantitativa, nonché prevedendo l'obbligo di introdurre, negli appalti del contraente generale, condizioni equivalenti a quelle previste nel rapporto di quest'ultimo con la stazione appaltante».

1.54

[Berutti](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione, in ossequio ai principi dello *Small Business Act*, di cui alla Comunicazione della Commissione Europea n. 394 del 25 giugno 2008, prevedendo, tra l'altro, il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti,

l'obbligo di motivazione della mancata suddivisione in lotti, e garantendo che la dimensione degli appalti ed il conseguente valore delle gare e dei lotti siano adeguati al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la possibilità di suddivisione in lotti anche su base quantitativa, nonché prevedendo l'obbligo di introdurre, negli appalti del contraente generale, condizioni equivalenti a quelle previste nel rapporto di quest'ultimo con la stazione appaltante».

1.55

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione, in ossequio ai principi dello *Small Business Act*, di cui alla Comunicazione della Commissione Europea n. 394 del 25 giugno 2008, prevedendo, tra l'altro, il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti, l'obbligo di motivazione della mancata suddivisione in lotti, e garantendo che la dimensione degli appalti ed il conseguente valore delle gare e dei lotti siano adeguati al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la possibilità di suddivisione in lotti anche su base quantitativa, nonché prevedendo l'obbligo di introdurre, negli appalti del contraente generale, condizioni equivalenti a quelle previste nel rapporto di quest'ultimo con la stazione appaltante».

1.56

[Berutti](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) previsione di percorsi specifici di formazione per favorire l'assunzione di personale altamente qualificato e l'aggiornamento del personale impiegato nelle stazioni appaltanti, con una particolare attenzione alle stazioni uniche appaltanti e alle centrali di committenza che operano a servizio degli enti locali».

1.57

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) previsione di percorsi specifici di formazione per favorire l'assunzione di personale altamente qualificato e l'aggiornamento del personale impiegato nelle stazioni appaltanti, con una particolare attenzione alle stazioni uniche appaltanti e alle centrali di committenza che operano a servizio degli enti locali».

1.58

[Rufa](#), [Campari](#), [Corti](#), [Sudano](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) previsione di percorsi di formazione sulle modalità operative per l'esecuzione degli appalti pubblici per favorire l'assunzione di personale altamente qualificato e l'aggiornamento del personale impiegato nelle stazioni appaltanti e degli operatori economici, anche attraverso il contributo delle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con una particolare attenzione alle stazioni uniche appaltanti e alle centrali di committenza che operano anche a servizio degli enti locali».

1.59

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) disciplina dei casi residuali relativi agli affidamenti degli incarichi professionali ai

dipendenti pubblici, siano essi in servizio o in quiescenza, al fine di prevenire situazioni di conflitto d'interesse, anche solo potenziale, e preservare i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, garantiti dall'articolo 97 della Costituzione».

1.60

[Lupo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Santillo](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) revisione della normativa in materia di limiti al subappalto, al fine di assicurare prioritariamente il ricorso all'impiego in via diretta delle risorse umane e dei mezzi propri dell'appaltatore».

1.61

[Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera c), *sopprimere le parole:* «servizi e forniture» *e aggiungere, in fine, le seguenti:* «, mediante l'utilizzo del criterio della media delle offerte con il metodo anti turbativa e il ricorso alla disciplina del taglio delle ali»;

2) *dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«*c-bis*) semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenzialità e della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali, mediante l'introduzione del criterio prevalente dell'offerta economicamente più vantaggiosa».

1.62

[Vono](#)

Al comma 2, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «inferiore alle soglie di rilevanza europea,» *inserire le seguenti:* «prevedendo per gli stessi,»;

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, quale criterio ordinario di aggiudicazione quello del prezzo più basso o del massimo ribasso offerto».

1.63

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «principi di trasparenza e concorrenzialità,» *inserire le seguenti:* «, nonché di libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, pubblicità, garantendo la qualità delle prestazioni e il rispetto anche dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza,» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «prevedendo che l'Autorità nazionale anticorruzione, nell'emanare le linee guida, si attenga ai principi regolatori delle procedure di gara per i contratti di interesse transfrontaliero;».

1.64

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#)

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «concorrenzialità» *inserire le seguenti:* «e attraverso l'applicazione di criteri di scelta del contraente fondati sulla verifica di adeguate competenze ed esperienze,».

1.65

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «concorrenzialità» *inserire le seguenti:* «e attraverso l'applicazione di criteri di scelta del contraente fondati sulla verifica di adeguate competenze ed esperienze,».

1.66

[Lupo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Santillo](#)

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché previsione di criteri per l'affidamento dei lavori, di importo inferiore alla soglia comunitaria, tali da garantire la partecipazione alle micro e piccole imprese aventi sede legale e operativa nel territorio regionale e volti a stabilire un limite al subappalto».

1.67

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#)

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e previsione di criteri per l'affidamento dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria tali da garantire la partecipazione alle micro e piccole imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale e da stabilire un limite al subappalto».

1.68

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e previsione di criteri per l'affidamento dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria tali da garantire la partecipazione alle micro e piccole imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale e da stabilire un limite al subappalto».

1.69

[Berutti](#)

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e previsione di criteri per l'affidamento dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria tali da garantire la partecipazione alle micro e piccole imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale e da stabilire un limite al subappalto».

1.70

[Vono](#)

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché prevedendo il divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate».

1.71

[Berutti](#)

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché prevedendo il divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate».

1.72

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «beni culturali» aggiungere le seguenti: «nonché prevedendo il divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate».

1.73

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché prevedendo il divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate».

1.74

[Mirabelli](#), [Margiotta](#)

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «dei contratti nel settore dei beni culturali» aggiungere le seguenti: «, ferme rimanendo le inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del

contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza».

1.75

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Dessi](#)

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferme rimanendo le inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza».

1.76

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «beni culturali» aggiungere le seguenti: «e nel rispetto dei principi e secondo criteri che valorizzino merito, rating reputazionali positivi e competenze».

1.77

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) nelle procedure sotto soglia comunitaria, si fa divieto alla stazione appaltante di applicare qualunque metodo di estrazione casuale dei nominativi per ridurre il numero degli operatori economici partecipanti alla procedura stessa».

1.78

[Berutti](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) nelle procedure sotto soglia comunitaria si fa divieto alla stazione appaltante di applicare qualunque metodo di estrazione casuale dei nominativi per ridurre il numero degli operatori economici partecipanti alla procedura stessa».

1.79

[Sudano](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) nelle procedure sotto soglia comunitaria si fa divieto alla stazione appaltante di applicare qualunque metodo di estrazione casuale dei nominativi per ridurre il numero degli operatori economici partecipanti alla procedura stessa».

1.80

[Vono](#)

Al comma 2, dopo lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) valutazione della congruità delle offerte, nei casi in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, adottando però gli opportuni accorgimenti che impediscano di rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia».

1.81

[Rufa](#), [Campari](#), [Corti](#), [Sudano](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) riconoscere il ruolo determinante dei professionisti coinvolti nella partecipazione a gare e contratti pubblici o che assistono imprese coinvolte nelle gare e disciplinare il tema dell'equo compenso per i professionisti, conformemente a quanto previsto dalle rispettive norme del settore per gli avvocati e professionisti iscritti agli ordini e collegi e per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 42, prevedendo altresì l'estensione dell'equo compenso anche alle imprese sotto le soglie della raccomandazione 2003/361/CE».

1.82

[Ricciardi](#)

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «la definizione di criteri ambientali minimi» con le seguenti: «l'obbligo di rispettare i criteri ambientali minimi».

1.83

[Arrigoni](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ove tecnicamente possibile e per tipologie e soglie di appalto».

1.84

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «criteri ambientali minimi» aggiungere le seguenti: «che dovranno essere valorizzati economicamente nelle gare di appalto in aggiunta al prezzo ANAC di almeno un 30 per cento».

1.85

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «criteri ambientali minimi» aggiungere le seguenti: «che dovranno essere valorizzati economicamente nelle gare di appalto in aggiunta al prezzo ANAC di almeno un 30 per cento».

1.86

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «criteri ambientali minimi» aggiungere le seguenti: «che dovranno essere valorizzati economicamente nelle gare di appalto».

1.87

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «criteri ambientali minimi» aggiungere le seguenti: «che dovranno essere valorizzati economicamente nelle gare di appalto».

1.88

[Berutti](#)

*Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e a introdurre meccanismi di premialità per le offerte più virtuose da un punto di vista energetico e ambientale, individuate tramite l'utilizzo di *standard*, etichette e certificazioni».*

1.89

[Arrigoni](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo, altresì che le relative verifiche possano comunque essere effettuate da organismi anche esteri di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditati a norma dei regolamenti (CE) e firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento».

1.90

[Arrigoni](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; in seguito all'emanazione di nuovi decreti ministeriali in materia di criteri ambientali minimi, prevedere un periodo transitorio con tempi congrui per l'avvio della relativa applicazione, allegando a ciascun provvedimento note di chiarimento o di approfondimento in relazione ad aspetti tecnici, metodologici o normativi che possano coadiuvare gli operatori economici nell'applicazione dei criteri, avvalendosi del supporto di ISPRA e di ENEA».

1.91

[Fede](#), [Di Girolamo](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l'introduzione di sistemi di rendicontazione degli obiettivi energetico-ambientali».

1.92

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «definizione di criteri ambientali minimi» aggiungere le seguenti: «e della relativa rendicontazione degli obiettivi energetico-ambientali».

1.93

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «quali requisiti di esecuzione del contratto, ovvero quali criteri premiali».

1.94

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«d-bis) previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi;

d-ter) previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni tra le quali, in via indicativa e non esaustiva, la variazione dei costi dovuta all'applicazione di modifiche normative nazionali ed europee non prevedibili al momento della presentazione dell'offerta, la variazione del costo dei materiali e il rinnovo dei CCNL nazionali sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

1.95

[Vono](#)

Al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni tra le quali, in via indicativa e non esaustiva, la variazione dei costi dovuta all'applicazione di modifiche normative nazionali ed europee non prevedibili al momento della presentazione dell'offerta, la variazione del costo dei materiali e il rinnovo dei CCNL nazionali sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

1.96

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) previsione di misure volte a disporre che, analogamente a quanto previsto in relazione agli oneri per la sicurezza per i contratti aventi per oggetto i lavori, siano esplicitati gli oneri per la cybersicurezza nei contratti aventi per oggetto forniture di beni e servizi in ambito digitale; l'individuazione di una soglia minima, individuata secondo criteri di adeguatezza, proporzionalità e ragionevolezza, atta a garantire che le soluzioni di cybersicurezza siano idonee ad assicurare la protezione dei dati nell'ambito del bene o servizio ICT oggetto del contratto».

1.97

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Dessi](#)

Al comma 2, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire l'alinea con il seguente: «e) previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire, nei bandi di gara, avvisi e inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali sono indicati, come requisiti necessari dell'offerta, criteri orientati tra l'altro a:»;

2) *al numero 2) dopo le parole:* «all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire» *inserire le seguenti:* «anche in maniera prevalente» *e aggiungere, in fine, le parole:* «nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare»;

3) *al numero 3) dopo la parola:* «promuovere» *inserire le seguenti:* «meccanismi e strumenti anche di primalità per realizzare».

1.98

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «previsione della facoltà ovvero dell'obbligo» *con le seguenti:* «individuazione dei casi, anche ulteriori rispetto a quanto previsto dalla disciplina vigente, in cui sia stabilito».

1.99

[Turco](#)

Al comma 2, lettera e), apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le parole:* «della facoltà ovvero»;

b) *dopo il numero 2) inserire i seguenti:*

«2-bis) garantire, tenendo conto delle prestazioni da eseguire, l'inserimento di una percentuale non inferiore al 20 per cento di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, di disoccupati nonché di persone a rischio di esclusione sociale e con particolari difficoltà di accesso al lavoro;

2-ter) garantire la partecipazione delle piccole e medie imprese e dei professionisti locali, sulla base della conoscenza del territorio, con particolare riferimento alle aree di crisi industriale complessa e alle aree svantaggiate del Mezzogiorno;».

1.100

[Lupo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Santillo](#)

Al comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «della facoltà ovvero».

1.101

[Mirabelli](#)

Al comma 2, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sopprimere le parole:* «ovvero dell'obbligo»;

b) *all'alinea, sopprimere le parole:* «in particolare ove riguarda beni culturali,»;

c) *all'alinea, sostituire le parole:* «possono essere» *con la seguente:* «sono»;

d) *all'alinea, sopprimere le parole:* «o premiali»;

e) *al numero 2), dopo le parole:* «alle prestazioni da eseguire,» *inserire le seguenti:* «, anche in maniera prevalente,»;

f) *al numero 2), dopo le parole:* «rappresentative sul piano nazionale» *aggiungere le seguenti:* «, nonché garantire le massime tutele per i lavoratori in subappalto e contro il lavoro irregolare»;

g) *al numero 3), dopo la parola:* «promuovere» *inserire le seguenti:* «meccanismi, anche facoltativi, di premialità per favorire».

1.102

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 1).

1.103

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, lettera e), numero 1), sopprimere la parola: «stabilità» *e dopo la parola:* «impiegato» *aggiungere le seguenti:* «qualora il contratto collettivo applicato non preveda clausole sociali riferite al cambio appalto».

1.104

[Lupo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Santillo](#)

Al comma 2, lettera e), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «e territoriali» e aggiungere, in fine, le seguenti: «, il cui ambito di applicazione sia connesso con le attività richieste nell'esecuzione dell'appalto».

1.105

[Vono](#)

Al comma 2, lettera e), numero 3), dopo le parole: «di genere» inserire le seguenti: «, anche attraverso meccanismi di aggiudicazione che conferiscano premialità agli operatori economici muniti della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,».

1.106

[Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Biti](#), [Pinotti](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 2, lettera e), numero 3), dopo la parola: «genere» inserire le seguenti: «orientamento sessuale, identità di genere».

1.107

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, lettera e), numero 3), dopo le parole: «con disabilità» aggiungere le seguenti: «e promuovere altresì l'inclusione lavorativa per padri e madri, nell'ottica del rafforzamento degli strumenti di conciliazione lavoro - famiglia».

1.108

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) valutazione delle offerte secondo criteri oggettivi di trasparenza e parità di trattamento tra operatori economici».

1.109

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) garantire pari condizioni ed equità di trattamento di natura previdenziale, fiscale, assicurativa, tra gli operatori economici prestatori di servizi di architettura e ingegneria, anche con la pubblicazione nel bando delle voci corrispondenti».

1.110

[Corti](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) promozione, nel rispetto del diritto europeo vigente, del ricorso da parte delle stazioni appaltanti di forniture in cui la parte di prodotti originari di Paesi terzi che compongono l'offerta non sia maggioritaria rispetto al valore totale dei prodotti».

1.111

[Berutti](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) promozione, nel rispetto del diritto europeo vigente, del ricorso da parte delle stazioni appaltanti di forniture in cui la parte di prodotti originari di Paesi terzi che compongono l'offerta non sia maggioritaria rispetto al valore totale dei prodotti».

1.112

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti, anche attraverso contratti-tipo vincolanti predisposti dall'Autorità nazionale anticorruzione, e all'esecuzione degli appalti, anche attraverso la digitalizzazione e l'informatizzazione delle procedure, il superamento dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, il rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all'interno di ciascuna amministrazione e la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti e dei soggetti aggiudicatari dei contratti, nonché di quelli relativi al pagamento dei corrispettivi e degli acconti dovuti in favore degli operatori economici, in relazione all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e in relazione allo stato di svolgimento delle forniture e dei servizi;».

1.113

[Margiotta](#)

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti e all'esecuzione degli appalti, anche attraverso la digitalizzazione e l'informatizzazione delle procedure, il superamento dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, il rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all'interno di ciascuna amministrazione, l'eliminazione delle cause formali di esclusione, l'ampliamento del soccorso istruttorio, e la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, nonché di quelli relativi al pagamento dei corrispettivi e degli acconti dovuti in favore degli operatori economici, in relazione all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori;».

1.114

[Rufa](#), [Campari](#), [Corti](#), [Sudano](#)

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara,» inserire le seguenti: «prevedendo, fermi restando i criteri di trasparenza e imparzialità, la possibilità, per tutte le tipologie di gara, dell'esame delle offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, riduzione e certezza dei tempi relativi», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e in relazione allo stato di svolgimento delle forniture e dei servizi».

1.115

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «procedure di gara» inserire le seguenti: «, valutazione delle offerte secondo criteri oggettivi di trasparenza e parità di trattamento tra operatori economici,».

1.116

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «e l'informatizzazione delle procedure,» inserire le seguenti: «da realizzare tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, costituita dall'Autorità nazionale anticorruzione, con previsione di un termine perentorio, e delle relative sanzioni in caso di mancato adempimento, entro cui le stazioni appaltanti e gli enti certificatori devono garantire l'interoperabilità delle piattaforme telematiche utilizzate e delle proprie banche dati con la BDNCP, compresa l'interoperabilità con l'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro del CNEL, con la banca dati dell'Agenzia delle entrate e con il sistema SIOPE della Ragioneria generale dello Stato,».

1.117

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «informatizzazione delle procedure» inserire le seguenti: «fermo il divieto di addebito agli operatori economici di qualsiasi tipologia di costo, anche indiretto, connesso alla gestione delle piattaforme elettroniche, ivi incluso il corrispettivo dei servizi di committenza telematici e di tutte le relative attività di gara».

1.118

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «e l'informatizzazione delle procedure» inserire le seguenti: «fermo il divieto di addebito agli operatori economici di qualsiasi tipologia di costo, anche indiretto, connesso alla gestione delle piattaforme elettroniche, ivi incluso il corrispettivo dei servizi di committenza telematici e di tutte le relative attività di gara.».

1.119

[Vono](#)

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «e l'informatizzazione delle procedure» inserire le seguenti: «, fermo il divieto di addebito agli operatori economici di qualsiasi tipologia di costo, anche indiretto, connesso alla gestione delle piattaforme elettroniche, ivi incluso il corrispettivo dei servizi di committenza telematici e di tutte le relative attività di gara.».

1.120

[Berutti](#)

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «e l'informatizzazione delle procedure» inserire le seguenti: «fermo il divieto di addebito agli operatori economici di qualsiasi tipologia di costo, anche indiretto, connesso alla gestione delle piattaforme elettroniche, ivi incluso il corrispettivo dei servizi di committenza telematici e di tutte le relative attività di gara.».

1.121

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «informatizzazione delle procedure» inserire le seguenti: «senza oneri, diretti o indiretti, per gli operatori economici, connessi alla gestione ed alla tenuta delle piattaforme.».

1.122

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: « il superamento dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici» e dopo le parole: «la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti» inserire le seguenti: «attraverso la piena attuazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e il fascicolo virtuale dell'operatore economico e relativi motivi di esclusione da esso segnalati.».

1.123

[Santillo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#)

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «delle commissioni aggiudicatrici,» inserire le seguenti: «la semplificazione delle procedure di gara mediante l'utilizzo prevalente del fascicolo virtuale dell'operatore economico a cura di ANAC,».

1.124

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Dessi](#)

Al comma 2, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti» inserire le seguenti: «attraverso la piena attuazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e il fascicolo virtuale dell'operatore economico e relativi motivi di esclusione da esso segnalati»;

2) sopprimere le parole: «il superamento dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici.».

1.125

[Mirabelli](#), [Margiotta](#)

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «a carico dei soggetti partecipanti» inserire le seguenti: «attraverso la piena attuazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e il fascicolo virtuale dell'operatore economico e relativi motivi di esclusione da esso segnalati,».

1.126

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «nonché di quelli relativi al pagamento dei corrispettivi» inserire le seguenti: «, determinati secondo i criteri di cui ai decreti ministeriali di riferimento e, in ogni caso, in osservanza del principio dell'equo compenso».

1.127

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché in relazione allo stato di svolgimento delle forniture e dei servizi;».

1.128

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al tempestivo pagamento degli stessi, anche attraverso l'istituzione di un monitoraggio sullo svolgimento delle procedure di aggiudicazione, al fine di uniformare le richieste sull'intero territorio nazionale;».

1.129

[Berutti](#)

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al tempestivo pagamento degli stessi, anche attraverso l'istituzione di un monitoraggio sullo svolgimento delle procedure di aggiudicazione, al fine di uniformare le richieste sull'intero territorio nazionale».

1.130

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche nell'ottica della conservazione dei regimi derogatori introdotti dal decreto-legge n. 76 del 2020 e dal decreto-legge n. 77 del 2021, con particolare riferimento ai termini fissati per la conclusione delle gare d'appalto, alla pubblicazione degli atti ed alla stipula dei contratti, oltre che in relazione alle modalità di redazione semplificate di pubblicazione degli avvisi e degli atti di gara».

1.131

[Paroli](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire le seguenti:

«f-bis) garantire che i termini e le condizioni relative ai pagamenti del corrispettivo d'appalto, già disciplinati dai commi 1 e 2 dell'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applichino, nei limiti della compatibilità, anche ai rapporti dell'appaltatore o del sub-appaltatore, del sub-contraente, del contraente generale e del suo affidatario di lavori con i loro fornitori. In alternativa, garantire che tali termini si applichino a tali rapporti in relazione a ogni stato di avanzamento delle forniture, previo rilascio del certificato di pagamento da parte del responsabile organizzativo del committente ai fini dell'emissione della fattura da parte del fornitore;

f-ter) garantire che le disposizioni di cui all'articolo 105, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che prevedono la possibilità di pagamento diretto da parte della stazione appaltante in favore del subappaltatore, si applichino a tutti gli operatori economici creditori, compresi i fornitori; prevedere che, in caso di inadempienza del contraente generale o del proprio affidatario di lavori, il soggetto aggiudicatore proceda al pagamento diretto all'affidatario o ai loro fornitori; istituire modalità certe per assicurare il saldo dei pagamenti da parte della stazione appaltante entro un termine massimo di trenta giorni rispetto all'invio della richiesta di pagamento del credito».

1.132

[Berutti](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire le seguenti:

«f-bis) garantire che i termini e le condizioni relative ai pagamenti del corrispettivo d'appalto, già

disciplinati dai commi 1 e 2 dell'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applichino, nei limiti della compatibilità, anche ai rapporti dell'appaltatore o del sub-appaltatore, del sub-contraente, del contraente generale e del suo affidatario di lavori con i loro fornitori. In alternativa, garantire che tali termini si applichino a tali rapporti in relazione a ogni stato di avanzamento delle forniture, previo rilascio del certificato di pagamento da parte del responsabile organizzativo del committente ai fini dell'emissione della fattura da parte del fornitore;

f-ter) garantire che le disposizioni di cui all'articolo 105, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che prevedono la possibilità di pagamento diretto da parte della stazione appaltante in favore del subappaltatore, si applichino a tutti gli operatori economici creditori, compresi i fornitori; prevedere che, in caso di inadempienza del contraente generale o del proprio affidatario di lavori, il soggetto aggiudicatore proceda al pagamento diretto all'affidatario o ai loro fornitori; istituire modalità certe per assicurare il saldo dei pagamenti da parte della stazione appaltante entro un termine massimo di trenta giorni rispetto all'invio della richiesta di pagamento del credito».

1.133

[Santillo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire le seguenti:

«*f-bis)* individuazione di garanzie relative ai termini e alle condizioni di pagamento nei rapporti con le amministrazioni aggiudicatrici, per quanto compatibili, anche ai rapporti dell'appaltatore o del sub-appaltatore, del sub-contraente, del contraente generale e del suo affidatario di lavori con i loro fornitori;

f-ter) individuazione delle ipotesi di pagamento diretto da parte delle stazioni appaltanti in favore del subappaltatore a tutti gli operatori economici creditori, inclusi i fornitori, prevedendo, in caso di inadempienza, il pagamento diretto da parte del soggetto aggiudicatore».

1.151

[Sudano](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«*f-bis)* garantire che i termini e le condizioni relative ai pagamenti del corrispettivo d'appalto si applichino, nei limiti della compatibilità, anche ai rapporti dell'appaltatore o del sub-appaltatore, del sub-contraente, del contraente generale e del suo affidatario di lavori con i loro fornitori, cottimisti, fornitori con posa in opera e noleggianti a caldo e garantire la possibilità del pagamento diretto da parte della stazione appaltante in favore del subappaltatore e di tutti gli operatori economici creditori, compresi i fornitori».

1.134

[Sudano](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«*f-bis)* promuovere l'accesso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici alle società organismi di attestazione al fine di rendere effettivamente interoperabili le diverse banche dati e, nelle more dell'applicazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico istituito presso la suddetta Banca Dati Nazionale, prevedere, in via sperimentale, la possibilità di utilizzare anche il fascicolo virtuale messo a disposizione dalle società di organismi di attestazione, di cui all'articolo 84, commi 1 e seguenti, del codice dei contratti pubblici».

1.135

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«*f-bis)* promuovere l'accesso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici alle società organismi di attestazione al fine di rendere effettivamente interoperabili le diverse banche dati e, nelle more dell'applicazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico istituito presso la suddetta Banca Dati Nazionale, prevedere - in via sperimentale - la possibilità di utilizzare anche il fascicolo

virtuale messo a disposizione dalle società di organismi di attestazione, di cui all'articolo 84, commi 1 e seguenti».

1.136

[Vono](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«*f-bis*) promuovere l'accesso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici alle società organismi di attestazione al fine di rendere effettivamente interoperabili le diverse banche dati e, nelle more dell'applicazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico istituito presso la suddetta Banca Dati Nazionale, prevedere - in via sperimentale - la possibilità di utilizzare anche il fascicolo virtuale messo a disposizione dalle società organismi di attestazione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

1.137

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«*f-bis*) razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, in stretta aderenza alle direttive europee, al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe, prevedendo che, ai fini della configurazione dell'illecito professionale, di cui all'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, vi debba essere quantomeno un accertamento giudiziale di primo grado».

1.138

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«*f-bis*) razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, in stretta aderenza alle direttive europee, al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe, prevedendo che, ai fini della configurazione dell'illecito professionale, di cui all'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, vi debba essere quantomeno un accertamento giudiziale di primo grado».

1.139

[Vono](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«*f-bis*) razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, in stretta aderenza alle direttive europee, al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe, prevedendo che, ai fini della configurazione dell'illecito professionale di cui all'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, vi sia quantomeno un accertamento giudiziale di primo grado».

1.140

[Berutti](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«*f-bis*) razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, in stretta aderenza alle direttive europee, al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe, prevedendo che, ai fini della configurazione dell'illecito professionale, di cui all'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, vi debba essere quantomeno un accertamento giudiziale di primo grado».

1.141

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«*f-bis*) razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, in stretta aderenza alle direttive europee, al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe, prevedendo che, ai fini della configurazione dell'illecito professionale, di cui all'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, vi debba essere quantomeno un accertamento giudiziale di primo grado».

1.142

[Vono](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«*f-bis*) previsione dell'obbligo di aggiornamento annuale dei prezzi regionali entro il 28 febbraio di ogni anno, disponendo che il mancato rispetto di tale termine venga valutato ai fini della responsabilità erariale; nonché dell'obbligo di utilizzo di prezzi regionali aggiornati, da parte delle stazioni appaltanti, ai fini della determinazione dell'importo a base di gara, a pena di invalidità della procedura ad evidenza pubblica».

1.143

[Berutti](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«*f-bis*) previsione dell'obbligo di aggiornamento annuale dei prezzi regionali, entro 60 giorni dell'anno successivo, disponendo che il mancato rispetto di tale termine venga valutato ai fini della responsabilità erariale; nonché dell'obbligo di utilizzo di prezzi regionali aggiornati, da parte delle stazioni appaltanti, ai fini della determinazione dell'importo a base di gara, a pena di invalidità della procedura ad evidenza pubblica».

1.144

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«*f-bis*) previsione dell'obbligo di aggiornamento annuale dei prezzi regionali, entro 60 giorni dell'anno successivo, disponendo che il mancato rispetto di tale termine venga valutato ai fini della responsabilità erariale, nonché dell'obbligo di utilizzo di prezzi regionali aggiornati, da parte delle stazioni appaltanti, ai fini della determinazione dell'importo a base di gara, a pena di invalidità della procedura ad evidenza pubblica».

1.145

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«*f-bis*) previsione dell'obbligo di aggiornamento annuale dei prezzi regionali, entro 60 giorni dell'anno successivo, disponendo che il mancato rispetto di tale termine venga valutato ai fini della responsabilità erariale; nonché dell'obbligo di utilizzo di prezzi regionali aggiornati, da parte delle stazioni appaltanti, ai fini della determinazione dell'importo a base di gara, a pena di invalidità della procedura ad evidenza pubblica».

1.146

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«*f-bis*) previsione, nei settori ordinari e nei settori speciali, di un meccanismo obbligatorio di revisione dei prezzi idoneo a garantire la sostenibilità dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture durante tutta la fase di esecuzione».

1.147

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«*f-bis*) previsione, nei settori ordinari e nei settori speciali, dell'obbligo di introdurre un meccanismo di revisione dei prezzi idoneo a garantire la sostenibilità dei contratti durante tutta la fase di esecuzione».

1.148

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) previsione, nei settori ordinari e nei settori speciali, dell'obbligo di introdurre un meccanismo di revisione dei prezzi idoneo a garantire la sostenibilità dei contratti durante tutta la fase di esecuzione».

1.149

[Berutti](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) previsione, nei settori ordinari e nei settori speciali, dell'obbligo di introdurre un meccanismo di revisione dei prezzi idoneo a garantire la sostenibilità dei contratti durante tutta la fase di esecuzione».

1.150

[Corti](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) prevedere meccanismi finalizzati ad evitare che eventuali incrementi dei prezzi delle materie prime possano pregiudicare l'effettiva esecuzione del contratto».

1.152

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera g), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «localizzazione delle opere pubbliche e dibattito pubblico,» *inserire le seguenti:* «basata su premialità correlate a requisiti prestazionali,»;

b) dopo le parole: «livelli territoriali coinvolti nelle scelte stesse» *aggiungere le seguenti:* «, definendo anche i relativi processi di rendicontazione degli obiettivi richiesti».

1.153

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «opere pubbliche e dibattito pubblico,» *aggiungere le seguenti:* «nonché individuazione delle procedure da seguire anche nelle ipotesi in cui il ricorso al dibattito pubblico è facoltativo,».

1.154

[Rivolta](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) rafforzamento della sicurezza delle grandi opere in termini di solidità e resistenza, nonché superamento delle differenze esistenti tra la normativa nazionale e quella di altri stati europei, mediante l'utilizzo di sistemi che garantiscano l'assoluta omogeneità, ripetibilità nonché controlli di produzione sui materiali da costruzione nell'esecuzione delle grandi opere infrastrutturali».

1.155

[Rufa](#), [Campari](#), [Corti](#), [Sudano](#)

Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) nei casi di progettazione interna alle amministrazioni aggiudicatrici previsione che le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione restino a carico delle stazioni appaltanti».

1.156

[Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche» *inserire le seguenti:* «potenziando ed estendendo, ove applicabile, l'utilizzo dell'istituto del silenzio-assenso negli iter autorizzatori, e».

1.157

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera h), sopprimere le seguenti parole: «anche attraverso la ridefinizione e l'eventuale riduzione dei livelli di progettazione.».

1.158

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera h), sopprimere le seguenti parole: «anche attraverso la ridefinizione e l'eventuale riduzione dei livelli di progettazione.».

1.159

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Dessi](#)

Al comma 2, lettera h) sopprimere le parole: «anche attraverso la ridefinizione e l'eventuale riduzione dei livelli di progettazione.».

1.160

[Lupo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Santillo](#)

Al comma 2, lettera h), sopprimere le seguenti parole: «e l'eventuale riduzione».

1.161

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «eventuale riduzione dei livelli di progettazione,» inserire le seguenti: «con particolare riferimento ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria,» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché l'implementazione di strumenti elettronici di gestione e verifica dei dati relativi al processo di realizzazione dell'opera, l'incentivazione del ricorso a centrali o strutture tecniche di progettazione».

1.162

[Fede](#), [Di Girolamo](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché attraverso il coordinamento della normativa in materia di contratti pubblici con quella in tema di beni culturali, dell'ambiente e del territorio, e con le altre discipline suscettibili di intervenire negli iter autorizzativi funzionali all'esecuzione e realizzazione di lavori, servizi e forniture».

1.163

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: « lavori pubblici» inserire le seguenti: «nonché attraverso il coordinamento della normativa in materia di contratti pubblici con quella in tema di beni culturali, dell'ambiente e territorio, e con ogni altra disciplina che interviene nei diversi iter autorizzativi funzionali all'esecuzione e realizzazione di lavori, servizi e forniture».

1.164

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché attraverso il coordinamento della normativa in materia di contratti pubblici con quella in tema di beni culturali, dell'ambiente e del territorio, e con ogni altra disciplina che interviene nei diversi iter autorizzativi funzionali all'esecuzione e realizzazione di lavori, servizi e forniture».

1.165

[Vono](#)

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché attraverso il coordinamento della normativa in materia di contratti pubblici con quella in tema di beni culturali, dell'ambiente e del territorio, e con ogni altra disciplina che interviene nei diversi iter autorizzativi funzionali all'esecuzione e realizzazione di lavori, servizi e forniture».

1.166

[Berutti](#)

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché attraverso il coordinamento della normativa in materia di contratti pubblici con quella in tema di beni culturali, dell'ambiente e del territorio, e con ogni altra disciplina che interviene nei diversi iter autorizzativi funzionali all'esecuzione e realizzazione di lavori, servizi e forniture».

1.167

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché attraverso il coordinamento della normativa in materia di contratti pubblici con quella in tema di beni culturali, dell'ambiente e del territorio, e con ogni altra disciplina che interviene nei diversi iter autorizzativi funzionali all'esecuzione e realizzazione di lavori, servizi e forniture».

1.168

[Sudano](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché semplificazione delle procedure decisionali e autorizzative a monte del processo realizzativo».

1.169

[Lupo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Santillo](#)

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto della vigente disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS)».

1.170

[Rufa](#), [Campari](#), [Corti](#), [Sudano](#)

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) razionalizzazione e riduzione dei tempi autorizzativi dei procedimenti, anche di valutazione ambientale, connessi alle procedure di appalto e concessione».

1.171

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) revisione e integrazione ai fini della semplificazione della disciplina vigente per il sistema della verifica dei progetti ai fini della validazione, stabilendo che al di sotto della soglia di importo di un milione di euro vi siano alternative al RUP per l'attività di verifica e le stazioni appaltanti dispongano di un'ampia possibilità di scelta dei soggetti cui affidare l'attività di verifica».

1.172

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) ridefinizione periodica dei corrispettivi per lo svolgimento delle attività tecnico-professionali, tenendo conto degli oneri connessi al processo di digitalizzazione e agli adempimenti amministrativi richiesti all'affidatario in relazione alle predette attività».

1.173

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) ai fini del rispetto del principio dell'equo compenso, previsione dell'obbligo di stima dei compensi a base di gara per le attività tecnico-professionali applicando, a pena di nullità degli avvisi e dei bandi, i parametri definiti con decreto ministeriale, nonché del divieto di gratuità delle predette attività».

1.174

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:

« *h -bis*) al fine della tutela delle qualità delle prestazioni contrattuali e del principio dell'equo compenso, previsione di opportuni meccanismi che limitino gli eccessivi ribassi presentati in gara e assicurino una scelta del contraente fondata su valutazioni inerenti la qualità delle prestazioni e congrui criteri reputazionali».

1.175

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«*h -bis*) revisione della disciplina in materia di garanzie e assicurazioni professionali in misura proporzionale e coerente rispetto alla natura e all'entità delle diverse tipologie di contratti da affidare e comunque nel rispetto del principio del più ampio accesso al mercato, a tutela delle micro, piccole e medie imprese».

1.176

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:

« *h -bis*) definizione delle condizioni per la partecipazione di enti di ricerca, università, fondazioni e ONLUS alle procedure di affidamento di contratti pubblici».

1.177

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:

« *h -bis*) previsione dei casi di ricorso a servizi di supporto alle stazioni appaltanti per il conferimento di attività di *project management* di interventi particolarmente complessi e rilevanti dal punto di vista dimensionale».

1.178

[Margiotta](#)

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

« *i*) revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori, valorizzando criteri di verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, delle attività effettivamente eseguite e del rispetto della legalità, delle disposizioni relative alla prevenzione antimafia, alla tutela del lavoro e alla prevenzione e al contrasto della discriminazione di genere, introducendo banche dati a livello centrale che attraverso una procedura di verifica preventiva dei requisiti riducano le incertezze in sede di qualificazione degli operatori nelle singole procedure di gare e considerando la specificità del settore dei beni culturali;».

1.179

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «degli operatori» inserire le seguenti: «dei settori dei lavori, dei servizi e delle forniture».

1.180

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «sostanziale delle capacità realizzative» inserire le seguenti: «che non introducano elementi di ostacolo alla partecipazione delle micro e piccole imprese».

1.181

[Berutti](#)

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «sostanziale delle capacità realizzative» inserire le seguenti: «che non introducano elementi di ostacolo alla partecipazione delle micro e piccole imprese».

1.182

[Faggi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: «delle attività effettivamente eseguite» con le seguenti: «delle attività eseguite, anche indirettamente.».

1.183

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: «delle attività effettivamente eseguite» con le seguenti: «delle attività eseguite, anche indirettamente.».

1.184

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: « delle attività effettivamente eseguite» con le seguenti: « delle attività eseguite, anche in via indiretta.».

1.185

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: «delle attività effettivamente eseguite» con le seguenti: «delle attività eseguite, anche in via indiretta.».

1.186

[Berutti](#)

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: «delle attività effettivamente eseguite» con le seguenti: «delle attività eseguite, anche in via indiretta.».

1.187

[Vono](#)

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: «delle attività effettivamente eseguite» con le seguenti: «delle attività eseguite, anche in via indiretta.».

1.188

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: «delle attività effettivamente eseguite» con le seguenti: «delle attività eseguite, anche in via indiretta.».

1.189

[Corti](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «e del rispetto della legalità,» inserire le seguenti: «eliminando esclusioni dalle gare degli operatori economici sulla base di sentenze non passate in giudicato e di presunte colpevolezze basate su limitate conoscenze della stazione appaltante, temperando la necessità di trasparenza e legalità con il principio costituzionalmente garantito della presunzione di non colpevolezza.».

1.190

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: «anche attraverso l'utilizzo di banche dati a livello centrale» con le seguenti: «attraverso l'utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, costituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione ed il fascicolo virtuale dell'operatore economico».

1.192

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche nel senso di prevedere che la tenuta del fascicolo informatico da parte di ANAC possa assorbire le funzioni del casellario informatico».

1.191

[Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsione di misure di

semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, che prevedano la digitalizzazione e il collegamento di tutte le banche dati esistenti a supporto dei prefetti e il rilascio della liberatoria provvisoria sulla base delle banche dati, ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione dei contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, ovvero il rilascio dei provvedimenti indicati nell'articolo 67 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sotto condizione risolutiva, fermo restando che il rilascio del provvedimento definitivo da parte del Prefetto deve avvenire nei tempi minimi consentiti e che, qualora il provvedimento conclusivo del relativo procedimento di verifica sia interdittivo, la stazione appaltante deve procedere alla revoca delle autorizzazioni e concessioni o al recesso dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite; esclusione da tali misure di documenti di autocertificazione».

1.193

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) aggiungere le seguenti:

«*i-bis*) promozione della partecipazione agli appalti delle piccole e medie imprese al mercato dei contratti pubblici, anche attraverso la valorizzazione di forme di aggregazione delle imprese, quali consorzi cooperativi, artigiani e stabili e reti d'impresa;

i-ter) valorizzazione delle forme di aggregazione delle imprese, quali consorzi cooperativi, artigiani e stabili attraverso la dimostrazione dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria, ad esclusione di quelli relativi a personale e attrezzature, esclusivamente in capo a questi ultimi ed individuando criteri di attestazione, qualificazione, esecuzione specifici del rapporto tra il consorzio, le consorziate ed i loro eventuali subappaltatori;».

1.194

[Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«*i-bis*) introduzione di meccanismi di valorizzazione qualitativa delle opere da parte della stazione appaltante, al fine di contenere i tempi di realizzazione e determinare un costo congruo in relazione alla vita dell'opera e alla sua utilità per la collettività».

1.195

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«*i-bis*) rimodulazione della responsabilità dei componenti del raggruppamento di impresa verso terzi, prevedendola per i soli lavoratori che, a qualsiasi titolo, siano intervenuti, in cantiere, per l'esecuzione dell'opera».

1.196

[Berutti](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«*i-bis*) rimodulazione della responsabilità dei componenti del raggruppamento di impresa verso terzi, prevedendola per i soli lavoratori che, a qualsiasi titolo, siano intervenuti, in cantiere, per l'esecuzione dell'opera».

1.197

[Vono](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«*i-bis*) rimodulazione della responsabilità dei componenti del raggruppamento di impresa verso terzi, prevedendola per i soli lavoratori che, a qualsiasi titolo, siano intervenuti, in cantiere, per l'esecuzione dell'opera».

1.198

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i -bis) rimodulazione della responsabilità dei componenti del raggruppamento di impresa verso terzi, prevedendola per i soli lavoratori che, a qualsiasi titolo, siano intervenuti, in cantiere, per l'esecuzione dell'opera».

1.199

[Lupo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Santillo](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i -bis) promozione della partecipazione delle micro e piccole imprese al mercato dei contratti pubblici, anche attraverso la valorizzazione di forme di aggregazione delle imprese».

1.200

[Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i -bis) promozione della partecipazione delle micro e piccole imprese al mercato dei contratti pubblici, anche attraverso la valorizzazione di forme di aggregazione delle imprese, quali consorzi cooperativi, artigiani e stabili e reti d'impresa».

1.201

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i -bis) promozione della partecipazione delle micro e piccole imprese al mercato dei contratti pubblici, anche attraverso la valorizzazione di forme di aggregazione delle imprese, quali consorzi cooperativi, artigiani e stabili e reti d'impresa».

1.202

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i -bis) promozione della partecipazione delle micro e piccole imprese al mercato dei contratti pubblici, anche attraverso la valorizzazione di forme di aggregazione delle imprese, quali consorzi cooperativi, artigiani e stabili e reti d'impresa».

1.203

[Vono](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i -bis) promozione della partecipazione agli appalti delle piccole e medie imprese al mercato dei contratti pubblici, anche attraverso la valorizzazione di forme di aggregazione delle imprese, quali consorzi cooperativi, artigiani e stabili e reti d'impresa».

1.204

[Berutti](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i -bis) promozione della partecipazione delle micro e piccole imprese al mercato dei contratti pubblici, anche attraverso la valorizzazione di forme di aggregazione delle imprese, quali consorzi cooperativi, artigiani e stabili e reti d'impresa».

1.205

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i -bis) revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, prevedendo la regola generale secondo cui la stazione appaltante se sussistono motivi di esclusione in capo all'ausiliaria impone all'operatore economico concorrente di sostituire i

soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione».

1.206

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i -bis) revisione della disciplina vigente in materia di ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all'assenza di condanne penali anche con riferimento all'applicazione dell'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014».

1.207

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i -bis) razionalizzazione delle clausole di esclusione con riferimento alla necessità di prevedere, in presenza di irregolarità fiscali o contributive non accertate in modo definitivo, che non si possa comunque determinare l'esclusione degli operatori economici che siano titolari di crediti certificati nei confronti della pubblica amministrazione».

1.208

[Berutti](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i -bis) nel caso dei lavori pubblici, revisione e semplificazione del sistema unico di qualificazione degli esecutori».

1.209

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i -bis) nel caso dei lavori pubblici, revisione e semplificazione del sistema unico di qualificazione degli esecutori».

1.210

[Corti](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i -bis) nel caso dei lavori pubblici, revisione e semplificazione del sistema unico di qualificazione degli esecutori».

1.211

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i -bis) estensione del sistema di qualificazione generale degli operatori da parte degli organismi, di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, agli appalti dei servizi in generale».

1.212

[Vono](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i -bis) prevedere l'estensione del sistema di qualificazione generale degli operatori da parte degli organismi, di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche per gli appalti di servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro».

1.213

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«*i -bis*) prevedere l'estensione del sistema di qualificazione generale degli operatori da parte degli organismi, di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche per gli appalti di servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro».

1.214

[Tiraboschi](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«*i -bis*) prevedere l'estensione del sistema di qualificazione generale degli operatori da parte degli organismi, di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche per gli appalti di servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro».

1.218

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«*i -bis*) estensione del sistema di qualificazione generale degli operatori da parte degli organismi di attestazione, di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, agli appalti dei servizi di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, nonché ai servizi di *facility management* di cui alla norma UNI EN ISO 41001 e agli appalti ambientali di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

1.215

[Vono](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«*i -bis*) prevedere l'individuazione degli appalti di servizi a cui sia opportuno estendere il sistema di qualificazione generale degli operatori da parte degli organismi di attestazione, di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai fini di garantire il rispetto della legalità, regolarità e celerità degli affidamenti, da parte degli enti pubblici nazionali e territoriali».

1.216

[Berutti](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«*i -bis*) individuazione degli appalti di servizi a cui sia opportuno estendere il sistema di qualificazione generale degli operatori da parte degli organismi di attestazione, di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai fini di garantire il rispetto della legalità, regolarità e celerità degli affidamenti, da parte degli enti pubblici nazionali e territoriali».

1.217

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«*i -bis*) individuazione degli appalti di servizi a cui sia opportuno estendere il sistema di qualificazione generale degli operatori da parte degli organismi di attestazione, di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai fini di garantire il rispetto della legalità, regolarità e celerità degli affidamenti, da parte degli enti pubblici nazionali e territoriali».

1.219

[Mollame](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«*i -bis*) revisione dei tariffari dell'attestazione SOA, al fine di ridurre gli oneri generali e di sistema di una procedura di qualificazione, tenendo conto di un criterio proporzionale sulla base della dimensione d'impresa, con attenzione particolare alle piccole e medie imprese».

1.220

[Mollame](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i -bis) valorizzazione dell'esperienza del direttore tecnico ai fini della qualificazione, attraverso la revisione dei requisiti di capacità tecnica e di attività documentabile del direttore tecnico, tenendo conto dell'esperienza professionale maturata durante tutto l'arco della carriera lavorativa, senza decurtazione dell'anzianità di servizio e conseguente limitazione dell'esperienza lavorativa».

1.221

[Mirabelli](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

1.222

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Dessi](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

1.223

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

1.224

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Dessi](#)

Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) individuazione delle ipotesi per i contratti relativi a lavori, in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere ad automatismi nella valutazione delle offerte e tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti, ad esclusione del settore dei beni culturali, possono ricorrere ai fini dell'aggiudicazione al solo criterio del prezzo o del costo inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'offerta».

Conseguentemente, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l -bis) previsione di specifici incentivi all'utilizzo, negli appalti più complessi, del criterio del prezzo fisso come previsto dalle direttive europee».

1.225

[Fede](#), [Di Girolamo](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «automatismi nella valutazione» inserire le seguenti: «nonché nell'esclusione automatica, in caso di anomalia».

1.226

[Vono](#)

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti» inserire le seguenti: «anche per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di rilevanza europea».

1.227

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «possono ricorrere» inserire le seguenti: «con esclusione dei servizi di ingegneria e architettura e dei servizi ad elevata intensità di manodopera per i quali sono individuati anche i casi in cui ricorrere all'affidamento con predeterminazione di un prezzo fisso,».

1.228

[Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: «, al solo criterio del prezzo o del costo inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso dell'offerta,» con le seguenti: «dei contratti pubblici di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, al solo criterio della media delle offerte con il metodo anti turbativa e il ricorso alla disciplina del taglio delle ali,».

1.229

[Faggi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché, per i lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria che non abbiano carattere transfrontaliero, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata sulla base di metodi matematici alternativi che rendano non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo della stessa».

1.230

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché previsione, per i lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, che non abbiano carattere transfrontaliero, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, dell'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata sulla base di metodi matematici alternativi che rendano non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo della stessa;».

1.231

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «beni culturali» *aggiungere le seguenti:* «nonché previsione, per i lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, che non abbiano carattere transfrontaliero, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, dell'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata sulla base di metodi matematici alternativi che rendano non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo della stessa».

1.232

[Berutti](#)

Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché previsione, per i lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, che non abbiano carattere transfrontaliero, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, dell'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata sulla base di metodi matematici alternativi che rendano non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo della stessa;».

1.233

[Ruspancini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché previsione, per i lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, che non abbiano carattere transfrontaliero, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, dell'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata sulla base di metodi matematici alternativi che rendano non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo della stessa;».

1.234

[Vono](#)

Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché previsione, per i lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, che non abbiano carattere transfrontaliero, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, dell'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata sulla base di metodi matematici alternativi che rendano non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo della stessa;».

1.235

[Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «dei beni culturali;» aggiungere, in fine, le seguenti: «nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo, previsione dell'obbligo di esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata mediante l'utilizzo di metodi matematici atti a rendere non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo della stessa;».

1.236

[Mirabelli](#), [Margiotta](#)

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «nel settore dei beni culturali» aggiungere le seguenti: «e prevedendo in ogni caso che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso».

1.237

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed esclusi i servizi ad alta intensità di manodopera, anche se standardizzati».

1.238

[Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«(l-bis) definizione di criteri per l'aggiudicazione dei contratti basati prioritariamente sulle capacità tecnico organizzative degli operatori economici e sulla disponibilità di risorse umane e di mezzi».

1.239

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«(l-bis) ridefinizione e rafforzamento della disciplina delle varianti in corso d'opera, ivi incluse quelle migliorative, su proposta dell'operatore economico».

1.240

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«(l-bis) ridefinizione e rafforzamento della disciplina delle varianti in corso d'opera, ivi incluse quelle migliorative, su proposta dell'operatore economico».

1.241

[Berutti](#)

Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«(l-bis) ridefinizione e rafforzamento della disciplina delle varianti in corso d'opera, ivi incluse quelle migliorative, su proposta dell'operatore economico».

1.242

[Vono](#)

Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«(l-bis) ridefinizione e rafforzamento della disciplina delle varianti in corso d'opera, ivi incluse quelle migliorative, su proposta dell'operatore economico».

1.243

[Vono](#)

Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«*l-bis*) applicazione, negli affidamenti di servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché di servizi ad alta intensità di manodopera, di servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale e dei lavori sui beni culturali, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valorizzando altresì il criterio del prezzo o costo fisso attraverso la tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrervi».

1.244

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«*l-bis*) applicazione, negli affidamenti di servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché di servizi ad alta intensità di manodopera, di servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale e dei lavori sui beni culturali, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valorizzando altresì il criterio del prezzo o costo fisso attraverso la tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrervi».

1.245

[Berutti](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

«*l-bis*) ridefinizione della disciplina applicabile al settore della ristorazione collettiva, confermando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità-prezzo e far sì che l'elemento del costo assuma la forma di un prezzo o costo fisso, fatti salvi gli incrementi rilevati dall'indice Istat di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, oppure venga valutato con formule proporzionali al prezzo e non allo sconto, facendo in modo che gli operatori economici concorrano solo in base a criteri qualitativi che comprendano:

1) politiche di approvvigionamento delle derrate alimentari, rispettose dell'ambiente, sostenibili economicamente, aderenti a quanto previsto dai CAM e tracciabili tramite sistemi che consentano la verifica puntuale della corretta esecuzione dell'offerta di servizio presentata dall'operatore economico;

2) attività di comunicazione e informazione strutturata ed integrata per le famiglie, scuole e corpo docente in materia di educazione alimentare, prevenzione degli sprechi, sostenibilità dei pasti con sistemi di valutazione che premino le proposte realizzabili e facilmente verificabili presentate dalle aziende;

3) verifica dell'affidabilità socio-economica delle aziende in relazione ai progetti presentati con particolare riferimento alla solidità patrimoniale delle aziende e affidabilità consolidata, derivante sia dal possesso di certificazione come prerequisiti di ammissione (ISO 9001; SA8000; ISO14001; ISO45001) che da un sistema di valutazione basato su elementi quali le pregresse esperienze aziendali nel settore, la capacità organizzativa e formativa aziendale, la corretta gestione del personale;

4) esclusione o in subordine quotazione separata delle attività collaterali non strettamente inerenti la produzione e somministrazione del servizio di ristorazione».

b) dopo la lettera s) inserire la seguente:

«*s-bis*) razionalizzazione delle modalità di ricorso all'uso delle concessioni nell'ambito dei servizi di ristorazione collettiva, anche al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione della disciplina codicistica in materia di concessioni da parte dell'ente concedente».

1.246

[Margiotta](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni

a) dopo la lettera l) inserire la seguente:

«*l-bis*) ridefinizione della disciplina applicabile al settore della ristorazione collettiva,

confermando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità-prezzo e far sì che l'elemento del costo assuma la forma di un prezzo non soggetto a ribasso per la parte proporzionale ai costi non comprimibili del servizio relativi al costo del lavoro e alle materie prime alimentari oppure venga valutato con formule proporzionali al prezzo e non allo sconto, facendo in modo che gli operatori economici concorrano solo in base a criteri qualitativi che comprendano:

1) politiche di approvvigionamento delle derrate alimentari, rispettose dell'ambiente, sostenibili economicamente, aderenti a quanto previsto dai CAM e tracciabili tramite sistemi che consentano la verifica puntuale della corretta esecuzione dell'offerta di servizio presentata dall'operatore economico;

2) attività di comunicazione e informazione strutturata ed integrata per le famiglie, scuole e corpo docente in materia di educazione alimentare, prevenzione degli sprechi, sostenibilità dei pasti con sistemi di valutazione che premino le proposte realizzabili e facilmente verificabili presentate dalle aziende;

3) verifica dell'affidabilità socio-economica delle aziende in relazione ai progetti presentati con particolare riferimento alla solidità patrimoniale delle aziende e affidabilità consolidata, derivante sia dal possesso di certificazione come prerequisiti di ammissione (ISO 9001; SA8000; ISO14001; ISO45001) che da un sistema di valutazione basato su elementi quali le pregresse esperienze aziendali nel settore, la capacità organizzativa e formativa aziendale, la corretta gestione del personale;

4) esclusione o in subordine quotazione separata delle attività collaterali non strettamente inerenti la produzione e somministrazione del servizio di ristorazione».

b) dopo la lettera s) inserire la seguente:

«s-bis) razionalizzazione delle modalità di ricorso all'uso delle concessioni nell'ambito dei servizi di ristorazione collettiva, anche al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione della disciplina codicistica in materia di concessioni da parte dell'ente concedente».

1.248

[Fede, Di Girolamo, Lupo, Santillo](#)

Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) ridefinizione della disciplina applicabile al settore della ristorazione collettiva, confermando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di assicurare l'individuazione del miglior rapporto qualità-prezzo e garantendo che gli operatori economici concorrano esclusivamente in base a criteri qualitativi che includano:

1) politiche di approvvigionamento delle derrate alimentari volte a garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale, attraverso la definizione di criteri ambientali minimi e di sistemi di verifica puntuale degli stessi;

2) attività di comunicazione e informazione strutturata ed integrata per le famiglie, scuole e corpo docente in materia di educazione alimentare, prevenzione degli sprechi e sostenibilità dei pasti quali requisiti premiali dell'offerta;

3) verifica dell'affidabilità, con particolare riferimento alla solidità patrimoniale, al possesso delle certificazioni ISO 9001, SA8000, ISO14001, ISO45001, alla capacità organizzativa e formativa, alla corretta gestione del personale mediante sistemi di valutazione basati anche sulle esperienze pregresse nel settore;

4) esclusione delle attività non strettamente inerenti la produzione e somministrazione del servizio di ristorazione».

1.247

[Rufa, Campari, Corti, Sudano](#)

Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) ridefinizione della disciplina applicabile al settore della ristorazione collettiva, confermando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di assicurare l'effettiva

individuazione del miglior rapporto qualità-prezzo e far sì che l'elemento del costo assuma la forma di un prezzo o costo fisso, fatti salvi gli incrementi rilevati dall'indice Istat di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, oppure venga valutato con formule proporzionali al prezzo e non allo sconto, facendo in modo che gli operatori economici concorrano solo in base a criteri qualitativi che comprendano politiche di approvvigionamento aderenti a quanto previsto dai CAM, attività di comunicazione e informazione strutturata, verifica dell'affidabilità socio-economica delle aziende ed esclusione o quotazione separata delle attività collaterali».

1.249

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera m), dopo le parole: «partenariato per l'innovazione» inserire le seguenti: «, le procedure per l'affidamento di accordi quadro, assicurando livelli minimi di affidamento annuali.».

1.250

[Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

Al comma 2, lettera m), sostituire le parole: «nel rispetto» con le seguenti: «garantendo il rispetto».

1.251

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 2, lettera m), dopo le parole: «nel rispetto» inserire le seguenti: «di adeguate misure di partecipazione e di tracciabilità dei processi decisionali, garantendo l'osservanza,» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche avvalendosi dei servizi di committenza ausiliaria offerti dalle centrali di committenza qualificate;».

1.252

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«m -bis) revisione della disciplina in materia di accordi quadro al fine di garantire un maggior equilibrio nei rapporti tra il committente e l'aggiudicatario, prevedendo, tra l'altro, un importo minimo di appalto immediatamente cantierabile, compreso tra il trenta ed il cinquanta per cento dell'importo complessivo dell'accordo quadro stesso, con indicazione del termine di stipula del relativo contratto attuativo, nonché l'obbligo, a carico dell'operatore, di costituire la garanzia definitiva solo in sede di sottoscrizione dei singoli contratti attuativi. Ciò, nel presupposto che i certificati di esecuzione dei lavori (CEL) vengano rilasciati con riferimento all'importo complessivo dei lavori eseguiti, anche se relativi a diversi contratti attuativi».

1.253

[Vono](#)

Al comma 2, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«m -bis) revisione della disciplina in materia di accordi quadro al fine di garantire un maggior equilibrio nei rapporti tra il committente e l'aggiudicatario, prevedendo, tra l'altro, un importo minimo di appalto immediatamente cantierabile, compreso tra il trenta ed il cinquanta per cento dell'importo complessivo dell'accordo quadro stesso, con indicazione del termine di stipula del relativo contratto attuativo, nonché l'obbligo, a carico dell'operatore, di costituire la garanzia definitiva solo in sede di sottoscrizione dei singoli contratti attuativi, nel presupposto che i certificati di esecuzione dei lavori (CEL) vengano rilasciati con riferimento all'importo complessivo dei lavori eseguiti, anche se relativi a diversi contratti attuativi».

1.254

[Berutti](#)

Al comma 2, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«m -bis) revisione della disciplina in materia di accordi quadro al fine di garantire un maggior equilibrio nei rapporti tra il committente e l'aggiudicatario, prevedendo, tra l'altro, un importo minimo

di appalto immediatamente cantierabile, compreso tra il trenta ed il cinquanta per cento dell'importo complessivo dell'accordo quadro stesso, con indicazione del termine di stipula del relativo contratto attuativo, nonché l'obbligo, a carico dell'operatore, di costituire la garanzia definitiva solo in sede di sottoscrizione dei singoli contratti attuativi. Ciò, nel presupposto che i certificati di esecuzione dei lavori (CEL) vengano rilasciati con riferimento all'importo complessivo dei lavori eseguiti, anche se relativi a diversi contratti attuativi».

1.255

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«*m -bis*) revisione della disciplina in materia di accordi quadro al fine di garantire un maggior equilibrio nei rapporti tra il committente e l'aggiudicatario, prevedendo, tra l'altro, un importo minimo di appalto immediatamente cantierabile, compreso tra il trenta ed il cinquanta per cento dell'importo complessivo dell'accordo quadro stesso, con indicazione del termine di stipula del relativo contratto attuativo, nonché l'obbligo, a carico dell'operatore, di costituire la garanzia definitiva solo in sede di sottoscrizione dei singoli contratti attuativi. Ciò, nel presupposto che i certificati di esecuzione dei lavori (CEL) vengano rilasciati con riferimento all'importo complessivo dei lavori eseguiti, anche se relativi a diversi contratti attuativi».

1.256

[Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

Al comma 2, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«*m-bis*) revisione della disciplina in materia di accordi quadro al fine di garantire un maggior equilibrio nei rapporti tra il committente e l'aggiudicatario, prevedendo, tra l'altro, un importo minimo di appalto immediatamente cantierabile, superiore al 15 per cento dell'importo complessivo dell'accordo quadro stesso, con indicazione del termine di stipula del relativo contratto attuativo, l'obbligo, a carico dell'operatore, di costituire la garanzia definitiva solo in sede di sottoscrizione dei singoli contratti attuativi e il rilascio dei certificati di esecuzione dei lavori con riferimento all'importo complessivo dei lavori eseguiti».

1.257

[Margiotta](#)

Al comma 2, sostituire la lettera n) con la seguente:

«*n*) razionalizzazione, semplificazione, anche mediante previsione di contratti tipo tra appaltante e appaltatore e subappaltatore, nonché di bandi tipo, e incentivando la contrattazione sindacale di anticipo. Estensione delle forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto, anche al fine di rendere tali procedure effettivamente attrattive per gli investitori professionali, oltre che per gli operatori del mercato delle opere pubbliche, garantendo trasparenza e la pubblicità degli atti».

1.258

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «di contratti-tipo» inserire le seguenti: «predisposti dall'Autorità nazionale anticorruzione», e aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Possibilità di fare ricorso per il partenariato pubblico-privato a enti pubblici qualificati ovvero a servizi di committenza ausiliaria delle centrali di committenza qualificate. Nella predisposizione dei contratti-tipo e degli altri atti necessari ai fini dell'implementazione delle finalità necessarie di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione esercita le proprie competenze regolatorie e di vigilanza anche allo scopo di perseguire le finalità di cui al considerando (126) della direttiva 24/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014».

1.259

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Dessi](#)

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «anche mediante previsione di contratti tipo» inserire le seguenti: «tra appaltante e appaltatore e appaltatore e subappaltatore, nonché di bandi tipo e incentivando la contrattazione sindacale di anticipo».

1.260

[Santillo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#)

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «previsione di contratti-tipo» inserire le seguenti: «, anche tra appaltatore e subappaltatore».

1.261

[Lupo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Santillo](#)

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «con particolare riguardo» inserire le seguenti: «alle concessioni di servizi ed» e dopo le parole: «opere pubbliche» inserire le seguenti: «e dell'erogazione dei servizi resi in concessione».

1.262

[Paroli](#)

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «con particolare riguardo» inserire le seguenti: «alle concessioni di servizi ed» e dopo le parole: «delle opere pubbliche» inserire le seguenti: «e dell'erogazione dei servizi resi in concessione».

1.263

[Vono](#)

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «con particolare riguardo» inserire le seguenti: «alle concessioni di servizi ed» e dopo le parole: «delle opere pubbliche» inserire le seguenti: «e dell'erogazione dei servizi resi in concessione».

1.264

[Berutti](#)

Al comma 2, lettera n), apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: «con particolare riguardo» inserire le seguenti: «alle concessioni di servizi ed»;*

b) *dopo le parole: «delle opere pubbliche» inserire le seguenti: «e dell'erogazione dei servizi resi in concessione».*

1.265

[Margiotta](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera n), dopo le parole: «finanza di progetto» aggiungere le seguenti: «e alla locazione finanziaria».*

b) *dopo la lettera n) inserire la seguente: «n-bis) agevolare le attività di supporto alle stazioni appaltanti nell'ambito della realizzazione, l'acquisizione ed il completamento delle opere pubbliche, con particolare riguardo ai contratti di locazione finanziaria, prevedendo la redazione di bandi-tipo di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, l'ANAC e sentite le associazioni maggiormente rappresentative del settore».*

1.266

[Vono](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera n), dopo le parole: «finanza di progetto» inserire le seguenti: «e alla locazione finanziaria»;*

b) *dopo la lettera n) inserire la seguente: «n-bis) agevolare le attività di supporto alle stazioni*

appaltanti nell'ambito della realizzazione, l'acquisizione ed il completamento delle opere pubbliche, con particolare riguardo ai contratti di locazione finanziaria, prevedendo la redazione di bandi-tipo di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, l'ANAC e sentite le associazioni maggiormente rappresentative del settore».

1.267

[Santillo](#)

Al comma 2, lettera n), apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «finanza di progetto» inserire le seguenti: «e alla locazione finanziaria»;

b) dopo la lettera n) inserire la seguente: «n -bis) incentivo alle attività di supporto per le stazioni appaltanti nell'ambito della realizzazione, l'acquisizione ed il completamento delle opere pubbliche, con particolare riguardo ai contratti di locazione finanziaria, prevedendo la redazione di bandi-tipo».

1.268

[Paroli](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, dopo la lettera n) inserire le seguenti:

«n-bis) introduzione di un sistema volto alla verifica dell'anomalia dell'offerta nelle concessioni;

n-ter) introduzione, durante la fase di istruttoria e predisposizione della documentazione di gara da parte della Pubblica Amministrazione, di un sistema volto alla verifica preliminare dell'equilibrio economico e finanziario delle concessioni immesse nel mercato;».

1.269

[Vono](#)

Al comma 2, dopo la lettera n) inserire le seguenti:

«n-bis) introdurre un sistema volto alla verifica dell'anomalia dell'offerta nelle concessioni;

n-ter) introdurre, durante la fase di istruttoria e predisposizione della documentazione di gara da parte della Pubblica Amministrazione, un sistema volto alla verifica preliminare dell'equilibrio economico e finanziario delle concessioni immesse nel mercato;».

1.270

[Berutti](#)

Al comma 2, dopo la lettera n) inserire le seguenti:

«n-bis) introduzione di un sistema volto alla verifica dell'anomalia dell'offerta nelle concessioni;

n-ter) introduzione, durante la fase di istruttoria e predisposizione della documentazione di gara da parte della Pubblica Amministrazione, di un sistema volto alla verifica preliminare dell'equilibrio economico e finanziario delle concessioni immesse nel mercato;».

1.271

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 2, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché previsione di protocolli di intesa tra la Corte dei conti e l'Autorità nazionale anticorruzione ai fini dello svolgimento delle attività di rispettiva competenza;».

1.272

[Fede](#), [Di Girolamo](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

Al comma 2, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) revisione del sistema delle garanzie fideiussorie per la partecipazione ed esecuzione dei contratti pubblici, prevedendo una disciplina omogenea per i settori ordinari e per i settori speciali, e introducendo, a carico dell'aggiudicatario, una ritenuta di garanzia del 10 per cento dell'importo del contratto, operata sui SAL e sul SAL finale, ferma restando la possibilità per l'esecutore, di chiedere, in alternativa, il rilascio della cauzione definitiva di analogo importo».

1.273

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) revisione del sistema delle garanzie per la partecipazione ed esecuzione dei contratti pubblici, prevedendo che la normativa sui settori ordinari, di cui alla direttiva 2014/24/UE, trovi applicazione anche per i settori speciali, di cui alla direttiva 2014/25/UE, nonché introducendo, a carico dell'aggiudicatario, una ritenuta di garanzia del 5 per cento dell'importo del contratto, operata sui SAL e sul SAL finale, ferma la possibilità, per l'esecutore, di chiedere, in alternativa, il rilascio della cauzione definitiva di analogo importo».

1.274

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) revisione del sistema delle garanzie per la partecipazione ed esecuzione dei contratti pubblici, prevedendo che la normativa sui settori ordinari, di cui alla direttiva 2014/24/UE, trovi applicazione anche per i settori speciali, di cui alla direttiva 2014/25/UE, nonché introducendo, a carico dell'aggiudicatario, una ritenuta di garanzia del 5 per cento dell'importo del contratto, operata sui SAL e sul SAL finale, ferma la possibilità, per l'esecutore, di chiedere, in alternativa, il rilascio della cauzione definitiva di analogo importo».

1.275

[Berutti](#)

Al comma 2, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) revisione del sistema delle garanzie per la partecipazione ed esecuzione dei contratti pubblici, prevedendo che la normativa sui settori ordinari, di cui alla direttiva 2014/24/UE, trovi applicazione anche per i settori speciali, di cui alla direttiva 2014/25/UE, nonché introducendo, a carico dell'aggiudicatario, una ritenuta di garanzia del 5 per cento dell'importo del contratto, operata sui SAL e sul SAL finale, ferma la possibilità, per l'esecutore, di chiedere, in alternativa, il rilascio della cauzione definitiva di analogo importo».

1.276

[Vono](#)

Al comma 2, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) revisione del sistema delle garanzie per la partecipazione ed esecuzione dei contratti pubblici, prevedendo che la normativa sui settori ordinari, di cui alla direttiva 2014/24/UE, trovi applicazione anche per i settori speciali, di cui alla direttiva 2014/25/UE, nonché introducendo, a carico dell'aggiudicatario, una ritenuta di garanzia del 5 per cento dell'importo del contratto, operata sui SAL e sul SAL finale, ferma la possibilità, per l'esecutore, di chiedere, in alternativa, il rilascio della cauzione definitiva di analogo importo».

1.277

[Ruspandini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) revisione dei sistemi di rilascio delle garanzie per la partecipazione alle gare pubbliche secondo un sistema che sia maggiormente conforme alle direttive UE, senza che possano essere generati maggiori oneri per gli operatori economici che non siano strettamente previsti dalle normative».

1.278

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 2, lettera p), aggiungere , in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità,

tutela dell'ambiente ed efficienza energetica».

1.279

[Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

Al comma 2, sostituire la lettera q) con la seguente:

«q) valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nei contratti di concessione di lavori, promuovendo la qualità architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione e il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione elettronica e informativa per l'edilizia e le infrastrutture, limitando radicalmente il ricorso all'appalto integrato, tenendo conto in particolare del contenuto innovativo o tecnologico delle opere oggetto dell'appalto o della concessione in rapporto al valore complessivo dei lavori e prevedendo di norma la messa a gara del progetto esecutivo; esclusione dell'affidamento dei lavori sulla base della sola progettazione di livello preliminare;».

1.280

[Margiotta](#)

Al comma 2, sostituire la lettera q) con la seguente: «q) in deroga al principio generale dell'affidamento dei lavori sulla base della progettazione esecutiva, individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori in ragione della natura dell'intervento da realizzare e dell'effettiva necessità di coinvolgimento dell'impresa di costruzioni nella fase progettuale, assicurando la necessaria qualificazione per la redazione dei progetti e il pagamento diretto del progettista».

1.281

[Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

Al comma 2, lettera q), sostituire le parole: «in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere» con le seguenti: «eccezionali in cui è consentito alle stazioni appaltanti il ricorso».

1.283

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 2, lettera q) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in particolare nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto del contratto sia prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori».

1.282

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, lettera q), dopo le parole: «esecuzione dei lavori» aggiungere le seguenti: «, con la contestuale previsione per gli appalti di servizi delle opportune cautele affinché ciò non determini effetti distorsivi sulla trasparenza e sulla concorrenza».

1.284

[Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

Al comma 2, dopo la lettera q) inserire la seguente:

«q-bis) nei casi di affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, prevedere la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione da indicare espressamente in sede di offerta da parte dell'operatore economico».

1.285

[Corti](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

Al comma 2, lettera r), dopo le parole: «fatti salvi i principi europei» inserire le seguenti: «in materia di durata e modifiche dei contratti, di cui agli articoli 18 e 43 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e» e aggiungere, in fine le seguenti parole: «garantire un periodo transitorio fino all'effettiva applicazione della nuova disciplina».

1.286

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 2, lettera r), dopo le parole: «esecuzione dei contratti, prevedendo» inserire le seguenti: «la verifica, da parte di apposite unità costituite presso le amministrazioni vigilanti, sul mantenimento del livello di rischio posto a carico del concessionario, nonché».

1.287

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Dessi](#)

Al comma 2, lettera s), dopo le parole: «da parte dei concessionari» inserire le seguenti: «senza vincoli di subappalto/esternalizzazione» e aggiungere in fine le seguenti parole: «sulla base degli standard qualitativi e di operatività basati sull'utilizzo di manodopera qualificata di cui ai LEP, prevedendo condizioni di impiego regolate dai CCNL nazionali di settore, tenendo conto della natura del servizio e delle prestazioni nei quali dovranno essere tutelate le attività svolte direttamente dal concessionario con proprio personale o propri mezzi;».

1.288

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera s), dopo le parole: «concessionari» inserire le seguenti: «senza vincoli di subappalto/esternalizzazione» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulla base degli standard qualitativi e di operatività basati sull'utilizzo di manodopera qualificata di cui ai LEP; prevedendo condizioni di impiego regolate dai CCNL nazionali di settore, tenendo conto della natura del servizio e delle prestazioni nei quali dovranno essere tutelate le attività svolte direttamente dal concessionario con proprio personale o propri mezzi;».

1.289

[Fede](#), [Di Girolamo](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

Al comma 2, lettera s), sostituire le parole da: «anche al fine» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «prevedendo l'obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi, di affidare mediante procedure ad evidenza pubblica i contratti di lavori, servizi e forniture che non possono essere svolti direttamente dal concessionario;».

1.290

[Paroli](#)

Al comma 2, lettera s), sostituire le parole: «e, in particolare, dei servizi di interesse economico generale» con le seguenti: «che, in particolare, preveda, in caso di servizi di interesse economico generale, l'obbligo per il concessionario di affidare mediante procedure di gara solo le attività ed i servizi non svolti con mezzi propri o proprio personale».

1.291

[Mirabelli](#), [Margiotta](#)

Al comma 2, lettera s), dopo le parole: «dei servizi di interesse economico generale» aggiungere le seguenti: «sulla base degli standard qualitativi e di operatività basati sull'utilizzo di manodopera qualificata di cui ai livelli essenziali di prestazioni, prevedendo condizioni di impiego regolate dai contratti collettivi nazionali di settore, tenendo conto della natura del servizio e delle prestazioni».

1.292

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera s), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulla base degli standard qualitativi e di operatività basati sull'utilizzo di manodopera qualificata di cui ai LEP; prevedendo condizioni di impiego regolate dai CCNL nazionali di settore, tenendo conto della natura del servizio e delle prestazioni».

1.293

[Sudano](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Al comma 2, lettera s), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che fa salve le attività del

concessionario svolte con propri mezzi o proprio personale, e, per i rapporti concessori riguardanti lavori e relativa gestione, limitare l'obbligo dell'esternalizzazione all'affidamento di lavori diversi dalle attività edili di manutenzione ordinaria e straordinaria».

1.294

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera s), dopo le parole: «dei servizi di interesse economico generale» aggiungere le seguenti: «rispetto ai quali dovranno essere in ogni caso fatte salve le attività svolte dal concessionario con personale o mezzi propri».

1.295

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera s) inserire la seguente:

«s -bis) revisione della disciplina in materia di esecuzione del contratto, suddivisa per singole fasi di realizzazione del contratto, e improntata alle norme di cui al codice civile, in modo da garantire maggiormente l'equilibrio sinallagmatico tra committente e operatore economico, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo di riconoscere all'appaltatore un premio di accelerazione in caso di ultimazione anticipata dei lavori, nonché un adeguato regime di ristoro dei costi generali sostenuti dalle imprese in regime di sospensione».

1.296

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, dopo la lettera s) inserire la seguente:

«s -bis) revisione della disciplina in materia di esecuzione del contratto, suddivisa per singole fasi di realizzazione del contratto, e improntata alle norme di cui al codice civile, in modo da garantire maggiormente l'equilibrio sinallagmatico tra committente e operatore economico, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo di riconoscere all'appaltatore un premio di accelerazione in caso di ultimazione anticipata dei lavori, nonché un adeguato regime di ristoro dei costi generali sostenuti dalle imprese in regime di sospensione».

1.297

[Vono](#)

Al comma 2, dopo la lettera s) inserire la seguente:

«s-bis) revisione della disciplina in materia di esecuzione del contratto, suddivisa per singole fasi di realizzazione del contratto, e improntata alle norme di cui al codice civile, in modo da garantire maggiormente l'equilibrio sinallagmatico tra committente e operatore economico, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo di riconoscere all'appaltatore un premio di accelerazione in caso di ultimazione anticipata dei lavori, nonché un adeguato regime di ristoro dei costi generali sostenuti dalle imprese in regime di sospensione».

1.298

[Berutti](#)

Al comma 2, dopo la lettera s) inserire la seguente:

«s-bis) revisione della disciplina in materia di esecuzione del contratto, suddivisa per singole fasi di realizzazione del contratto, e improntata alle norme di cui al codice civile, in modo da garantire maggiormente l'equilibrio sinallagmatico tra committente e operatore economico, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo di riconoscere all'appaltatore un premio di accelerazione in caso di ultimazione anticipata dei lavori, nonché un adeguato regime di ristoro dei costi generali sostenuti dalle imprese in regime di sospensione».

1.299

[Ruspancini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, dopo la lettera s) inserire la seguente:

«s-bis) prevedere per le amministrazioni la possibilità di servirsi di servizi ausiliari delle centrali di committenza anche per le concessioni ed in particolar modo per il *project financing* già dalle fasi propedeutiche dell'evidenza pubblica».

1.300

[Faggi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

Al comma 2, dopo la lettera s) inserire la seguente:

«s-bis) prevedere, con apposito decreto legislativo, una disciplina specifica e autonoma per le concessioni delle opere stradali e ferroviarie, riproducendo il dettato normativo contenuto nella disciplina europea».

1.301

[Paroli](#)

Al comma 2, dopo la lettera s) inserire la seguente:

«s-bis) ridefinizione dell'istituto del contratto di disponibilità al fine di prevedere che, nelle opere e negli impianti a rete, l'opera di proprietà privata si estende anche alle canalizzazioni poste in aree pubbliche, in regime di concessione, necessarie per il funzionamento dell'impianto e che in tal caso l'opera deve essere ceduta all'Amministrazione al termine del contratto».

1.302

[Lupo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Santillo](#)

Al comma 2, dopo la lettera s) inserire la seguente:

«s-bis) revisione del sistema dei monitoraggi sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e razionalizzazione dei sistemi di invio dei dati attraverso la concreta attuazione dei sistemi informatizzati di cui al decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 229».

1.303

[Fede](#), [Di Girolamo](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

Al comma 2, dopo la lettera s) inserire la seguente:

«s-bis) previsione di un'unica piattaforma nazionale finalizzata a contenere tutti i dati relativi ai contratti, da quelli relativi al quadro esigenze fino ai dati relativi al collaudo e alla rendicontazione».

1.304

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 2, lettera t), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, riconoscendo premi connessi all'esecuzione anticipata dei lavori, determinati in base agli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale e nei limiti delle risorse disponibili, valorizzando la digitalizzazione delle informazioni e l'utilizzo della Banca Dati dei Contratti Pubblici nella predisposizione dei predetti meccanismi sanzionatori e premiali;».

1.305

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, dopo la lettera t) inserire la seguente:

«t-bis) definizione di una disciplina chiara sulle modalità di pagamento del corrispettivo alle imprese, in linea con la tempistica stabilita dalle norme europee, prevedendo l'obbligo per le amministrazioni di procedere al pagamento entro 30 giorni complessivi decorrenti dalla maturazione del singolo stato di avanzamento dei lavori, da adottare con scadenze ravvicinate, non superiori ai 60 giorni».

1.306

[Vono](#)

Al comma 2, dopo la lettera t) inserire la seguente:

«t-bis) definizione di una disciplina chiara sulle modalità di pagamento del corrispettivo alle

imprese, in linea con la tempistica stabilita dalle norme europee, prevedendo l'obbligo per le amministrazioni di procedere al pagamento entro 30 giorni complessivi decorrenti dalla maturazione del singolo stato di avanzamento dei lavori, da adottare con cadenze ravvicinate, non superiori ai 60 giorni».

1.307

[Berutti](#)

Al comma 2, dopo la lettera t) inserire la seguente:

«*t-bis*) definizione di una disciplina chiara sulle modalità di pagamento del corrispettivo alle imprese, in linea con la tempistica stabilita dalle norme europee, prevedendo l'obbligo per le amministrazioni di procedere al pagamento entro 30 giorni complessivi decorrenti dalla maturazione del singolo stato di avanzamento dei lavori, da adottare con cadenze ravvicinate, non superiori ai 60 giorni».

1.308

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera t) inserire la seguente:

«*t-bis*) definizione di una disciplina chiara sulle modalità di pagamento del corrispettivo alle imprese, in linea con la tempistica stabilita dalle norme europee, prevedendo l'obbligo per le amministrazioni di procedere al pagamento entro 30 giorni complessivi decorrenti dalla maturazione del singolo stato di avanzamento dei lavori, da adottare con cadenze ravvicinate, non superiori ai 60 giorni».

1.309

[Santillo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#)

Al comma 2, dopo la lettera t) inserire la seguente:

«*t-bis*) definizione di una disciplina di stretta aderenza alle direttive europee sulle modalità di pagamento del corrispettivo alle imprese, prevedendo l'obbligo per le amministrazioni di procedere al pagamento entro 30 giorni dall'emissione del certificato di pagamento».

1.310

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, dopo la lettera t) inserire la seguente:

«*t-bis*) definizione di una disciplina chiara sulle modalità di pagamento del corrispettivo alle imprese, in linea con la tempistica stabilita dalle norme UE, con l'obbligo dunque di pagamento entro 30 giorni, per gli appalti di lavori decorrenti dalla maturazione di ogni SAL e per gli appalti di servizi e forniture dall'emissione della fattura».

1.311

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Dessi](#)

Al comma 2, dopo la lettera t) inserire la seguente:

«*t-bis*) individuazione di un nuovo meccanismo di revisione dei prezzi, obbligatorio nei bandi di gara e nei contratti, che risulti maggiormente rispondente alle oscillazioni dei costi e del mercato e che presenti altresì specifici aggiornamenti concernenti i costi dei materiali, con particolare riguardo a quelli maggiormente utilizzati per la transizione ecologica».

1.312

[Santillo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#)

Al comma 2, dopo la lettera t) inserire la seguente:

«*t-bis*) revisione del sistema degli incentivi per le funzioni tecniche connesse alla realizzazione delle opere pubbliche, di entità inversamente proporzionale all'importo a base di gara».

1.313

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 2, lettera u), dopo le parole: «al rimedio giurisdizionale,» inserire le seguenti: «in particolare, attraverso l'esercizio della funzione di precontenzioso svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione,».

1.314

[Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

Al comma 2, lettera u), dopo le parole: «rimedio giurisdizionale» inserire le seguenti: «per i contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea».

1.315

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, lettera u), dopo le parole: «esecuzione del contratto» aggiungere le seguenti: «e previsione di meccanismi deflattivi del contenzioso anche in fase di esecuzione del contratto che consentano di evitarne la caducazione, anche rendendo improponibile, per alcune categorie di contratti, l'azione risarcitoria in forma specifica».

1.316

[Margiotta](#)

Al comma 2, lettera u), dopo le parole: «anche in materia di esecuzione del contratto» aggiungere le seguenti: «prevedendo, tra l'altro, per i lavori di qualunque importo, prima dell'avvio dell'esecuzione, la costituzione obbligatoria di un collegio consultivo tecnico, con funzioni di assistenza e di risoluzione di ogni controversia suscettibile di insorgere in corso di esecuzione del contratto, ivi comprese quelle che possono generare riserve, con previsione, in caso di inerzia nell'attivazione, di adeguati poteri sostitutivi».

1.317

[Berutti](#)

Al comma 2, lettera u), dopo le parole: «anche in materia di esecuzione del contratto» aggiungere le seguenti: «prevedendo, tra l'altro, per i lavori di qualunque importo, prima dell'avvio dell'esecuzione, la costituzione obbligatoria di un collegio consultivo tecnico, con funzioni di assistenza e di risoluzione di ogni controversia suscettibile di insorgere in corso di esecuzione del contratto, ivi comprese quelle che possono generare riserve, con previsione, in caso di inerzia nell'attivazione, di adeguati poteri sostitutivi».

1.318

[Vono](#)

Al comma 2, lettera u), dopo le parole: «anche in materia di esecuzione del contratto» aggiungere le seguenti: «prevedendo, tra l'altro, per i lavori di qualunque importo, prima dell'avvio dell'esecuzione, la costituzione obbligatoria di un collegio consultivo tecnico, con funzioni di assistenza e di risoluzione di ogni controversia suscettibile di insorgere in corso di esecuzione del contratto, ivi comprese quelle che possono generare riserve, con previsione, in caso di inerzia nell'attivazione, di adeguati poteri sostitutivi».

1.319

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, lettera u), dopo le parole: «esecuzione del contratto» aggiungere le seguenti: «prevedendo, tra l'altro, per i lavori di qualunque importo, prima dell'avvio dell'esecuzione, la costituzione obbligatoria di un collegio consultivo tecnico, con funzioni di assistenza e di risoluzione di ogni controversia suscettibile di insorgere in corso di esecuzione del contratto, ivi comprese quelle che possono generare riserve, con previsione, in caso di inerzia nell'attivazione, di adeguati poteri sostitutivi».

1.320

[Lupo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Santillo](#)

Al comma 2, lettera u), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo, prima dell'avvio dell'esecuzione, per i lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, la costituzione obbligatoria di un collegio consultivo tecnico, con funzioni di assistenza e di risoluzione delle controversie insorte in fase di esecuzione del contratto, incluse quelle suscettibili di determinare riserve, con previsione, in caso di inerzia nell'attivazione, di adeguati poteri sostitutivi».

1.321

[Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

Al comma 2, lettera u), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso una revisione e razionalizzazione dell'istituto del Collegio consultivo tecnico, mantenendone l'operatività limitata».

1.354

[D'Arienzo](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) implementazione dell'utilizzo di strumenti di risoluzione extragiudiziale delle controversie estendendo la procedura di cui agli articoli da 141 a 141-*decies* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 anche al settore dei contratti pubblici».

1.359

[Faggi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti, e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, prevedere meccanismi atti ad evitare paralisi da contenzioso, fermo restando l'applicazione alle opere strategiche dell'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».

1.322

[Vono](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) previsione del divieto di partecipare alle gare, nonché di proseguire nell'esecuzione dei contratti affidati, per gli operatori economici sottoposti a liquidazione giudiziale o in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, salvo l'ipotesi in cui l'impresa abbia presentato un piano che preveda il soddisfacimento di ciascun creditore chirografario nella misura minima del 50 per cento, fermo restando il divieto di cessione del ramo d'azienda relativo al contratto d'appalto».

1.323

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) previsione del divieto di partecipare alle gare, nonché di proseguire nell'esecuzione dei contratti affidati, per gli operatori economici sottoposti a liquidazione giudiziale o in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, salvo l'ipotesi in cui l'impresa abbia presentato un piano che preveda il soddisfacimento di ciascun creditore chirografario nella misura minima del 50 per cento, fermo restando il divieto di cessione del ramo d'azienda relativo al contratto d'appalto».

1.324

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) previsione del divieto di partecipare alle gare, nonché di proseguire nell'esecuzione dei contratti affidati, per gli operatori economici sottoposti a liquidazione giudiziale o in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, salvo l'ipotesi in cui l'impresa abbia presentato un piano che preveda il soddisfacimento di ciascun creditore chirografario nella misura minima del 50 per

cento, fermo restando il divieto di cessione del ramo d'azienda relativo al contratto d'appalto».

1.325

[Berutti](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) previsione del divieto di partecipare alle gare, nonché di proseguire nell'esecuzione dei contratti affidati, per gli operatori economici sottoposti a liquidazione giudiziale o in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, salvo l'ipotesi in cui l'impresa abbia presentato un piano che preveda il soddisfacimento di ciascun creditore chirografario nella misura minima del 50 per cento, fermo restando il divieto di cessione del ramo d'azienda relativo al contratto d'appalto».

1.326

[Mallegni](#), [Boccardi](#)

Al comma 2 aggiungere la seguente lettera:

«*u-bis*) previsione che le disposizioni che consentono all'operatore economico o al raggruppamento di imprese di sostituire i soggetti che non soddisfino i criteri di selezione o li abbiano persi o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione si applichino anche alle procedure di scelta del contraente per le quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati antecedentemente alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50».

1.327

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) previsione che le disposizioni che consentono all'operatore economico o al raggruppamento di imprese di sostituire i soggetti che non soddisfino i criteri di selezione o li abbiano persi o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione si applichino anche alle procedure di scelta del contraente per le quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati antecedentemente alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50».

1.328

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

Al comma 2 aggiungere la seguente lettera:

«*u-bis*) previsione che le disposizioni che consentono all'operatore economico o al raggruppamento di imprese di sostituire i soggetti che non soddisfino i criteri di selezione o li abbiano persi o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione si applichino anche alle procedure per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati antecedentemente alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50».

1.329

[D'Arienzo](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) previsione di iniziative di formazione rivolte alle stazioni appaltanti e agli operatori economici al fine di garantire un aggiornamento costante sulla normativa vigente in materia di appalti, nonché il rafforzamento delle competenze e la diffusione delle migliori pratiche nell'ambito delle procedure di gara».

1.330

[D'Arienzo](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) implementazione del sistema formativo al fine di definire interventi formativi concreti che coinvolgano tanto le stazioni appaltanti, quanto il sistema delle imprese, al fine di costruire le

competenze necessarie per un reale salto di qualità».

1.331

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) previsione di un percorso di formazione sulle modalità operative per l'esecuzione degli appalti pubblici per il personale delle stazioni appaltanti e per gli operatori economici, anche attraverso il contributo delle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

1.332

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) previsione di un percorso di formazione sulle modalità operative per l'esecuzione degli appalti pubblici per il personale delle stazioni appaltanti e per gli operatori economici, anche attraverso il contributo delle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

1.333

[Berutti](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) previsione di un percorso di formazione sulle modalità operative per l'esecuzione degli appalti pubblici per il personale delle stazioni appaltanti e per gli operatori economici, anche attraverso il contributo delle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

1.334

[Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere, in fine, la seguente:

«*u-bis*) previsione dell'obbligo di revisione periodica ed automatica dei prezzi per i contratti ad esecuzione continuata o periodica relativi a servizi o forniture».

1.335

[Vono](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) previsione dell'obbligo di revisione periodica ed automatica dei prezzi per tutti i contratti a esecuzione continuata o periodica relativi a servizi o forniture».

1.336

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere, in fine, la seguente:

«*u-bis*) previsione dell'obbligo di revisione periodica ed automatica dei prezzi per tutti i contratti ad esecuzione continuata o periodica relativi a servizi o forniture».

1.337

[Berutti](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*u-bis*) previsione dell'obbligo di revisione periodica ed automatica dei prezzi per tutti i contratti ad esecuzione continuata o periodica relativi a servizi o forniture».

1.338

[Paroli](#), [Mallegni](#), [Pagano](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*u-bis*) previsione dell'obbligo di revisione periodica ed automatica dei prezzi per tutti i contratti ad esecuzione continuata o periodica relativi a servizi o forniture».

1.339

[D'Arienzo](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) impiego dei prezzari nazionali per la quantificazione dei limiti di spesa per le procedure concernenti i progetti e gli interventi di carattere sovra-regionale».

1.340

[Ruspanini, Totaro](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) prevedere per gli appalti di lavori, l'obbligo di aggiornamento annuale dei prezzari regionali entro i 60 giorni dall'inizio dell'anno solare, con la previsione che l'inadempimento costituisce ipotesi di danno erariale».

1.341

[D'Arienzo](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) accelerazione delle procedure per le opere correlate alla sicurezza delle infrastrutture, estendendo il regime previsto dagli articoli 44, 45 e 46 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche agli altri appalti ai soli fini della sicurezza delle opere da realizzare o da adeguare».

1.342

[D'Arienzo](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) equiparazione delle opere correlate alla sicurezza delle infrastrutture alle opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto per le quali sono previste dalla normativa vigente semplificazioni procedurali».

1.343

[D'Arienzo](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) revisione delle disposizioni concernenti l'accordo quadro di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di favorire le piccole e medie imprese (PMI) e i servizi di natura intellettuale, sia con riguardo all'accorpamento di più appalti o affidamenti, per i quali siano previste quote che consentano effettiva partecipazione delle PMI, sia rafforzando l'utilizzo di tale istituto da parte delle stazioni appaltanti nell'ambito dei servizi di carattere omogeneo e ripetitivo, nonché dei servizi di ingegneria e architettura».

1.344

[D'Arienzo](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) previsione della facoltà ovvero dell'obbligo per le stazioni appaltanti, per determinati settori o tipologie di appalto, di effettuare una divisione in lotti, al fine di consentire la piena partecipazione alle gare da parte delle piccole e medie imprese».

1.345

[D'Arienzo](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) facilitazione dell'accesso delle PMI attraverso l'individuazione di criteri stringenti per la suddivisione in lotti dei lavori nonché interventi a sostegno delle aggregazioni in forma cooperativa degli operatori economici».

1.346

[D'Arienzo](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) semplificazione delle modalità di partecipazione per gli operatori economici costituiti da un'aggregazione di una pluralità di soggetti, con particolare riferimento alle società cooperative, al fine di facilitare la partecipazione alle gare da parte delle società di minori dimensioni».

1.347

[D'Arienzo](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) previsione della possibilità di partecipare alle gare anche a società o cooperative impegnate in riorganizzazioni societarie, a condizione che si concludano entro la data di aggiudicazione, pena l'esclusione».

1.348

[D'Arienzo](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) rafforzamento dei raggruppamenti di imprese, consentendo la partecipazione di istituti di credito nonché di società e fondi di gestione del risparmio, fatti salvi i casi in cui abbiano il ruolo di mandatarî».

1.349

[D'Arienzo](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) previsione, in caso di recesso di una delle imprese associate nel raggruppamento temporaneo, della possibilità di effettuare la procedura sostitutiva già prevista dall'articolo 48, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

1.350

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) revisione della normativa in materia di servizi di architettura e ingegneria relativi alle opere pubbliche definendo ruoli e responsabilità dei diversi soggetti che intervengono nelle fasi d'esecuzione di un'opera pubblica; alla pubblica amministrazione è assegnato esclusivamente, nel quadro di definizione delle esigenze, il compito di programmazione e controllo dei tempi e costi d'attuazione delle opere pubbliche; sono esternalizzati i servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione e ai collaudi».

1.351

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente :

«*u-bis*) revisione e integrazione della disciplina degli incentivi per le attività tecniche svolte dai dipendenti pubblici relativamente alla programmazione per gli investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori e ai collaudi, al fine di estenderne l'applicazione ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato».

1.352

[D'Arienzo](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) previsione, in caso di difficoltà delle imprese esecutrici o di ritardi significativi tali da impedire sostanzialmente l'esecuzione dei lavori o la conclusione dell'affidamento nei tempi stabiliti, della possibilità per la stazione appaltante di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto o di

affidare il completamento dell'opera con procedura negoziata ai soggetti che hanno partecipato progressivamente all'originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori».

1.353

[D'Arienzo](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) facilitazione dell'esecuzione dei lavori in caso di presentazione dell'istanza fallimentare di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per gli appalti superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare attribuendo al giudice delegato la facoltà di concedere al committente pubblico l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa al solo ed esclusivo scopo di eseguire i contratti già stipulati».

1.355

[Margiotta](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) prevedere una distinta disciplina per i contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato, in diretta attuazione della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014».

1.356

[D'Arienzo](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) revisione dei criteri stabiliti per le esclusioni dall'affidamento, con particolare riferimento ai casi di comunicazione della stazione appaltante all'affidatario dell'importo dovuto dopo il termine di presentazione delle domande, prevedendo la possibilità per l'operatore economico di ottemperare agli obblighi fiscali o previdenziali entro 30 giorni dalla comunicazione, pena l'esclusione».

1.357

[Lupo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Santillo](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) rafforzamento del meccanismo del pagamento diretto a subappaltatori, prestatori di servizi, fornitori e mandanti di raggruppamenti temporanei».

1.358

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) semplificazione delle procedure decisionali e autorizzative a monte del processo realizzativo».

1.360

[Paroli](#), [Boccardi](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) in riferimento alla finanza di progetto e alle proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, prevedere che la cauzione di cui all'articolo 93 sia parametrata sul valore dell'investimento e che l'amministrazione aggiudicatrice valuti entro almeno quattro mesi la fattibilità della proposta decorsi i quali, in difetto di approvazione espressa, si intenderà negata; prevedere altresì che con la dichiarazione di fattibilità della proposta, il proponente acquisisca la qualifica di promotore e il connesso diritto ad esercitare il diritto di prelazione; prevedere che il bando sia pubblicato entro il termine perentorio di sei mesi decorsi i quali l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a corrispondere al proponente l'importo delle spese per la predisposizione della proposta secondo quanto stabilito dalla normativa vigente».

1.361

[Faggi](#), [Romeo](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

«*u-bis*) creazione della piattaforma digitale italiana delle costruzioni, promuovendo la digitalizzazione del settore delle costruzioni e delle pubbliche amministrazioni e il rafforzamento della competitività della filiera dell'edilizia, anche nell'ambito del progetto europeo DigiPLACE; avvalendosi di una Cabina di regia istituita presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, definire gli obiettivi, le procedure di gara e la tempistica di avvio della piattaforma nonché i criteri e le modalità per la predisposizione ed il funzionamento della stessa, anche in relazione ai contenuti dei regolamenti europei in materia e del progetto di piattaforma digitale europea per il settore delle costruzioni e garantendo l'interoperabilità dei contenuti digitali della piattaforma a mezzo di formati aperti di pubblico e gratuito dominio e utilizzo; prevedere la partecipazione alla Cabina di regia dei rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che ne assume il coordinamento, del Ministero dello sviluppo economico, del Dipartimento per l'innovazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in qualità di invitati, dei rappresentanti delle principali associazioni rappresentative degli operatori economici della filiera delle costruzioni».

1.362

[Santillo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate» con le seguenti: «, recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali».

1.363

[Margiotta](#)

Al comma 4, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «previa consultazione pubblica dei rappresentanti degli operatori economici e delle stazioni appaltanti».

1.364

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 4, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «È sentita altresì l'Autorità nazionale anticorruzione per gli aspetti di competenza.».

1.365

[Fede](#), [Di Girolamo](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

Al comma 4, sopprimere il quinto e il sesto periodo.

1.366

[Margiotta](#)

Al comma 4, quinto periodo, dopo le parole: «di esperti esterni» inserire le seguenti: «anche provenienti dai rappresentanti degli operatori economici».

1.367

[Margiotta](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«*5-bis*. All'articolo 86, comma *5-bis*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, dopo le parole: "relative ai lavori eseguiti" sono aggiunte le seguenti parole: "da intendersi, per i contratti quadro, come importo dell'intero contratto quadro e non dei singoli contratti applicativi"».

1.0.1

[Rossomando](#), [D'Arienzo](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Quota minima nei bandi di gara)

1. Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 47 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026 le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quale requisito di ammissione alla procedura, l'obbligo di assicurare in caso di aggiudicazione una quota pari al trenta per cento delle assunzioni, necessarie per l'esecuzione del contratto, a giovani di età inferiore a trentasei anni e a donne lavoratrici.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, in sede di presentazione dell'offerta, ogni offerente dichiara se, ai fini della esecuzione del contratto e/o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia necessario procedere a nuove assunzioni; in caso di dichiarazione positiva indica: i) il numero delle assunzioni complessivamente necessarie; ii) il numero di assunzioni di giovani di età inferiore ai trentasei anni; iii) il numero di assunzioni femminili.

3. I contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento degli obblighi derivanti dalle dichiarazioni di cui al comma 2, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali all'importo del contratto, nel rispetto del limite massimo definito dall'articolo 51 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021. I contratti di appalto prevedono altresì che, nel caso in cui l'offerente che ha dichiarato la insussistenza della necessità di procedere a nuove assunzioni nel corso della esecuzione del contratto rilevi tale necessità, sia obbligato ad effettuare la relativa comunicazione alla stazione appaltante, contestualmente assumendo l'obbligo di rispettare le quote definite al comma 1, in tal caso si applicano le sanzioni previste in contratto ai sensi del primo periodo del presente comma. Nei casi più gravi, ovvero nei casi in cui la stazione appaltante accerti la falsità delle dichiarazioni rese, si applica la sanzione della esclusione dell'operatore economico dalla possibilità di partecipare, in forma singola o associata, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento dei contratti di cui al decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le stazioni appaltanti prevedono altresì, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, un punteggio aggiuntivo, ai fini della valutazione della offerta economicamente più vantaggiosa, comunque non superiore al 5% del punteggio massimo attribuibile nel caso in cui, in sede di offerta, l'obbligo sia stato assunto per una quota percentuale eccedente il minimo; in caso di violazione dell'obbligo assunto nei termini innanzi definiti, se il punteggio aggiuntivo conseguito è stato decisivo ai fini della aggiudicazione del contratto, quest'ultimo deve essere risolto in danno dell'appaltatore e si applica in ogni caso la sanzione della esclusione dell'operatore economico dalla possibilità di partecipare, in forma singola o associata, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento dei contratti di cui al decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni ed integrazioni».

1.0.2

[Rossomando, D'Arienzo](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Premialità nei bandi di gara)

1. Al comma 376 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, in fine, dopo la parola: "interesse", sono inserite le seguenti: ", ovvero, altresì, perseguono finalità di eliminare ogni profilo di discriminazione di genere anche in termini di organizzazione e distribuzione dell'orario di lavoro e di dotazione di strutture di sostegno relativamente alle esigenze familiari in relazione alla cura dei figli e, in particolare, perseguono l'obiettivo di garantire un sostanziale equilibrio di genere anche in termini quote di occupazione".

2. Nell'allegato 5 annesso alla legge n. 208 del 28 dicembre 2015, in fine, al punto 2 sono

aggiunte le parole: ", interventi finalizzati a garantire la parità di genere in termini di organizzazione del lavoro, dotazione di strutture di sostegno alla gestione dei carichi familiari e sostanziale equilibrio delle quote di occupazione"».

1.0.3

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«**Art. 1-bis.**

(Clausola di salvaguardia)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione».

1.0.4

[Vono](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«**Art. 1-bis.**

(Clausola di salvaguardia)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti speciali e nelle relative norme di attuazione».

1.3.2.1.12. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 138 (ant.) del 18/01/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 138
MARTEDÌ 18 GENNAIO 2022

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 10,20

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE E DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. [1415](#) E CONGIUNTI (RIFORMA DELLA RAI)

1.3.2.1.13. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 147 (pom.) del 05/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 147

MARTEDÌ 5 APRILE 2022

Presidenza del Presidente

[COLTORTI](#)

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,40

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'EBU - EUROPEAN BROADCASTING UNION, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. [1415](#) E CONGIUNTI (RIFORMA DELLA RAI)

